

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 52-7313

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Castellamonte (TO). Approvazione della variante generale n. 3 al P.R.G.C.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che il Comune di CASTELLAMONTE (TO) è dotato di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), approvato con D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 118-16892 del 22/06/1982, e provvedeva a:

- predisporre il progetto preliminare della variante generale n. 3 al PRGC con D.C. (Deliberazione Consiliare) n. 12 del 12/12/2011;
- controdedurre alle osservazioni presentate da Enti e privati, a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare, con D.C. n. 65 del 12/12/2012;
- adottare il progetto definitivo della variante generale n. 3 al PRGC con D.C. n. 30 del 29/11/2013.

Rilevato che:

- la Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio con relazione prot. n. 1253 del 15/01/2016, si è espressa affinché l'Amministrazione Comunale provvedesse a controdedurre alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure fissate dal comma 13 ovvero dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- l'Assessore Regionale all'Urbanistica, con nota prot. n. 9065 del 18/03/2016, ha provveduto a trasmettere il suddetto parere al Comune di CASTELLAMONTE (TO), specificando i tempi per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali.

Atteso che il Comune di CASTELLAMONTE (TO) ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla Regione e contestualmente adottare in forma definitiva la variante generale n. 3 al PRGC con D.C. n. 03 dell'11/01/2017, integrata con D.C. n. 23 dell'13/04/2017 e D.C. n. 25 dell'16/03/2018.

Dato atto che, con parere datato 23/07/2018 ("allegato E" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione), il Settore competente della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ha espresso parere favorevole all'approvazione della variante generale n. 3 al PRGC di CASTELLAMONTE (TO), subordinatamente all'introduzione "ex officio" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell' "allegato A" datato 23/07/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione e all'adeguamento, a norma di legge, della variante generale n. 3 al PRGC e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Preso atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 e n. 21-892 del 12/01/2015, le valutazioni relative agli aspetti ambientali strategici e di compatibilità ambientale (V.A.S.) sono contenute:

- nell' "allegato B": parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. espresso con Determina Dirigenziale n. 07 dell'11/01/2016,
- nell' "allegato C": Monitoraggio ambientale approvato con D.C. n. 03 dell'11/01/2017,
- nell' "allegato D": Dichiarazione di Sintesi firmata il 24/07/2018,

che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Considerato che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della variante generale n. 3 al PRGC devono essere adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Viste le Certificazioni datate 30/01/2017 e 10/07/2017, firmate dal Responsabile del Procedimento del Comune di CASTELLAMONTE (TO), circa l'*iter* di adozione della variante generale n. 3 al PRGC, a norma della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18/07/1989.

Vista la Certificazione del 10/07/2017 relativa all'elenco coordinato degli elaborati della variante generale n. 3.

Visto il parere del Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino prot. n. 14364 del 24/05/2018.

Vista la documentazione relativa alla variante generale n. 3 al PRGC che si compone degli atti e degli elaborati specificati nell'art. 4 del deliberato.

Visto che il procedimento di approvazione delle previsioni urbanistiche in questione è stato inviato alla Regione per l'approvazione entro la data dell'entrata in vigore della L.R. n. 26/2015 e che, pertanto, la conclusione dell'*iter* di approvazione può ancora avvenire nel rispetto delle procedure disciplinate dall'art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i. (nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2013), secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della stessa L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972.

Vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..

Vista la L.R. n. 26 del 22/12/2015.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

Articolo 1

che tutto quanto enunciato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Articolo 2

di approvare, subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell' "allegato A" datato 23/07/2018:

- gli esiti del procedimento di V.A.S., di cui alla premessa, contenuti nell' "allegato B": parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. espresso con Determina Dirigenziale n. 07 dell'11/01/2016, nell' "allegato C": Monitoraggio ambientale approvato con D.C. n. 03 dell'11/01/2017 e nell' "allegato D": Dichiarazione di Sintesi firmata 24/07/2018, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,
- la variante generale n. 3 al PRGC di CASTELLAMONTE (TO) (ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i.);

Articolo 3

che con la presente approvazione il P.R.G.C. di CASTELLAMONTE (TO), introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente articolo, si ritiene adeguato ai disposti del P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001, nonché adeguato ai disposti commerciali della L.R. 28/99;

Articolo 4

che la documentazione relativa alla variante generale n. 3 al PRGC di CASTELLAMONTE (TO) si compone di:

- deliberazione consiliare n. 03 dell'11/01/2017 con allegati:
 - Elab. - Relazione geologica;
 - Tav.1 - Carta geologico-strutturale - scala 1:10.000;
 - Tav.3 - Carta geoidrologica - scala 1:10.000;
 - Tav.4 - Carta delle pendenze - scala 1:10.000;
 - Tav.5 - Carta degli effetti dell'evento alluvionale ottobre 2000 - scala 1:10.000 e del novembre 1993 - scala 1:20.000;
 - Elab. - Rapporto ambientale;
 - Tav.1 - Inquadramento delle aree in variante;
 - Tav.2 - Classi d'uso dei suoli;
 - Tav.3 - Aree di pregio naturalistico;
 - Tav.4 - Vulnerabilità della falda e pozzi;
 - Elab. - Sintesi non tecnica;
 - Elab. - Monitoraggio ambientale;
 - Elab. - Valutazione di incidenza;
 - Elab.1R-REV - Relazione tecnica;
 - Tav.2R-REV - Mappa di sintesi del livello di vulnerabilità ambientale - scala 1:15.000;
 - Tav.3R-REV - Mappa di sintesi degli elementi territoriali vulnerabili - scala 1:15.000;
 - Tav.4R-REV - Aree normative R.I.R. - scala 1:15.000;
 - Elab. - All. tecnico I – Elenco delle attività produttive analizzate;
 - Elab. - All. tecnico II – Elenco elementi territoriali;
 - Tav. - All. cartografico I – Identificazione elementi territoriali vulnerabili - scala 1:15.000;
 - Tav. - All. cartografico II – Identificazione elementi ambientali vulnerabili – Rilevante vulnerabilità - scala 1:15.000;
 - Tav. - All. cartografico III – Identificazione elementi ambientali vulnerabili – Altissima vulnerabilità - scala 1:15.000;
 - Tav. - All. cartografico IV – Identificazione attività Seveso e altre attività produttive - scala 1:15.000;
 - Elab. - Allegato 7 - Relazione geologico-tecnica sui siti di nuovo insediamento;

Tav.1.a	- Classificazione acustica da PRGC vigente (Piano di classificazione acustica; Variante n. 1 approvato con DCC n. 71 del 30/11/2009) Fase IV – Planimetria Sud - scala 1:5.000;
Tav.1.b	- Classificazione acustica da PRGC vigente (Piano di classificazione acustica; Variante n. 1 approvato con DCC n. 71 del 30/11/2009) Fase IV – Planimetria Centro - scala 1:5.000;
Tav.1.c	- Classificazione acustica da PRGC vigente (Piano di classificazione acustica; Variante n. 1 approvato con DCC n. 71 del 30/11/2009) Fase IV – Planimetria Nord - scala 1:5.000;
Tav.1.d	- Classificazione acustica da PRGC vigente (Piano di classificazione acustica; Variante n. 1 approvato con DCC n. 71 del 30/11/2009) Fase IV – Planimetria Frazione San Giovanni - scala 1:5.000;
Tav.1.e	- Classificazione acustica da PRGC vigente (Piano di classificazione acustica; Variante n. 1 approvato con DCC n. 71 del 30/11/2009) Fase IV – Planimetria Aree montane - scala 1:5.000;
Tav.2.a	- Classificazione acustica da Progetto Definitivo (parziale rielaborazione versione definitiva) della Variante Strutturale al PRGC del Comune di Castellamonte Fase IV – Planimetria Sud - scala 1:5.000;
Tav.2.b	- Classificazione acustica da Progetto Definitivo (parziale rielaborazione versione definitiva) della Variante Strutturale al PRGC del Comune di Castellamonte Fase IV – Planimetria Centro - scala 1:5.000;
Tav.2.c	- Classificazione acustica da Progetto Definitivo (parziale rielaborazione versione definitiva) della Variante Strutturale al PRGC del Comune di Castellamonte Fase IV – Planimetria Nord - scala 1:5.000;
Tav.2.d	- Classificazione acustica da Progetto Definitivo (parziale rielaborazione versione definitiva) della Variante Strutturale al PRGC del Comune di Castellamonte Fase IV – Planimetria Frazione San Giovanni - scala 1:5.000;
Tav.2.e	- Classificazione acustica da Progetto Definitivo (parziale rielaborazione versione definitiva) della Variante Strutturale al PRGC del Comune di Castellamonte Fase IV – Planimetria Aree montane - scala 1:5.000;
Elab.	- Allegato Verifica di compatibilità acustica;
Elab.A.1	- Report fotografico;
Tav.B.1.1	- Modello di densità - scala 1:10.000;
Tav.B.1.2	- Modello PRGC vigente – aggregato - residui - scala 1:10.000;
Tav.B.1.3	- Proposta tecnica di aree dense di transizione e libere – nuove antropizzazioni - scala 1:10.000;
Tav.B.2	- Analisi dei valori ambientali - scala 1:1.000;
Tav.B.2.1	- Analisi dei valori ambientali Centri minori, S. Giovanni, Pricco, S. Anna, Filia, Chiria, Vivario, Preparento - scala 1:1.000;
Tav.B.2.2	- Analisi dei valori ambientali Centri minori, Campo, Muriaglio, Spineto, S. Antonio - scala 1:1.000;
Tav.B.3.1.1	- Infrastrutture a rete - Illuminazione - scala 1:5.000;
Tav.B.3.1.2	- Infrastrutture a rete - Illuminazione - scala 1:5.000;
Tav.B.3.1.3	- Infrastrutture a rete - Illuminazione - scala 1:5.000;
Tav.B.3.1.4	- Infrastrutture a rete - Illuminazione - scala 1:5.000;
Tav.B.3.2.1	- Infrastrutture a rete - Acquedotto - scala 1:5.000;
Tav.B.3.2.2	- Infrastrutture a rete - Acquedotto - scala 1:5.000;
Tav.B.3.2.3	- Infrastrutture a rete - Acquedotto - scala 1:5.000;
Tav.B.3.2.4	- Infrastrutture a rete - Acquedotto - scala 1:5.000;
Tav.B.3.3.1	- Infrastrutture a rete - Fognatura - scala 1:5.000;

Tav.B.3.3.2	- Infrastrutture a rete - Fognatura - scala 1:5.000;
Tav.B.3.3.3	- Infrastrutture a rete - Fognatura - scala 1:5.000;
Tav.B.3.3.4	- Infrastrutture a rete - Fognatura - scala 1:5.000;
Tav.C.1	- Planimetria sintetica di Piano - scala 1:25.000;
Tav.C.6.1	- Interventi edilizi ammessi: S. Giovanni, Pricco, S. Anna, Filia, Chiria, Vivario, Preparetto - scala 1:1.000;
Tav.C.6.2	- Interventi edilizi ammessi: Centri minori, Campo, Muriaglio, Spineto, S. Antonio - scala 1:1.000;
Tav.C.7.1	- Aree urbanizzate ed urbanizzande e Piano paesistico regionale - scala 1:5.000;
Tav.C.7.2	- Aree urbanizzate ed urbanizzande e Piano paesistico regionale - scala 1:5.000;
Tav.C.7.3	- Aree urbanizzate ed urbanizzande e Piano paesistico regionale - scala 1:5.000;
Tav.C.7.4	- Aree urbanizzate ed urbanizzande e Piano paesistico regionale - scala 1:5.000;
Tav.C.8.1	- Previsioni incremento consumo di suolo - scala 1:10.000;
Tav.C.9.1.1	- Perimetrazione Centro abitato ai sensi l.r. 3/2013 - scala 1:5.000;
Tav.C.9.1.2	- Perimetrazione Centro abitato ai sensi l.r. 3/2013 - scala 1:5.000;
Tav.C.9.1.3	- Perimetrazione Centro abitato ai sensi l.r. 3/2013 - scala 1:5.000;
Tav.C.9.1.4	- Perimetrazione Centro abitato ai sensi l.r. 3/2013 - scala 1:5.000;
Elab.F	- Relazione pedologica;
Elab.G.1	- Controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
Elab.G.2	- Controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
Elab.G.3	- Controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
Elab.G.4	- Controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
Elab.G.5	- Controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
Elab.G.6	- Controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
Tav.H.1	- Sintesi aree oggetto di stralcio (versione: revisione-preliminare) - scala 1:10.000;

- deliberazione consiliare n. 23 del 13/04/2017 con allegati:

Elab.	- Relazione preliminare alla stesura della dichiarazione di sintesi;
Elab.A	- Relazione illustrativa;
Tav.C.2.1	- Assetto generale del Piano - scala 1:5.000;
Tav.C.2.2	- Assetto generale del Piano - scala 1:5.000;
Tav.C.2.3	- Assetto generale del Piano - scala 1:5.000;
Tav.C.2.4	- Assetto generale del Piano - scala 1:5.000;
Tav.C.3.1	- Aree urbanizzate ed urbanizzande: Capoluogo - scala 1:2.000;
Tav.C.3.2	- Aree urbanizzate ed urbanizzande: Capoluogo - scala 1:2.000;
Tav.C.3.3	- Aree urbanizzate ed urbanizzande: Frazione di Spineto, Chiria - scala 1:2.000;
Tav.C.3.4	- Aree urbanizzate ed urbanizzande: Frazione Filia e S. Anna Boschi - scala 1:2.000;
Tav.C.3.5	- Aree urbanizzate ed urbanizzande: Campo e Muriaglio - scala 1:2.000;
Tav.C.3.6	- Aree urbanizzate ed urbanizzande: Preparetto Vivario e S.Giovanni - scala 1:2.000;
Tav.C.3.7	- Aree urbanizzate ed urbanizzande: S. Antonio - scala 1:2.000;
Tav.C.4.1	- Sovrapposizione della carta di sintesi e dell'assetto generale del piano - scala 1:5.000;

- Tav.C.4.2 - Sovrapposizione della carta di sintesi e dell'assetto generale del piano - scala 1:5.000;
 - Tav.C.4.3 - Sovrapposizione della carta di sintesi e dell'assetto generale del piano - scala 1:5.000;
 - Tav.C.4.4 - Sovrapposizione della carta di sintesi e dell'assetto generale del piano - scala 1:5.000;
 - Tav.C.4.5 - Zone sottoposte a vincolo idrogeologico - scala 1:10.000;
 - Tav.C.5 - Interventi edilizi ammessi: Centro storico - scala 1:1.000;
 - Elab.D - Norme di attuazione;
 - Elab.E - Schede quantitative dei dati di piano;
 - Elab. - Elaborato di sintesi e nuove controdeduzioni alle osservazioni;
- deliberazione consiliare n. 25 del 16/03/2018 con allegati:
- Tav.2 - Carta geomorfologica e dei dissesti - scala 1:10.000;
 - Tav.6 - Carta delle opere idrauliche - scala 1:10.000;
 - Tav.7 - Carta di sintesi dell'idoneità urbanistica - scala 1:10.000;

Articolo 5

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte Amministrazione Trasparente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 18 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dall'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

Data

Protocollo (*) /A1606A

Classificazione 11.60.10 PRGC - B70102
(*) riportato nei metadati DOQUI

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n°
in data **relativa all'approvazione della Variante generale al P.R.G.C.**
vigente del Comune di CASTELLAMONTE.

Modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della L.R.
5.12.1977 n. 56 e s.m.i..

NORME DI ATTUAZIONE - Elaborato D
--

Art. 2 – Elaborati della variante

Il comma 2 è opportuno sia modificato inserendo, dopo le parole "L'elenco dei documenti" la seguente dizione: "così come in ultimo adottati dalla A.C.".

Articolo 13 – Vincoli sopraordinati al PRGC

Al comma 3.2 si stralci quindi da " , fatti salvi gli ambiti ..." fino a " ...di rilevante interesse pubblico".

Art. 13bis, comma 1 - Rischio di incidente rilevante (RIR)

Il comma 1 deve essere integrato con il seguente testo, che ne costituirà il **punto 1.5.**:
"1.5. L'intero documento "Elaborato Tecnico RIR 1R-REV" e i relativi allegati, nonché il testo integrale dell'articolo 13bis si intende aggiornato con quanto disposto dalla Nota esplicativa n. 5 inerente la Variante Seveso al Ptc della Città Metropolitana di Torino -

approvata con deliberazione del Consiglio metropolitano di Torino n. 39516/2015 del 15.12.2015 - e dai relativi allegati.”.

Art. 14 “Vincoli per la tutela dei beni culturali ambientali e paesaggistici”

Il titolo del **comma 3 - Fascia di rispetto dai corsi d’acqua**, dovrà essere modificato con “Fascia di rispetto di tutti i corsi d’acqua”.

Il comma 5 - Aree spondali vincolate ex D.Lgs. 42/04 art. 142 comma 1°, lett. c) (Galasso), deve essere modificato come indicato nel seguito:

Il punto 5.1: deve essere stralciato e sostituito dal seguente: “Sono gli ambiti costituiti dai corpi idrici elencati nel PPR, *Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte*, *Il parte*, e dalle relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. In essi sono tutelati l’ambiente e il paesaggio, mediante il controllo dell’attività edificatoria e di qualsivoglia attività incidente sotto il profilo dell’inquinamento.”.

Al punto 5.3 lett. a), il riferimento al punto “9.1” deve essere stralciato e corretto con “3”.

Il punto 5.3, lett. b), deve essere stralciato e così riscritto: “Il rilascio dei titoli abilitativi per attività edilizie o di trasformazione del suolo è subordinato all’autorizzazione paesaggistica ai sensi della Parte III del d.lgs. 42/2004 (art. 146) e del DPR 31/2017, secondo quanto disciplinato dalla l.r. 32/2008, finalizzata a verificare la compatibilità del progetto con il contesto paesaggistico, ferme restando le esclusioni dell’art. 142, comma 2, dello stesso d.lgs. 42/2004.”.

Al punto 5.3 deve essere aggiunta la **nuova lett. c),** contenente il seguente testo: “Devono essere rispettate le prescrizioni dell’art. 14 del PPR “Sistema idrografico”, comma 11, lettere a. e b. richiamate nel seguito.

All’interno delle zone fluviali ‘interne’ (coincidono con le aree di cui all’art. 14, comma 2, delle NdA del Ppr stesso), ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

- le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d’acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall’Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
- la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d’acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l’eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.”.

Al Comma 6 “Aree boscate ex d.lgs. 42/04 art. 142 comma 1°, lett. G), la dizione “...dall’articolo 2, commi 2 e 6, del d.lgs. 227/2001” si intende sostituita dalla seguente: “...dall’art. 3 del d.lgs. 34/2018 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali...”.

Il punto 6.5b, dovrà essere stralciato e sostituito dal seguente testo: “6.5 b) - Il rilascio dei titoli abilitativi per attività edilizie o di trasformazione del suolo è subordinato all’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 della Parte II del d.lgs.

42/2004 ovvero dall'art. 3 del DPR 31/2017, secondo quanto disciplinato dalla l.r. 32/2008.”.

Al termine del **Comma 6.5**, si aggiunga il seguente **nuovo Comma 6.6**: “Come prescritto dall'art. 16 del Ppr, comma 12, nei territori coperti da foreste e da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g del d.lgs. 42/2004, gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.”.

Comma 8 “Aree a rischio archeologico”

Al **Punto 8.1**: stralciare la dizione :“L'area a rischio archeologico è riconosciuta sulla cartografia di PRGC: - nella frazione S. Giovanni ...” fino a “... ed in prossimità dei luoghi.”, e sostituirla con la seguente formulazione: “Le aree a rischio archeologico sono riconosciute sulla cartografia di PRGC e nelle presenti norme:

- nella frazione San Giovanni, dove sono stati ritrovati ed ove è possibile rinvenire beni archeologici attinenti la paleontologia, la preistoria e le civiltà primitive, includendo l'intera area perimetrata come campo da golf;
- a tutta la delimitazione, riconosciuta ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i, del centro storico, come individuato in cartografia;
- nell'area di Via Ghione;
- nell'area denominata cascina di Campagna – Cascina dei Conti di Castellamonte;
- nella Cascina Rantano, nell'ambito individuato in cartografia come nucleo rurale.”

Il **punto 8.2**, deve essere stralciato e sostituito dal seguente: “Nell'ambito comprendente la Palude di San Giovanni sono tutelati l'ambiente e il paesaggio e non sono pertanto possibili attività edificatorie in una fascia di rispetto di 200 metri dal bacino lacustre.”.

Al **punto 8.3**, il termine “sottofondo” deve essere sostituito con “sottosuolo”.

Il **punto 8.4**, deve essere stralciato.

Comma 9 - Zone umide o lacustri d.lgs. 42/04 art. 142 c.1 let. i), deve essere stralciato.

Comma 10 – SIC ZPT, deve essere stralciato l'intero comma e così sostituito:

“10. ZSC.

- 10.1 Sono porzioni del territorio che costituiscono un'entità ecologica di rilevante interesse per la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che tali aree siano protette dalla legislazione vigente. Nello specifico sono le ZSC: IT 1110013 Monti Pelati e Torre Cives e IT1110047 Scarmagno – Torre Canavese morena destra d'Ivrea – (Isola amministrativa San Giovanni).
- 10.2 Il PRGC individua cartograficamente le Zone speciali di conservazione (precedentemente denominati *Sito di Importanza Comunitaria e zone di protezione speciale*)
- 10.3 Ogni modificazione dello stato naturale dei luoghi è soggetta al rispetto del criterio e delle indicazioni specifiche contenute nelle “Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte” in applicazione dell'art. 40 della L.R. 19/2009. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e in



attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i. e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 17/10/2007 e s.m.i. Testo coordinato (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, e D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016) e nelle Misure Site Specifiche, approvate rispettivamente con DGR n. 26-3013 del 7/3/2016 e DGR n. 29-3572 del 4/7/2016 (si sottolinea che la DGR 17-2814 del 18/01/2016, recepisce anche i contenuti dell'art. 39 della L.R. n. 26 del 22/12/2015, al fine di allineare le previsioni di legge in campo venatorio).

È previsto l'obbligo di sottoporre a procedura di Valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/2009, fatti salvi i casi di esclusione stabiliti dalle suddette Misure di Conservazione, i progetti degli interventi, e le attività suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dalle ZSC.

Per effetto di quanto stabilito dalla DGR n 36-13220 del 8/02/2014, la gestione della ZSC IT 1110013 Monti Pelati e Torre Cives è stata delegata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della L.R. 19/09 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", alla Città Metropolitana di Torino.

Ai sensi dell'art. 43 comma 3 della L.R. 19/09, il servizio Aree protette e Vigilanza volontaria della Città Metropolitana è altresì delegato all'esercizio delle funzioni inerenti alle nuove procedure di Valutazione di Incidenza relative ad interventi e progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA, fermo restando quanto stabilito dall'art. 43, comma 14 della L.R. 19/09.

Per la ZSC IT1110047 Scarmagno – Torre Canavese morena destra d'Ivrea le medesime competenze sono svolte dalla Regione Piemonte Settore Biodiversità e aree naturali.”.

Comma 13 - Aree tutelate di relazione visiva tra insediamento e contesto.

Al punto 13.1: il riferimento all'art. 32 del Ppr deve essere sostituito dal seguente: "...all'art. 31 'Relazioni visive tra insediamento e contesto' del Ppr...”.

Al termine dell'art. 14 si aggiunga il seguente nuovo comma 15 “Disposizioni immediatamente prevalenti del Piano Paesaggistico regionale

Relativamente al territorio comunale, si richiamano le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del Ppr contenute nelle Norme di Attuazione all'art. 14 “Sistema idrografico” (comma 11), all'art. 16 “Territori coperti da foreste e da boschi” (commi 11, 12 e 13) e all'art. 18 “Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità” (commi 7 e 8).”.

Art. 21 – Commercio al dettaglio in sede fissa e attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, al termine del comma 1 si aggiunga la seguente dizione “...nonché alle prescrizioni derivanti dalla DCR n. 191-43016 del 20 novembre 2012.”.

Al comma 3 dopo la dizione “... dell'art. 25, c. 1 e 2 della DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999” si aggiunga “ come modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20 novembre 2012”.

Art. 23ter - Qualità paesaggistica e ambientale



Al termine del **paragrafo 1** "Principi di mitigazione e compensazione ambientale", si aggiunga la seguente dizione:

"L'individuazione delle aree ove realizzare gli interventi compensativi e le modalità di attuazione degli stessi è demandata alla definizione di un Regolamento da adottarsi con delibera del Consiglio comunale".

L'articolo deve essere integrato con il **nuovo comma 8 - Inserimento paesaggistico**, con le seguenti prescrizioni: "**Inserimento paesaggistico.** Gli interventi edilizi sono subordinati alla predisposizione di progetti edilizi corredati da studi di inserimento paesaggistico-ambientale con elaborati grafici mirati (simulazioni, foto inserimenti, restituzioni tridimensionali, ...) che mettano in luce sia l'articolazione delle volumetrie di futura realizzazione, sia le previste misure mitigative (es. interventi di mascheramento con opere a verde che prevedano, previo studio agronomico, la piantumazione di specie aroboreo-arbustive autoctone, riconducibili ai caratteri vegetazionali dell'area di intervento. A tale proposito si ricorda la pubblicazione 'Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia', e 'Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione', approvati con DGR n. 30-13616 del 22 marzo 2010.".

Art. 26 – Centro storico

Al paragrafo **NOTE** si aggiunga la seguente **Nota n. 6**: "A tutti gli interventi si applicano le direttive di cui all'art. 25 del PPR.".

Alle **NOTE** si aggiunga inoltre la seguente: "Per i fabbricati di pregio e/o storicamente significativi (antecedenti il 1930), devono essere evitate modificazioni radicali alla tipologia dell'edificio quali la chiusura dei loggiati, le sopraelevazioni e gli ampliamenti. I piani interrati sono ammessi solo se già esistenti ed entro i limiti del fabbricato sovrastante. Devono essere usati materiali e colori coerenti con il contesto circostante.".

Art. 27 – Centri storici minori

Alle **NOTE** si aggiunga la seguente: "Per i fabbricati di pregio e/o storicamente significativi (antecedenti il 1930), devono essere evitate modificazioni radicali alla tipologia dell'edificio quali la chiusura dei loggiati, le sopraelevazioni e gli ampliamenti. I piani interrati sono ammessi solo se già esistenti ed entro i limiti del fabbricato sovrastante. Devono essere usati materiali e colori coerenti con il contesto circostante.".

Art. 28 – Aree NR – Nuclei Rurali

Alle **NOTE** si aggiunga la seguente: "Per i fabbricati di pregio e/o storicamente significativi (antecedenti il 1930), devono essere evitate modificazioni radicali alla tipologia dell'edificio quali la chiusura dei loggiati, le sopraelevazioni e gli ampliamenti. I piani interrati sono ammessi solo se già esistenti ed entro i limiti del fabbricato sovrastante. Devono essere usati materiali e colori coerenti con il contesto circostante.".

Art. 29 - Aree RE – Residenziali a capacità esaurita

Al punto 3 delle **NOTE**, alla dizione " – fabbricati interrati senza limiti dimensionali ... terra agraria pari a cm. 50." si aggiunga la seguente: "La realizzazione dei piani interrati deve garantire una percentuale del lotto come verde in piena terra possibilmente pari al 20% della superficie a verde complessivamente prevista."

Art. 30 – Aree REA – Residenziali a capacità esaurita in area agricola

Al punto 3 delle NOTE, alla dizione “ – fabbricati interrati senza limiti dimensionali ... terra agraria pari a cm. 50.” si aggiunga la seguente: “La realizzazione dei piani interrati deve garantire una percentuale del lotto come verde in piena terra, possibilmente pari al 20% della superficie a verde complessivamente prevista.”.

Dopo il punto 3 si aggiunga inoltre:

“- i piani interrati devono essere coerenti con la destinazione d’uso del lotto, e devono rispettare i vincoli idrogeologici e/o ambientali;”.

Art. 31 – Aree TU – Trasformazione urbanistica

Alle NOTE si aggiungano le seguenti indicazioni:

“La realizzazione dei piani interrati deve garantire una percentuale del lotto come verde in piena terra, possibilmente pari al 20% della superficie a verde complessivamente prevista.

- i piani interrati devono essere coerenti con la destinazione d’uso del lotto, e devono rispettare i vincoli idrogeologici e/o ambientali;
- l’altezza non deve essere superiore a quella degli edifici di interesse storico limitrofi.”

Art. 32 – Aree residenziali di riordino e integrazione

Al paragrafo **Prescrizioni particolari**, si aggiunga la seguente dizione: “Aree circostanti la Cascina di Campagna (o Cascina dei Conti di Castellamonte). Al fine di salvaguardare i coni visivi che riguardano la Cascina di campagna, per il suo valore di testimonianza storica del territorio rurale, si richiede di evitare la realizzazione di edifici vicini alla cascina stessa.

A tale scopo le aree RN 2, RN 28, RN 29 e RI 14 possono essere considerate come un unico ambito da attuarsi mediante SUE la cui area di concentrazione dell’edificato ricade nell’area RN2.

L’altezza degli edifici non dovrà essere superiore ai tre piani fuori terra.

Le superfici libere, attualmente delimitate come RN28, RN29, SVp24 e SVp25, devono essere considerate quale verde privato in piena terra, delimitato anch’esso quale area a rischio archeologico.”.

Art. 33 – Aree residenziali di completamento

Al paragrafo **Prescrizioni particolari**, si aggiunga la seguente dizione: “Si considerino nulle le indicazioni fornite per l’area RC 1.71, che è stata eliminata. Per l’area RC1.72 i valori dimensionali sono identici alla precedente area RN42: ST mq 3.799, SF 3.302 mq, SUL realizzabile mq 760, Potrà essere data una definizione più precisa delle superfici e dei dati dell’area mediante apposito rilievo per l’attivazione della fase attuativa.”.

Art. 34 – Aree residenziali di nuovo impianto

Al paragrafo **Prescrizioni particolari**, si inserisca la seguente dizione: “Si considerino nulli i riferimenti alle aree RN31, RN5, RN9, RN20, RN11.”.

Al paragrafo **Prescrizioni particolari**, si aggiunga la seguente dizione: “Area RN10. E’ possibile attuare l’area RN10 purché la realizzazione degli edifici sia limitata alla

parte meridionale verso la Strada provinciale 61, al fine di evitare consumo di suolo non adeguatamente motivato. Il prolungamento del profilo nord della vicina area consolidata RE 95, deve essere considerato quale limite estremo dell'area di concentrazione dell'edificato verso la campagna. La parte restante dell'area, pur contribuendo con la capacità edificatoria che le compete, è da conservarsi quale verde in piena terra.”.

Al paragrafo **Prescrizioni particolari**, si aggiunga la seguente dizione: “Aree circostanti la **Cascina di Campagna** (o Cascina dei Conti di Castellamonte). Al fine di salvaguardare i coni visivi che riguardano la Cascina di campagna, per il suo valore di testimonianza storica del territorio rurale, si richiede di evitare la realizzazione di edifici vicini alla cascina stessa.

A tale scopo le aree RN 2, RN 28, RN 29 e RI 14 possono essere considerate come un unico ambito da attuarsi mediante SUE, la cui area di concentrazione dell'edificato ricade nell'area RN2.

L'altezza degli edifici non dovrà essere superiore ai tre piani fuori terra.

Le superfici libere, attualmente delimitate come RN28, RN29, SVp24 e SVp25, devono essere considerate quale verde privato in piena terra, delimitato anch'esso quale area a rischio archeologico.”

Art. 38 – Aree II – Insediamenti produttivi esistenti in aree improprie

Al paragrafo **INTERVENTO DIRETTO**, i commi : “Ampliamento del 10% della SUL esistente con un massimo consentito di 100 mq di SUL, alla quale si somma l'eventuale ampliamento o nuova edificazione di cui al capoverso Pertinenze Residenziali.

Per motivate esigenze, non altrimenti localizzabili, e purché vengano condotti adeguati studi di clima acustico e poste in atto proporzionate mitigazioni ambientali, l'ampliamento produttivo potrà essere pari al 20% della SUL esistente.” devono essere stralciati e così riscritti: “Ampliamento del 10% della SUL esistente con un massimo consentito di 50 mq di SUL ad uso produttivo, alla quale si somma l'eventuale ampliamento di cui al capoverso Pertinenze Residenziali.

Per motivate esigenze, non altrimenti localizzabili, e purché vengano condotti adeguati studi di clima acustico e poste in atto proporzionate mitigazioni e compensazioni ambientali, l'ampliamento produttivo potrà essere pari al 20% della SUL esistente, comunque non superiore a 100 mq.”.

Art. 41 e 42

Al termine del paragrafo **Descrizione dell'area**, deve essere aggiunta la seguente dizione: “...,nonché alle prescrizioni derivanti dalla DCR n. 191-43016 del 20 novembre 2012.”.

Art. 47 – Area AT - Tutela Ripariale

Si chiede di integrare l'articolo con la seguente dizione: “Eventuali strutture edilizie, possibilmente non permanenti, devono essere coerenti con l'assetto ambientale e infrastrutturale del territorio, nonché consentite dalla classificazione idrogeologica. La possibilità edificatoria potrà essere ricavata applicando un indice territoriale pari a quello agricolo.”.

Art. 47 bis – Area T - Tutela

Si chiede di integrare l'articolo con la seguente dizione: "Eventuali strutture edilizie, possibilmente non permanenti, devono essere coerenti con l'assetto ambientale e infrastrutturale del territorio, nonché consentite dalla classificazione idrogeologica. La possibilità edificatoria potrà essere ricavata applicando un indice territoriale pari a quello agricolo."

Art. 53 – Area Campo Volo

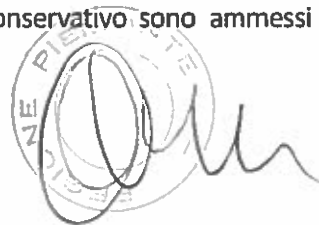
Al paragrafo **NOTE** si aggiunga la seguente specificazione: "Il cambio di destinazione d'uso deve rimanere nell'ambito delle attività aeroportuali."

NORME IDROGEOLOGICHE nell'Elaborato D Norme di Attuazione

Art. 15 – Prescrizioni idro - geologiche

L'articolo deve essere così modificato:

- Al termine del comma 2, aggiungere la seguente dizione: "In tutti i punti in cui è indicato, il D.M. 14/01/2008 deve considerarsi sostituito con il riferimento al D.M. 17/01/2018. Su tutti gli elaborati, per Classe III s.l. si intende Classe III indifferenziata ai sensi della Circ. 7/LAP del 1996."
- Il titolo del **paragrafo 3.2.3 "Torbiere ed aree limitrofe"**, deve essere modificato in coerenza con quello della Relazione geologica, e quindi sostituito da: "3.2.3 Ilc Torbiere ed aree limitrofe."
- Al **paragrafo 3.3.1 "Classe IIIa", quarto capoverso**, stralciare la frase "o in ultima analisi ad una apposita variante urbanistica ex art. 17bis LR 3/2013 s.m.i.", e sostituirla con la seguente: "... e nel caso in cui la tipologia di opere di interesse pubblico non sia individuata nel PRGC, essa dovrà essere valutata nell'ambito di un procedimento di variante urbanistica ex LR 56/77 e s.m.i."
- Al **paragrafo 3.3.1 "Classe IIIa", "Edifici sparsi ricadenti nella classe IIIa"**, sostituire i termini "classi IIIa1, IIIa2, IIIa3 e IIIa4 (esclusa la sottoclasse IIIa5)" con le parole "classe IIIa, corrispondente a quanto rappresentato nella Tav. 7 - Carta di sintesi di idoneità urbanistica".
- Al **paragrafo 3.3.2 "Classe IIIb"**, integrare la definizione della Classe IIIb3 in tabella con la seguente norma: "Sono da escludersi nuove unità abitative e completamenti".
Al termine del **paragrafo 3.3.2 "Classe IIIb"** all'ultima frase stralciare la dizione "...ex art. 17bis LR 56/77 s.m.ei.".
- Al **paragrafo 3.3.3 "Classe IIIb2", Edifici esistenti – fase transitoria, punto elenco 4**, aggiungere la seguente specificazione: "... Il restauro e il risanamento conservativo sono ammessi ma senza cambio di destinazione d'uso."
- Al **paragrafo 3.3.4 "Classe IIIb3", primo comma**, si integri l'elenco dei siti caratterizzati dalla classe IIIb3 inserendo dopo la dizione "... e lungo i rii Bertolatti, San Pietro, Gregorio e Scarola" i seguenti punti: ", nonché gli edifici ubicati in località C. Pollino esterni alla fascia B del Torrente Orco e gli edifici in località Canton Querio compresi in un settori in frana attiva."
- Al **paragrafo 3.3.4 "Classe IIIb3", "Fase transitoria", punto elenco 5**, aggiungere la seguente specificazione: "il restauro e il risanamento conservativo sono ammessi ma senza cambio di destinazione d'uso."



- Al **paragrafo 3.3.5 "Classe IIIb4"** sostituire la prima frase "Corrisponde alle aree edificate poste all'interno delle fasce A e B del PAI, in adiacenza a rii e in adiacenza o ricomprese in aree in frana" con la seguente: "Corrisponde alle aree edificate poste all'interno delle fasce A e B del PAI, quali ad esempio Case Chiria, C.na Pollino, C.na dell'Isola o C.na Cassone."
- Al **paragrafo 3.3.5 "Classe IIIb4"**, "Edifici esistenti", al termine del **punto elenco 5**, aggiungere la seguente dizione: "il restauro e il risanamento conservativo sono ammessi ma senza cambio di destinazione d'uso."
- Al termine del **paragrafo 3.3.6 "Classe III s.l."** integrare le norme per la classe III s.l. con le seguenti definizioni: "La classe III s.l. è da intendersi come una zona complessivamente in Classe IIIa con locali aree di Classe IIIb ed eventuali aree in Classe II. Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, da sviluppare nell'ambito di varianti future dello strumento urbanistico, in classe III s.l. valgono tutte le limitazioni previste per la classe IIIa."
- Al termine del **paragrafo 3.3** relativo alle classi III di idoneità geomorfologica, inserire il **nuovo paragrafo 3.4 "Cronoprogramma degli interventi di mitigazione"** contenente la seguente dizione "Il presente articolo contiene integralmente le indicazioni e le prescrizioni di cui al Capitolo 10 dell'elaborato Relazione geologica, così come corretto a seguito delle osservazioni e prescrizioni ex officio comprese nella Delibera di Giunta Regionale di approvazione del PRGC."
- Al **paragrafo 4.1 "Cambi della destinazione d'uso di immobili siti in aree pericolose"** eliminare il termine "classe IIIa" dalla dizione "... in territori pericolosi di cui alle classi III, IIIa, IIIb l.s....".
- Al **paragrafo 4.1 "Cambi della destinazione d'uso di immobili siti in aree pericolose"** al termine del **paragrafo**, inserire la seguente frase: "Nelle classi IIIb il cambio di destinazione d'uso è ammesso sulla base delle indicazioni definite dalla D.G.R. n. 64-7417 del 7/4/2014, Allegato A, parte II, paragrafo 7 'Criteri indicativi per la determinazione dell'aumento di carico antropico'."
- Al **paragrafo 4.2 "Revisione delle classi in futuri piani o varianti, con particolare riferimento alla Classe III"**, al termine del primo capoverso sostituire la frase "... con la perimetrazione di ambiti in classi di minore pericolosità (classi I e II)." con la seguente "... con la perimetrazione di ambiti in classe IIIb ed eventuali aree in classe II."
- Al **paragrafo 4.8 "Distanze dai corsi d'acqua"**, sostituire la dizione "L'ampiezza della fascia di inedificabilità lungo i corsi d'acqua è individuata dalla classe IIIa5, ..." con la seguente dizione: "L'ampiezza della fascia di inedificabilità lungo i corsi d'acqua è individuata dalla classe IIIa se ineditata e IIIb3 se edificata ...".
- Al **paragrafo 4.8**, all'elenco delle fasce di inedificabilità assoluta lungo i corsi d'acqua aggiungere i seguenti punti: "20 metri lungo il rio Gregorio e il rio Scarola e 15 metri lungo il Rio San Pietro."
- Al **paragrafo 4.8 penultimo capoverso**, eliminare la frase al termine: "le sopraindicate fasce non si applicano nel centro abitato".

Art. 53 – Area campo volo

- Al **paragrafo "Prescrizioni idrogeologiche"** sostituire la dizione "... vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77 e s.m. e i.", con il riferimento normativo vigente: "... vale quanto indicato dalla D.G.R. n. 18 – 2555 del 9/12/2015 (Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 'Disposizioni regionali in materia di semplificazione' e

sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla D.G.R. n. 64-7417 del 7/4/2014).".

RELAZIONE GEOLOGICA e allegati

Capitolo 3 – Revisioni

- Al termine del paragrafo 3.2 – Revisione 2016, si aggiunga il **paragrafo "3.3 – Revisioni ex officio ai fini dell'approvazione regionale (All. A alla DGR di approvazione)"**, contenente i seguenti paragrafi e commi relativi alle cartografie:

"In tutti gli elaborati, dove è indicato il D.M. 14/01/2008, esso deve essere sostituito con il riferimento al D.M. 17/01/2018.

Su tutti gli elaborati, per Classe III s.l. si intende Classe III indifferenziata ai sensi della Circ. 7/LAP del 1996.

TAV. 2 - Carta geomorfologica e dei dissesti

Stralciare **Il limite di confidenza per tempo di ritorno di 200 anni (Direttiva Alluvioni Medio**, non costituisce informazione utile per la rappresentazione della pericolosità già compiutamente tematizzata lungo il Torrente Orco dal PGRA e dalle Fasce Fluviali.". La dizione della legenda inerente il Limite di confidenza per $Tr = 200$ anni (Direttiva Alluvioni) dovrà essere considerata stralciata.

TAV. 7a – Carta di sintesi all'idoneità urbanistica

- L'ambito edificato compreso nella fascia B del T. Orco, ubicato in **località C.a Pollino**, ad ovest della traccia del canale scolmatore del Rio San Pietro attualmente classificato in classe IIIb4 e solo in minima parte in classe IIIb2, deve essere integralmente considerato come classe IIIb4.

- Inoltre, sempre **nello stesso ambito**, vista la campitura utilizzata per rappresentare le classi IIIb2 e IIIb3 si ritiene necessario specificare che il settore esterno alla fascia B deve essere considerato in classe IIIb3.

- L'ambito edificato ubicato in **località Case Chiria**, in prossimità del confine con il Comune di Cuorgnè, compreso nella fascia B del Torrente Orco, deve essere considerato in classe IIIb4.

- Il settore non edificato classificato in classe III s.l. ubicato a **NE di località Montebello** deve essere considerato in classe IIIa di idoneità all'utilizzazione urbanistica.

- Il settore in classe II compreso nell'area in frana FQ10 in **località Canton Querio** deve essere considerato in classe IIIa.

- Il settore compreso tra il bordo inferiore della strada Comunale del Ferrero e il limite nord della frana Canton Querio, per la sola parte inerente il singolo edificio esistente, deve essere considerato in classe IIIb2 (allegare cartografia? Passa dalla II alla III...).

- Le aree definite a "franosità potenziale" nella Tavola 2 - Carta geomorfologica e dei dissesti, sono da intendersi come una classe IIIa.

- Gli ambiti edificati classificati in classe IIIa ubicati in prossimità della scarpata rimodellata in **frazione Chiria** devono essere considerati in Classe IIIb2, così come indicato nella Tavola C.4.1

– Sovrapposizione della carta di sintesi e dell'assetto generale del piano.

- Nelle tavole urbanistiche C.4.1, C.4.2, C.4.3, C.4.4 - Sovrapposizione della carta di sintesi e dell'assetto generale del piano, lungo i confini comunali si rilevano settori a cui non è attribuita la classe di idoneità urbanistica. Nei casi dubbi o nel caso di settori che non risultino classificati nelle tavole urbanistiche si dovrà fare riferimento alla Tavola 7 – Carta di sintesi all'idoneità urbanistica.
- Qualora si verificassero discordanze tra le tavole urbanistiche di sovrapposizione della carta di sintesi e dell'assetto generale del piano e la Tavola 7 – Carta di sintesi all'idoneità urbanistica, si considerano prevalenti le indicazioni di quest'ultima."

Capitolo 9 – Carta di sintesi all'idoneità urbanistica

Il capitolo 9 deve essere modificato come indicato nel seguito:

- Nella parte iniziale, quale sesto comma, inserire la seguente dizione: "In tutti i punti in cui è indicato il D.M. 14/01/2008, esso deve essere sostituito con il riferimento al D.M. 17/01/2018."
- Su tutti gli elaborati, per Classe III s.l. si intende Classe III indifferenziata ai sensi della Circ. 7/LAP del 1996.
- Al paragrafo 9.3 "Classe III", integrare la definizione della Classe IIIb3 con la seguente norma: "Sono da escludersi nuove unità abitative e completamenti".
- Al paragrafo 9.4 "Classe IIIa", quinto capoverso stralciare la frase "o in ultima analisi ad una apposita variante urbanistica ex art. 17bis LR 3/2013 s.m.i.", e sostituirla con la seguente: "... e nel caso in cui la tipologia di opere di interesse pubblico non sia individuata nel PRGC, essa dovrà essere valutata nell'ambito di un procedimento di variante urbanistica ex LR 56/77 e s.m.i."
- Al paragrafo 9.4.5 "Edifici sparsi ricadenti nella classe IIIa", sostituire i termini "classi IIIa1, IIIa2, IIIa3 e IIIa4 (esclusa la sottoclasse IIIa5)" con la classe IIIa, corrispondente a quanto rappresentato nella Tav. 7 - Carta di sintesi di idoneità urbanistica.
- Al paragrafo 9.5 "Classe IIIb", integrare la definizione della classe IIIb3 con la seguente norma: "Sono da escludersi nuove unità abitative e completamenti".
- Al termine del paragrafo 9.5 stralciare la dizione "...ex art. 17bis LR 56/77 s.m.ei."
- Al paragrafo 9.5.4a "Edifici esistenti – fase transitoria", al termine del punto elenco 4, aggiungere la seguente specificazione: "... Il restauro e il risanamento conservativo sono ammessi ma senza cambio di destinazione d'uso."
- Al paragrafo 9.6 "Classe IIIb3" si integri l'elenco dei siti caratterizzati dalla classe IIIb3 inserendo dopo la dizione " ... e lungo i rii Bertolatti, San Pietro, Gregorio e Scarola" i seguenti punti: " , nonché gli edifici ubicati in località C. Pollino esterni alla fascia B del Torrente Orco e gli edifici in località Canton Querio compresi in un settori in frana attiva."
- Al paragrafo 9.6.1 "Fase transitoria", punto elenco 5, aggiungere la seguente specificazione: "il restauro e il risanamento conservativo sono ammessi ma senza cambio di destinazione d'uso."
- Al paragrafo 9.7 "Classe IIIb4" sostituire la prima frase "Corrisponde alle aree edificate poste all'interno delle fasce A e B del PAI, in adiacenza a rii e in adiacenza o ricomprese in aree in frana" con la seguente: "Corrisponde alle aree edificate poste all'interno delle fasce A e B del PAI, quali ad esempio Case Chiria, C.na Pollino, C.na dell'Isola o C.na Cassone."
- Al paragrafo 9.7.1 "Edifici esistenti", al termine del punto elenco 5, aggiungere la seguente dizione: "il restauro e il risanamento conservativo sono ammessi ma senza cambio di destinazione d'uso."

- Al termine del **paragrafo 9.8 "Classe III s.l."** integrare le norme per la classe III s.l. con le seguenti definizioni: "La classe III s.l. è da intendersi come una zona complessivamente in Classe IIIa con locali aree di Classe IIIb ed eventuali aree in Classe II. Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, da sviluppare nell'ambito di varianti future dello strumento urbanistico, in classe III s.l. valgono tutte le limitazioni previste per la classe IIIa".
- Al **paragrafo 9.9.1 "Cambi della destinazione d'uso di immobili siti in aree pericolose"** eliminare il termine "classe IIIa" dalla dizione "... in territori pericolosi di cui alle classi III, IIIa, IIIb l.s....".
- Inoltre, al termine del paragrafo, inserire la seguente frase: "Nelle classi IIIb il cambio di destinazione d'uso è ammesso sulla base delle indicazioni definite dalla D.G.R. n. 64-7417 del 7/4/2014, Allegato A, parte II, paragrafo 7 'Criteri indicativi per la determinazione dell'aumento di carico antropico'".
- Al **paragrafo 9.9.2 "Revisione delle classi in futuri piani o varianti, con particolare riferimento alla Classe III"**, al termine del primo capoverso sostituire la frase "... con la perimetrazione di ambiti in classi di minore pericolosità (classi I e II)." con la seguente "... con la perimetrazione di ambiti in classe IIIb ed eventuali aree in classe II".
- Al **paragrafo 9.9.8 "Distanze dai corsi d'acqua"**, sostituire la dizione "L'ampiezza della fascia di inedificabilità lungo i corsi d'acqua è individuata dalla classe IIIa5, ..." con la seguente dizione: "L'ampiezza della fascia di inedificabilità lungo i corsi d'acqua è individuata dalla classe IIIa se inedificata e IIIb3 se edificata ...".
- Sempre al **paragrafo 9.8**, all'elenco delle fasce di inedificabilità assoluta lungo i corsi d'acqua aggiungere i seguenti punti: "- 20 metri lungo il rio Gregorio e il rio Scarola e 15 metri lungo il Rio San Pietro".
- Al penultimo capoverso eliminare la frase al termine: "le sopraindicate fasce non si applicano nel centro abitato".

Capitolo 10 - "Cronoprogramma degli interventi di mitigazione"

Il capitolo 10 deve essere modificato come indicato nel seguito:

- Al **termine del primo comma** aggiungere la seguente dizione: "Il presente capitolo è da considerarsi parte integrante delle Norme di Attuazione".
- **Paragrafo 10.3 "Frane"** aggiungere il nuovo punto: "**10.3.2d Località S. Anna Boschi, Frazione Flip.** Per gli edifici classificati in classe IIIb2, oltre alle indicazioni definite al punto 10.3.2c 'Altre località', si dovrà fare riferimento alle informazioni e alle risultanze del monitoraggio della Rete Regionale di Controllo dei Movimenti Franosì – ReRCOMF, codice sito: 6CSMA.

Allegato 3 - Schede Frane

- Sotto la scritta **ALLEGATO 3 Schede frane** posta all'inizio dell'elaborato, inserire la seguente dizione: "Per quanto riguarda le schede frane che non abbiano ricadute sul territorio del Comune di Castellamonte, esse si ritengono nulle".

Allegato 7 - Relazione geologico tecnica sui siti di nuovo insediamento.

- Al **termine della Premessa** aggiungere la seguente dizione: "In tutti i punti in cui è indicato, il D.M. 14/01/2008 deve essere sostituito con il riferimento al D.M. 17/01/2018. Su tutti gli elaborati, per Classe III s.l. si intende Classe III indifferenziata ai sensi della Circ. 7/LAP del 1996".

- **Sito RN 9.** Alla voce Classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica, eliminare il riferimento alla classe IIIa.
- **Sito IN 1,** alla voce Giudizio di idoneità, aggiungere: "I settori in classe IIIa sono inedificabili."
- **Sito IN 17,** alla voce Giudizio di idoneità, aggiungere: "La porzione di area in classe IIIa è inedificabili."
- **Sito RC 1.14 (Vivario),** alla voce Classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica, aggiungere la seguente prescrizione: "Si rileva che l'area è in gran parte compresa in classe IIc. La cartografia di "Sovrapposizione della carta di sintesi" deve considerarsi stralciata. Il riferimento corretto è alla Tavola 7 – Carta di sintesi all'idoneità urbanistica."
- **Sito RN 16,** alla voce Giudizio di idoneità aggiungere la seguente prescrizione: "Il settore in classe IIIa è inedificabile. Gli interventi di mitigazione ritenuti necessari a seguito delle analisi idrauliche previste non dovranno incidere negativamente sulla aree limitrofe o condizionarne la propensione edificatoria."
- **Sito RC 1.72, Sant'Anna Boschi.** Dopo le parole "(Sant'Anna Boschi)" aggiungere la dizione: "La scheda si riferisce alla sola area precedentemente denominata RN42, pianeggiante.". Per la parte precedentemente denominata RN 43, si ribadisce quanto indicato nel parere unico di Direzione, secondo cui l'edificazione deve essere limitata alla porzione subpianeggiante corrispondente alla precedente denominazione RN 42.
- **Sito RN 36,** alla voce Giudizio di idoneità inserire la seguente norma: "Deve essere individuata una fascia di rispetto inedificabile di almeno 5 m dalla sponda esterna del canale che scorre parallelo al limite sud dell'area RN 36. E' vietata la realizzazione di vani interrati".
- **Sito RC 1.16 (Preparetto),** integrare il paragrafo "Giudizio di idoneità" con la seguente norma: "L'eventuale realizzazione del rilevato dovrà essere circoscritta all'impronta dell'edificio senza creare rilevati artificiali estesi all'intero lotto e non dovrà causare un peggioramento delle condizioni di pericolosità nelle zone circostanti".

Modifiche alle cartografie di azionamento

TAVOLE C3.1, C3.7, e C2.1

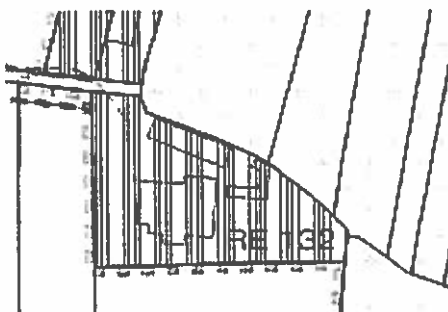
Devono essere stralciate e essere ricondotte alla destinazione **AS - Agricola di Salvaguardia ambientale** le aree **RN 5, RN 9, RN 20.**

Devono altresì essere stralciate e ricondotte alla destinazione **AS** le aree **SPv31 e SPv32.**

L'area **RI62** deve essere stralciata e ricondotta alla precedente delimitazione e denominazione area **RE132**, di cui deve altresì avere le stesse caratteristiche di superficie, delimitazione e modalità attuative. La restante parte dell'area **RI62** deve essere riportata alla destinazione Agricola di Salvaguardia ambientale.

Le aree stralciate **RN5, RN9, RN20, RI62, SPv31 e SPv32**, devono essere eliminate anche dall'elaborato "Schede quantitative dei dati di piano". In esso deve essere reinserita l'area **RE132**, come adottata con DCC n. 30 del 29.11.2013.





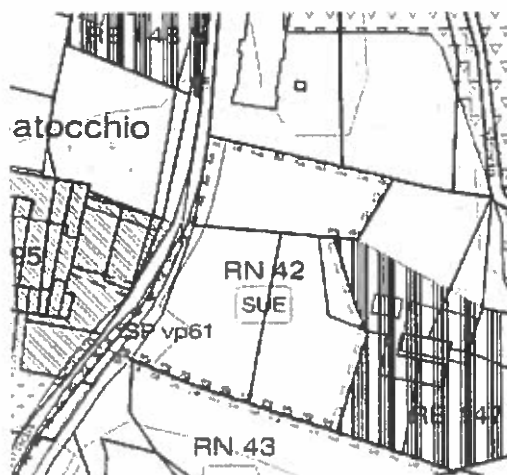
TAVOLE C3.4 e C2.2

Località Case Catocchio (Frazione sant'Anna Boschi)

Deve essere stralciata e ricondotta alla destinazione Agricola di Salvaguardia ambientale AS l'area denominata RC 1.71.

L'area RC 1.72 deve essere stralciata e ricondotta alla destinazione Agricola di Salvaguardia ambientale AS per la parte sud, corrispondente alla precedente denominazione RN43.

Nell'elaborato "Schede quantitative dei dati di piano" i valori attuali dell'area RC1.72 devono essere stralciati e sostituiti dai valori relativi all'area RN42, come adottata con DCC n. 30 del 29.11.2013.



TAVOLE C3.2 e C2.1

L'area RN11 deve essere stralciata e ricondotta alla destinazione Agricola di Salvaguardia ambientale.

Coerentemente dovranno essere eliminati e/o modificati dall'elaborato "Schede quantitative dei dati di piano" le indicazioni e i valori inerenti l'area RN11.

TAVOLE C3.1 e C2.1

Deve essere stralciata l'area **RN31** e ricondotta alla destinazione **AS - Agricola di Salvaguardia ambientale**.

Coerentemente dovranno essere stralciati anche le definizioni e i valori contenuti nell'elaborato "Schede quantitative dei dati di piano" relativamente all'area **RN31**.

Modifiche alle cartografie di perimetrazione

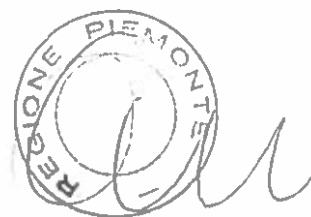
Si considerino così modificate le seguenti tavole:

- **Tav. C9.1.1, strada comunale Castelnuovo, cascina Salto** (tav. C3.2 di azionamento); la cascina si consideri esclusa dalla perimetrazione;
- **Tav. C9.1.1, frazione Sant'Antonio**, (tav. C3.7 di azionamento) lungo la SP 222 (Strada per Castellamonte); la perimetrazione si intende **limitata alle aree RE188 e RE173**. Restano quindi escluse in quanto aree di frangia le aree RC1.12, RI17, RE174, RE29, RE185.

Lungo lo stesso asse viario sono **escluse dalla perimetrazione le aree Stazione di servizio, II1, RE30, RI15, NR12**;

- **Tav. C9.1.2, frazione Sant'Anna**, (tav. C3.4 di azionamento): considerata la scarsa densità abitativa e la presenza preponderante della fascia inedificabile di rispetto cimiteriale, l'area si ritiene di frangia. La frazione non è quindi da considerarsi perimetrata;
- **Tav. C9.1.4, frazione Massoglia**, la perimetrazione proposta comprende anche un'ampia zona attraversata dalla via Pranzalito con destinazione agricola a salvaguardia ambientale (tav. C3.6 di azionamento). Devono quindi **essere considerate escluse dalla perimetrazione le aree classificate quali AS – Aree di salvaguardia ambientale**, localizzate a sud est della frazione Massoglia, comprese tra le zone di PRG denominate RE166, RE200, RE201, RE215.

Il Dirigente del Settore
arch. Leonello SAMBUGARO
(Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)







Direzione AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

DETERMINAZIONE NUMERO: 7

DEL: 11 SET 2016

Codice Direzione: A16000

Codice Settore: A1605A

Legislatura: 10

Anno: 2016

Oggetto

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa alla Variante generale al PRGC del Comune di Castellamonte (TO). Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

Il Comune di Castellamonte ha predisposto il progetto di Variante generale al PRGC e lo ha adottato nella versione definitiva con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 12 dicembre 2012 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.11.2013; successivamente, ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ai fini dell'approvazione del nuovo Piano da parte della Giunta regionale.

La Variante al PRGC rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e pertanto è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le modalità operative previste dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS (d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12- 8931).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. e dall'articolo 3bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, secondo quanto disposto dall'atto di indirizzo regionale citato.

Il processo di VAS è iniziato in fase di elaborazione del progetto preliminare di Piano con la consultazione dell'Autorità competente per la VAS e dei soggetti competenti in materia ambientale sul documento tecnico preliminare, ai fini della specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale.

A seguito dell'adozione del Piano nella versione preliminare con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 12 dicembre 2011, gli elaborati tecnici sono stati inviati ai soggetti competenti in materia ambientale, ai fini dell'espressione del previsto parere di competenza e sono stati pubblicati ai fini della consultazione del pubblico e del pubblico interessato.



La documentazione adottata in via definitiva dal Comune con la citata DCC n. 66 del 12 dicembre 2012, pervenuta in Regione in data 4 aprile 2013 per l'avvio delle procedure di valutazione ambientale e approvazione definitiva del Piano, è stata esaminata dalla struttura competente al fine di verificarne la completezza. In data 11 marzo 2014, il Comune ha provveduto ad inviare gli atti integrativi richiesti, che hanno comportato la riadozione del progetto definitivo di Piano con la citata DCC n. 30 del 29.11.2013.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione del parere motivato in merito alla sostenibilità ambientale del Piano, è stato attivato l'Organo tecnico regionale per la VAS, individuando le Direzioni regionali *Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Competitività del sistema regionale e Opere pubbliche, difesa suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica* quali strutture regionali interessate all'istruttoria, di concerto con il Settore regionale responsabile dell'istruttoria urbanistica per i piani comunali del territorio della Provincia di Torino.

La Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e degli approfondimenti valutativi ritenuti necessari; essa comprende i contributi della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, della Direzione Agricoltura, nonché il parere del Settore Biodiversità e aree naturali, in merito all'incidenza delle previsioni di Piano rispetto alla Rete Natura 2000.

Visti i contenuti del Piano e le analisi e valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Castellamonte e considerati gli approfondimenti istruttori dell'Organo tecnico regionale ritenuti necessari, si ritiene che debbano essere risolte le criticità ambientali rilevate e migliorati i profili di sostenibilità ambientale del Piano, tenendo conto delle considerazioni valutative, delle osservazioni e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica allegata.

Conseguentemente, si ritiene necessario che nella fase di revisione del Piano, prevista dal comma 2 dell'articolo 15 del d.lgs. 152/2006, il Comune, in qualità di autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre modifiche e integrazioni del Piano finalizzate a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni prescrittive contenute nella relazione tecnica allegata.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti:

- il decreto legislativo n. 152 del 2006,
- la legge regionale n. 40 del 1998,
- la deliberazione di Giunta regionale n. 12-8931 del 2008,
- la legge regionale n. 23 del 2008,
- gli strumenti di programmazione e pianificazione sovra-ordinati riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

DETERMINA

di esprimere, relativamente alla Variante generale al PRGC del Comune di Castellamonte (TO), in qualità di Autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, con le indicazioni e prescrizioni dettagliatamente descritte nella Relazione

ID: CASTELL 6045-983-37376



istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;

di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e di migliorare i profili di sostenibilità ambientale dello strumento urbanistico, provveda alla revisione del Piano prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni e indicazioni prescrittive contenute nella relazione tecnica allegata;

di trasmettere al Comune di Castellamonte e al Settore Copianificazione urbanistica area Nord-Ovest copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza;

di disporre che nei successivi atti di adozione e approvazione del Piano sia data menzione degli esiti del procedimento di VAS;

di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati e sia disposta la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

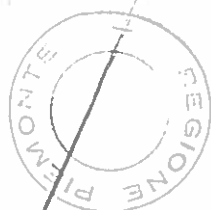
Il Dirigente
(ing. Aldo LEONARDI)

I Funzionari estensori

Raffaella Delmastro

Lorenza Racca





Allegato

Comune di CASTELLAMONTE (TO) – Variante Generale al PRGC
Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
Fase di valutazione

Relazione istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico Regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante Generale al PRGC del Comune di Castellamonte.

La Variante Generale al PRGC rientra nel campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e, pertanto, è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica, secondo le modalità operative previste dall'atto di indirizzo regionale in materia di VAS (DGR n. 12- 8931 del 9 giugno 2008).

L'Autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il proprio parere motivato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata DGR e dall'articolo 3 bis della l.r. 56/1977, è la Regione in quanto Amministrazione preposta all'approvazione del Piano.

La Regione svolge le funzioni di autorità preposta alla VAS tramite l'OTR, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 40/1998, secondo quanto disposto dalla citata DGR 12-8931 del 9 giugno 2008.

Il processo di VAS è iniziato con la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale (RA), finalizzata alla consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale in merito al Documento Tecnico Preliminare.

In tale fase sono pervenuti i contributi della Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto ambientale e di Arpa Piemonte - Dipartimento provinciale di Torino.

Il Comune di Castellamonte ha adottato il Piano nella versione preliminare con DCC n. 65 del 12.12.2011 e, dopo la fase di pubblicazione, ha ottenuto i pareri di competenza formulati dai soggetti competenti in materia ambientale (Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto ambientale, Arpa Piemonte – Dipartimento Provinciale di Torino).

Il progetto di Piano nella versione definitiva è stato adottato con DCC n. 66 del 12.12.2012 e, successivamente, il Comune ha provveduto all'invio della documentazione alla Regione, ove è pervenuta in data 04.04.2013.

A seguito della ricezione della pratica, l'allora competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio ha indetto una riunione per l'esame

22/04/2013
2013/04/22
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013



congiunto della completezza degli atti, svoltasi presso gli uffici della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia in data 07.05.2013.

In data 30.07.2013, si è svolto un tavolo tecnico tra il Comune di Castellamonte e gli allora Settori regionali Valutazione di Piani e Programmi e Compatibilità ambientale e Procedure integrate, volto a definire le specifiche integrazioni da apportare al Rapporto Ambientale.

La pratica, a seguito dell'invio in data 11.03.2014 da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, che hanno comportato la riadozione del progetto definitivo con DCC n. 30 del 29.11.2013, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria a decorrere dal 17.03.2014.

Ai fini della presente relazione, è stato attivato, secondo quanto disposto dalla DGR 12-8931 del 09.06.2008, l'Organo Tecnico Regionale per la VAS, individuando le Direzioni Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Agricoltura, Competitività del Sistema regionale e Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica quali strutture regionali interessate all'istruttoria.

La relazione istruttoria è stata redatta sulla base dell'analisi della documentazione pervenuta e di ulteriori approfondimenti valutativi ritenuti necessari. Comprende i contributi della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, della Direzione Agricoltura, nonché il parere del Settore Biodiversità e Aree naturali, in merito all'incidenza delle previsioni di Piano rispetto alla Rete Natura 2000.

L'OTR per la VAS ha svolto l'istruttoria tecnica di concerto con il Settore regionale Copianificazione urbanistica Area Nord-Ovest.

2. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

2.1 Corrispondenza con all. VI del d.lgs. 152/2006 e completezza della documentazione trasmessa.

La documentazione pervenuta relativa all'adozione del Progetto Definitivo della Variante Generale al PRGC comprende il Rapporto Ambientale (RA), la cui impostazione metodologica risulta parzialmente conforme al d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il RA è comprensivo della Sintesi non tecnica e del Piano di monitoraggio ed è accompagnato dalla relazione che, in funzione di supporto per la stesura della Dichiarazione di Sintesi da parte dell'Autorità Competente, descrive come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano.

Si segnala che il paragrafo 4 del RA, pagg. 10-22, sintetizza gli esiti della fase di specificazione, ma non è aggiornato rispetto alle controdeduzioni alle osservazioni degli enti ambientali coinvolti in fase di Progetto Preliminare (Provincia di Torino, Arpa Piemonte).

Per gli eventuali approfondimenti, si ritiene opportuno segnalare quanto segue in merito all'individuazione degli obiettivi e delle azioni, all'analisi di coerenza esterna ed interna, alla valutazione delle alternative, alle misure di mitigazione e compensazione, al piano di monitoraggio.

2.2 Obiettivi e azioni di tutela ambientale della Variante Generale

Il par. 9 del RA delinea gli obiettivi di tutela ambientale del Piano:



- tutela degli ambiti territoriali di elevato valore ambientale, attraverso idonei strumenti di pianificazione;
- salvaguardia del suolo e delle risorse idriche sotterranee, mediante la realizzazione di aree per attività industriali ed artigianali dotate di idonee misure di prevenzione;
- miglioramento della qualità dell'aria, attraverso la razionalizzazione della viabilità locale;
- tutela e salvaguardia del paesaggio, conseguente ad un'attenta distribuzione delle volumetrie residenziali e all'imposizione di vincoli relativi alle caratteristiche architettoniche degli edifici di nuova costruzione.

Tali obiettivi strategici di sostenibilità derivano a loro volta da obiettivi di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale dettati rispettivamente da Direttive, Libro Verde, strategie, piani e programmi sovraordinati.

Non risultano, tuttavia, esplicitate le azioni di tutela ambientale della Variante, né gli obiettivi risultano associati alle azioni di Piano in un quadro, anche sintetico, che consenta di associare a ciascun obiettivo una o più azioni che portino al suo raggiungimento.

2.3 Analisi di coerenza esterna e interna

L'analisi di coerenza esterna verticale, presentata nel RA al paragrafo 5.4 "Inquadramento programmatico", fornisce un inquadramento molto dettagliato del territorio comunale rispetto ai piani sovraordinati e settoriali presi in considerazione.

L'analisi tuttavia non mette in relazione gli obiettivi della Variante Generale con quelli dei differenti piani, evidenziando i casi di incongruenza o congruenza, al fine di valutare con maggiore efficacia la sostenibilità delle scelte effettuate dall'Amministrazione rispetto agli strumenti di pianificazione esaminati.

Come accennato al precedente par. 2.1, non essendo esplicitate nel RA le previsioni specifiche della Variante, manca di fatto un'analisi di coerenza interna finalizzata a verificare l'esistenza di logicità tra obiettivi generali, obiettivi di sostenibilità ambientale, azioni della Variante e set di indicatori definito per accompagnarne il percorso attuativo.

Politica Agricola Comune (PAC) e Piano di Sviluppo Rurale (PSR)

Relativamente alle politiche agricole, gli strumenti di pianificazione ed indirizzo di riferimento sono rappresentati essenzialmente dalla Politica Agricola Comune¹ (di seguito PAC), di cui il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) rappresenta il 2° pilastro. La PAC nasceva nel 1957 e si poneva diversi obiettivi, tra i quali pare opportuno ricordare lo sviluppo dell'agricoltura e il raggiungimento dell'autosufficienza alimentare. A partire dalla fine degli anni '90 e dall'inizio del nuovo millennio, di fronte alle crescenti preoccupazioni di carattere ambientale ed alla contestuale presa d'atto degli effettivi molteplici servizi di pubblica utilità svolti dal comparto agricolo, si è avviato un processo di riforma della PAC che, attraverso le programmazioni passate 2007/2013 e quelle in atto 2014/2020, ha confermato alcune importanti linee d'azione che pare opportuno evidenziare.

¹ Costituiscono utile riferimento normativo i seguenti testi: Reg. CE 2012/2006 del 19/12/2006, il Reg. CE n. 73/2009 del 19/01/2009, il Reg. CE n. 74/2009 del 19/01/2009 ed i Reg. UE n. 1303/2013, n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013, n. 1310/2013, tutti del 17/12/2013.



Tra le finalità della PAC, oltre a ribadire la necessità di garantire l'alimentazione dei cittadini sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, si riconoscono importanti funzioni di salvaguardia dell'ambiente e di contrasto al dissesto idrogeologico, nonché la preservazione delle comunità rurali e del paesaggio; l'agricoltura è intesa non solo come attività produttiva, ma è soprattutto fonte di beni pubblici. Senza l'agricoltura i costi per garantire i beni pubblici da essa forniti risulterebbero molto più elevati per il contribuente. La Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo – COM(2010)672/5 identifica tre obiettivi strategici:

- preservare il potenziale di produzione alimentare dall'UE secondo criteri di sostenibilità, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare a lungo termine per i cittadini europei e contribuire a soddisfare la domanda mondiale di prodotti alimentari, che secondo le stime della FAO dovrebbe subire un incremento del 70% da qui al 2050;
- sostenere le comunità agricole la cui gestione attiva delle risorse naturali mediante l'agricoltura costituisce uno strumento importante per preservare il paesaggio rurale, lottare contro la perdita di biodiversità, favorire l'adeguamento al cambiamento climatico e mitigarne gli effetti;
- preservare la vitalità delle comunità rurali in considerazione del fatto che una riduzione significativa della produzione locale avrebbe inoltre un'incidenza sulle emissioni di gas serra e sui paesaggi locali caratteristici.

È interessante notare come, se da un lato il cambiamento climatico influirà negativamente sulle rese delle produzioni agricole, l'aumento della popolazione globale invece determinerà una crescita significativa della richiesta di prodotti alimentari negli scenari futuri: risulta quindi evidente quale sia l'importanza strategica della conservazione dei suoli ad uso agricolo.

Piano Territoriale Regionale (PTR)

Nel rimandare al successivo par. 3.2 "Suolo", pare opportuno evidenziare che il PTR non è stato preso in considerazione in modo esaustivo, al fine di garantire una corretta valutazione degli aspetti legati all'agricoltura ed al consumo di suolo.

Relativamente alla coerenza con il nuovo PTR, alcune previsioni della Variante in esame paiono in contrasto con gli artt. 24 e 26, che individuano come obiettivi prioritari del PTR la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura, nonché la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo.

L'art. 26 definisce che, nei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (tra cui quelli ricadenti in I, II e III classe di capacità d'uso dei suoli), le politiche e le azioni devono essere volte a garantire la permanenza ed il potenziamento delle attività agricole, a valorizzare i prodotti agroalimentari e i caratteri dell'ambiente e del paesaggio rurale, a limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, a valorizzare le capacità produttive del comparto agricolo, a favorire il turismo rurale e la diversificazione dell'economia rurale.

Le direttive di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo specificano che in tali territori "le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse" e che "la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso".

L'art. 31 del PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per la quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia volte



al contenimento del suo consumo e individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare il consumo di suolo.

Il comma 9, tra le direttive, specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo a fronte della dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

Al contrario, nel territorio comunale di Castellamonte, sulla base dell'analisi degli elaborati progettuali, delle foto aeree e da sopralluoghi effettuati, emerge che molte aree che hanno già variato la loro destinazione d'uso (ad es. sono già passate da agricolo a residenziale) di fatto sono ancora agricole e pertanto pare difficilmente giustificabile la necessità di ulteriori trasformazioni quando quelle previste in passato non sono ancora state attuate o pienamente sfruttate.

Il comma 10 definisce inoltre che, in assenza di soglie massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni, "le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente".

Dall'esame del documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" pubblicato sul sito web della Regione Piemonte, che riporta i dati, suddivisi per Province, delle superfici relative al consumo di suolo complessivo per ogni Comune, le previsioni urbanistiche previste dalla Variante Generale proposta superano la soglia del 3%.

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

Si ricorda all'Amministrazione comunale di verificare che i contenuti dello strumento urbanistico non siano in contrasto con le prescrizioni in salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale (prescrizioni degli artt. 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Nda e prescrizioni d'uso, di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del d.lgs. 42/2004, riportate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte), adottato con DGR n. 20-1442 del 18.05.2015 "Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - L.r. 56/1977 e s.m.i.", provvedendo, se del caso, a rendere coerenti i contenuti dello strumento con le prescrizioni del PPR².

In particolare, il territorio di Castellamonte è interessato da aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., descritte nella parte seconda del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte e soggette alle prescrizioni degli artt. 14 "Sistema idrografico" e 16 "Territori coperti da foreste e boschi" delle Nda. Per l'individuazione dei beni paesaggistici si rimanda alla Tavola P2 "Beni paesaggistici".

2.4 Valutazione delle alternative

Il RA fornisce un'analisi delle possibilità di sviluppo, promosse attraverso lo strumento urbanistico, limitatamente alla localizzazione degli insediamenti produttivi (§ 10.1) e delle infrastrutture viarie (§ 10.2), ma non una trattazione inerente le opzioni valutate per le

² Si segnala, quale riferimento, il documento "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del Piano Paesaggistico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-1442".

Il provvedimento, adottato con DGR n. 31-2530 in data 30.11.2015, è stato pubblicato sul BUR n. 49, Supplemento ordinario n. 1, dell'11.12.2015 ed è scaricabile al seguente link:

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/49/suppo1/index.htm#PIANIFICAZIONE_TERRITORIALE



nuove espansioni di carattere residenziale (LCC, RC, RI e RN), né per gli ambiti a servizi pubblici.

Il RA, inoltre, non descrive compiutamente la caratterizzazione dello stato attuale e lo scenario zero o scenario di riferimento, che dovrebbe riportare l'evoluzione della trasformazione del territorio previsto dal solo PRGC vigente. A tal proposito, è possibile affermare che il grado di attuazione del PRGC vigente emerge esclusivamente dagli elaborati cartografici. Da questo scenario di riferimento si sarebbe dovuti partire per delineare le cosiddette alternative, giustificando l'alternativa rappresentativa della Variante in esame.

2.5 Interventi di mitigazione e compensazione ambientale: ricadute normative delle valutazioni ambientali

Ai fini di una maggior sostenibilità ambientale del Piano, si rimanda alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi 3.2 – 3.8 riguardo alle misure mitigative e compensative per ciascuna componente ambientale, con le quali modificare e/o integrare le NdA.

2.6 Piano di monitoraggio

Come si evince dall'apposito fascicolo "Monitoraggio ambientale", l'attuale impostazione del Piano di Monitoraggio prevede una serie di indicatori di stato finalizzati a descrivere le condizioni di qualità delle varie componenti ambientali e indicatori prestazionali che permettono di verificare il raggiungimento degli obiettivi in termini di efficacia, anche in rapporto alle risorse impiegate (efficienza).

Nel valutare positivamente il programma di monitoraggio proposto, si evidenzia che i risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi, annualmente, entro il mese di gennaio, alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio per via telematica.

Si ritiene pertinente riferire la periodicità di rilevazione di tutti gli indicatori all'"annualità" in quanto più efficaci per valutare le previsioni urbanistiche dell'Amministrazione.

Si reputa opportuno segnalare, inoltre, che gli indicatori scelti dovrebbero essere esclusivamente quelli agevolmente misurabili avvalendosi di banche dati in possesso dell'Amministrazione comunale (ad esempio, per l'indicatore n. 8 – apparati protettivi del paesaggio urbano - non sono riportati né la fonte e la modalità di reperimento del dato, né il responsabile del rilevamento, che si immagina sia l'Ufficio Tecnico comunale).

Per l'indicatore n. 18 descritto nelle "specifiche tecniche ed informazioni aggiuntive" non paiono essere pertinenti i richiami ai successivi indicatori nn. 33 e 34 che non compaiono in elenco (crf. § 3.1).

Il set di indicatori proposti dovrà essere integrato mediante i seguenti indici:

- *indice funzionale alla valutazione delle ricadute generate dall'attuazione della Variante sulla componente scenico-percettiva*, ossia sul livello di organizzazione del paesaggio comunale e sulla sua qualità scenica. Dovranno essere individuati, su apposita cartografia, alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ecc.), sia di vulnerabilità visiva. Il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti prescelti e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi;
- *indice di consumo di suolo reversibile*, illustrato nella tabella di seguito riportata.



Tale indicatore fa parte di un set di strumenti di analisi e valutazione relativi alla misurazione del consumo di suolo e dei concomitanti processi di frammentazione ambientale e di dispersione dell'urbanizzato, predisposto dalla Regione Piemonte, per garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione. La loro applicazione dovrà costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio, riferito all'intero territorio comunale, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione di strumenti urbanistici successivi.

Per un approfondimento su tali indici, in parte già presenti nel Piano di monitoraggio, e sui loro riferimenti teorici e metodologici si rimanda alla citata pubblicazione "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte".

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
CSR = (Scr/Str)x100	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

3. ASPETTI AMBIENTALI, TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

3.1 Sintesi puntuale delle criticità

Dalla lettura del RA emergono i principali obiettivi e azioni della Variante Generale al PRGC che potrebbero avere effetti significativi in relazione alle peculiarità ambientali del territorio comunale.

Dal momento che il processo di VAS ha la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile, analizzando, fin dalla fase preparatoria del piano, gli effetti ambientali significativi che potrebbero derivare dall'attuazione delle previsioni e ricercando alternative o, in seconda istanza, misure di compensazione e mitigazione efficaci, la tabella che segue sintetizza le principali criticità ambientali e paesaggistiche connesse alle scelte dello strumento urbanistico. Le previsioni sono identificate dalle sigle adottate nelle tavole della Variante Generale al PRGC.

Nel dettaglio, la tabella distingue le seguenti tipologie di "criticità/sensibilità":

nel primo caso (terza colonna) sono evidenziate le criticità/sensibilità di carattere ambientale e paesaggistico che, nelle successive fasi di definizione del Piano, dovranno condurre ad un ripensamento delle previsioni in relazione all'entità delle problematiche riscontrate (eventuale eliminazione, rimodulazione/riduzione dell'estensione superficiale, rilocalizzazione, ...);



- nel secondo caso (quarta colonna) sono segnalate, qualora siano confermate le relative previsioni di Piano, le criticità e sensibilità mitigabili o compensabili, al fine di integrare l'apparato normativo con indicazioni o prescrizioni di carattere compensativo, mitigativo e/o progettuale volte a ridurre le ricadute ambientali e paesaggistiche delle previsioni proposte.

In entrambi i casi, le successive scelte di Piano dovranno essere il risultato di approfondimenti valutativi calibrati tenendo conto anche degli effetti cumulativi e sinergici delle previsioni nel loro insieme.

Tutte le criticità elencate nello schema seguente saranno ampiamente illustrate ai successivi punti della parte 3 del presente contributo (paragrafi 3.2 - 3.8), dove verranno approfondite anche tematiche non esplicitamente richiamate in tabella, che coinvolgono trasversalmente tutte le previsioni di Piano.

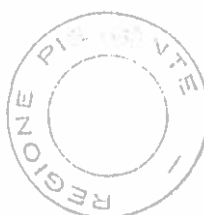
Si precisa che la tabella non contempla in maniera esaustiva le previsioni relative alla viabilità, per le quali sono state formulate specifiche osservazioni in calce.

Tabella di sintesi delle criticità

Area	Destinazione d'uso prevista o confermata	Criticità/Sensibilità che richiedono la revisione delle previsioni	Criticità/Sensibilità che richiedono la definizione di attenzioni e misure di mitigazione/ compensazione da integrare a livello procedurale, progettuale e/o normativo
RN9, RN20, RN5, RN32, ASP1	Aree residenziali di nuovo impianto e a servizi	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (II classe) Avanzamento del fronte edificato in area integra con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	
RC1.22, RC1.24, RC1.25, RC2.14, LCC1, LCC9	Aree residenziali di completamento e lotti di completamento collinare	Incremento del sistema delle barriere antropiche con aggravamento dei processi di frammentazione ambientale e paesaggistica e definitiva occlusione di possibili varchi residuali per la fauna	
RN40, RN18, RN16	Aree residenziali di nuovo impianto	Incremento del sistema delle barriere antropiche con aggravamento dei processi di frammentazione ambientale e paesaggistica e definitiva occlusione di possibili varchi residuali per la fauna	Classe di soggiacenza della falda compresa tra 0 e 5 metri

segue...

AM



12

Area	Destinazione d'uso prevista o confermata	Criticità/Sensibilità che richiedono la revisione delle previsioni	Criticità/Sensibilità che richiedono la definizione di attenzioni e misure di mitigazione/ compensazione da integrare a livello procedurale, progettuale e/o normativo
RN42, RN43, RN44, RN45	Aree residenziali di nuovo impianto	Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	
RC27, RN24 e relativa viabilità	Aree residenziali di completamento e nuovo impianto	Avanzamento del fronte edificato in area integra con conseguente creazione di aree agricole intercluse	Classe di soggiacenza della falda compresa tra 0 e 5 metri (RN24)
RN10, RN11	Aree residenziali di nuovo impianto		Accostamento critico a insediamento produttivo consolidato
IN1 e relativa viabilità	Area produttiva di nuovo impianto	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (II classe)	
		Sfrangiamento in area libera con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale e creazione di aree agricole intercluse	
		Innesco di possibile avanzamento del fronte edificato in area integra esternamente alla nuova circonvallazione	
SPt, SPvp48	Aree a servizi pubblici	Consumo di suolo agricolo irriguo ad elevata capacità d'uso (II classe)	
		Avanzamento del fronte edificato in area integra con conseguente incremento dei processi di frammentazione paesaggistica e ambientale	
RI10, RI43, RC1.14, RC1.27, RC1.50, IN13, RC1.52, RN41, RC1.16	Aree residenziali di completamento di nuovo impianto, di riordino e integrazione		Classe di soggiacenza della falda compresa tra 0 e 5 metri



Orn

3.2 Suolo

Il territorio del Comune di Castellamonte presenta una morfologia prevalentemente pianeggiante, caratterizzata dalla presenza di seminativi nella zona pedemontana, e collinare nelle porzioni più settentrionali del territorio comunale, dove si rileva la presenza di un'estesa copertura boscata e di superfici più limitate di seminativi, prati e vigne. Il territorio mostra spiccate connotazioni agricole ed è servito, soprattutto nella parte pianeggiante, da una diffusa ed efficiente rete irrigua.

Al fine di valutare l'incidenza delle proposte urbanistiche della Variante Generale sulle aree agricole irrigue e sui suoli ad elevata potenzialità produttiva, nell'ambito dell'istruttoria regionale, le previsioni sono state confrontate con le informazioni relative alla capacità d'uso dei suoli (versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000, redatta da IPLA e Regione Piemonte nel 2010, consultabile e scaricabile dal sito http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm) ed alle infrastrutture ed aree irrigue (consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/sibi_web/).

A seguito di tale verifica, si rileva che, come correttamente indicato anche nell'ambito del RA, il territorio di pianura del Comune di Castellamonte è caratterizzato dalla presenza di suoli che rientrano prevalentemente in seconda ed in terza classe di capacità d'uso dei suoli ed in classi superiori per la parte collinare.

Tra gli elaborati della Variante è presente una relazione pedologica redatta secondo le linee guida proposte dalla Regione; le indagini di dettaglio effettuate comportano localmente la riclassificazione della capacità d'uso di alcune aree rispetto a quanto indicato dalla Carta di Capacità d'uso dei Suoli del Piemonte.

Si evidenzia che tale documentazione pedologica deve essere validata attraverso un iter istruttorio specifico da parte della Direzione Agricoltura.

Pertanto anche nel caso in cui venisse validato l'affinamento a scala locale rispetto alle indicazioni della Carta di Capacità d'uso dei Suoli mediante la riclassificazione locale di alcune porzioni di territorio, permangono le attenzioni normative ed ambientali che sono state più volte evidenziate nel presente contributo istruttorio.

Dall'esame delle informazioni contenute nel Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione, il territorio comunale di Castellamonte risulta essere servito da infrastrutture irrigue consortili gestite dal Consorzio dei Canali del Canavese, Via Trieste 22/A - 10014 - Caluso (TO).

Dalle analisi effettuate emerge, inoltre, che l'attuazione delle previsioni del Piano comporterebbe la nuova urbanizzazione di circa 37 ha di suoli liberi, pari ad un aumento dell'8% circa della superficie urbanizzata attuale (CSU), come definita dal manuale del Monitoraggio del Consumo di Suolo in Piemonte. Si rileva pertanto un moderato sfioramento della soglia prevista dall'art. 31 del PTR.

Il principale aspetto di criticità delle previsioni della Revisione generale proposta in termini di consumo di suolo consiste nell'individuazione di nuove aree di espansione dell'urbanizzato (residenziale, produttivo, servizi e viabilità) nell'ambito di terreni agricoli ad elevata capacità d'uso del suolo.

Si rimanda alla tabella al paragrafo 3.1 per l'individuazione dei principali aspetti di criticità relativi alla componente suolo, di seguito dettagliati.

Per quanto concerne le infrastrutture viarie, in particolar modo i nuovi tracciati



nell'intorno del cimitero comunale e di accesso alla "porta est", dovranno essere rivalutati in base alla reale funzionalità del tracciato, al consumo di suolo relativo, alla frammentazione del territorio e della rete ecologica e alle interferenze con elementi ambientali di pregio.

Consumo di suolo agricolo a elevata potenzialità produttiva

Il consumo di suoli ad elevata capacità d'uso è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo. La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

Il suolo fertile pianeggiante è dunque una risorsa limitata e preziosa che deve essere oggetto di un'attenta pianificazione. La sensibilità e la consapevolezza della necessità di porre un freno all'impiego e all'impermeabilizzazione del suolo, maturate negli ultimi anni, devono quindi tradursi in atti concreti volti alla conservazione della risorsa suolo, soprattutto nei contesti in cui i terreni sono particolarmente fertili e in cui si localizzano produzioni agricole ed agroalimentari di pregio.

A tal proposito, si sottolinea che già il Piano Territoriale Regionale del 1997 relativamente ai suoli ad eccellente produttività, ascrivibili alla prima ed alla seconda classe di capacità d'uso, evidenziava che "le politiche territoriali regionali e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli".

Il nuovo PTR (approvato con DCR n. 122-29783 del 21.07.2011), oltre a porsi come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo (art. 31), tutela i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (artt. 24-26), in particolare se ricadenti nella prima e nella seconda classe di capacità d'uso dei suoli. Il comma 2 dell'art. 26 precisa che la tutela si applica anche ai territori ricadenti in terza classe di capacità d'uso dei suoli, qualora i territori in prima classe siano assenti o inferiori al 10% del territorio comunale.

Nello specifico caso del Comune di Castellamonte poiché i suoli di I° classe non sono presenti, le stesse norme di tutela che regolano le attività sui suoli di I° e II° classe si applicano anche ai suoli di III° classe.

L'art. 43 della l.r. 3/2015 introduce alcune modifiche alla l.r. 56/1977, tra le quali pare opportuno evidenziare quelle relative all'art. 1, comma 1: "la Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge, la tutela e la limitazione del consumo del suolo al fine di giungere all'obiettivo di un consumo zero e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, commerciali turistico-ricettivi [...]"

La nuova versione dell'art. 1, comma 1, punto 4 della l.r. 56/1977 indica tra le finalità della legge "la piena e razionale gestione delle risorse, volta al mantenimento qualitativo e quantitativo del loro livello complessivo, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni ulteriore consumo di suolo."

Le indicazioni degli strumenti sovraordinati in merito al consumo di suolo sono ribadite dalla ricerca scientifica anche in relazione ai *cambiamenti climatici*. Secondo il recente "Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia", elaborato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito anche MATTM) del 2014, "gli insediamenti urbani rappresentano nel contempo i maggiori responsabili e le principali vittime dei cambiamenti climatici". Nel medesimo Rapporto relativamente al consumo di suolo si afferma: "la



continua crescita del consumo di suolo e la gravità della progressiva diminuzione della risorsa suolo è principalmente concentrata (ISPRA, 2014) nelle aree metropolitane (dove è più alta la percentuale di suolo coperto da costruzioni) e nelle aree periurbane interessate da strutture industriali, commerciali e infrastrutture di trasporto". Relativamente al comparto agricolo il Rapporto del MATTM riporta: "il settore agricolo e conseguentemente quello agro-alimentare andranno incontro ad un generale calo delle capacità produttive al quale sarà strettamente legata anche una possibile diminuzione delle caratteristiche qualitative del prodotto, con conseguenze particolarmente negative nelle produzioni di qualità".

Sulla base di queste significative affermazioni, si ribadisce l'opportunità di valutare l'effettiva esigenza dell'insieme delle nuove espansioni urbane proposte, al fine di limitare la sottrazione di risorse fondamentali per la collettività, per di più in un contesto di futura evoluzione climatica che vedrà l'agricoltura sottoposta a criticità e pressioni che mai si erano verificate negli ultimi decenni.

Consumo di suolo e attività agricole

Gli elaborati progettuali non forniscono una descrizione esaustiva del comparto agricolo; le compensazioni proposte nel RA non contengono indicazioni circa le eventuali azioni da perseguire per compensare le inevitabili perdite di produzione agricola derivanti dall'attuazione delle previsioni di piano. A tale proposito si evidenzia nel RA la mancanza di dati in ordine alla quantificazione delle perdite di produzione agricola e del mancato profitto aziendale (anche a livello di previsione).

Si ribadisce che il comparto agricolo sarà chiamato a far fronte a nuove esigenze oltre quella primaria di garantire il soddisfacimento del fabbisogno alimentare, quali la necessità di affrancarsi dai combustibili fossili per l'approvvigionamento energetico, il conseguente aumento di terreni da dedicare alle colture adatte alla produzione di biocombustibili, le esigenze di tutela delle attività legate alla "chimica verde" e delle principali risorse suolo e acqua, indispensabili per il loro svolgimento.

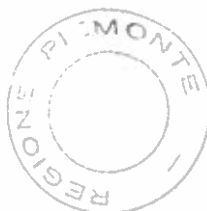
Mitigazioni e compensazioni ambientali in materia di consumo di suolo

Rispetto al consumo di suolo, le uniche compensazioni idonee possono consistere nel recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella delle aree agricole delle quali invece si prevede la trasformazione. Poiché tale soluzione non sempre può essere applicata, risulta opportuno limitare allo stretto necessario ogni nuova occupazione di suolo, che dovrà avvenire sempre dopo un'attenta valutazione della possibilità di recupero di preesistenti aree edificate dismesse, inutilizzate o sottoutilizzate e/o dell'esistenza di reali manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici o privati.

Relativamente agli impatti sulle componenti produttive del comparto agricolo e sui caratteri paesaggistici del territorio rurale, sono possibili interventi di mitigazione, che dovranno essere proporzionati agli impatti generati dagli interventi previsti dalla Variante al PRGC, coerenti con la tipologia di impatto e con il contesto territoriale ed ambientale interferito.

In merito alle misure di mitigazione, si ricorda che, poiché le previsioni urbanistiche individuate dal Piano andranno ad inserirsi in un contesto agricolo irriguo, ne dovrà essere mantenuta e garantita non solo la perfetta funzionalità idraulica, ma anche la possibilità di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione delle infrastrutture presenti. Tutti gli eventuali interventi sul reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i soggetti gestori.

Considerate le numerose trasformazioni urbanistiche previste dalla Variante Generale,



si ritiene apprezzabile l'istituzione, tra le misure mitigative e compensative, di un'area di tutela (T), normata dall'art. 47bis delle NdA, in un'ottica di tutela dell'ambiente e del paesaggio con divieto di nuova edificazione e di riduzione della permeabilità dei suoli.

Ragionamento analogo si può sostenere in merito all'intervento della "nuova spina" quale intervento di ripristino ambientale di aree degradate e di nuova costituzione di formazioni arboreo-arbustive lineari.

3.2 Paesaggio

Come evidenziato dal RA e dalla documentazione di Piano trasmessa, il Comune di Castellamonte è caratterizzato da un nucleo centrale urbanizzato che si è sviluppato con proliferazioni edificate prevalentemente verso sud e da una serie di frazioni, in larga misura in ambito collinare. Nel complesso il territorio comunale presenta una commistione tra aree agricole, boscate e/o di interesse ambientale ancora integre o solo parzialmente compromesse e tessuti residenziali e produttivi-artigianali-commerciali nei quali l'antropizzazione ha generato veri e propri elementi di detrazione paesaggistica.

Tale connotazione è riconosciuta anche dal Piano Paesaggistico Regionale³, che inserisce il territorio comunale di Castellamonte quasi interamente nell'Ambito di Paesaggio (AdP) 30 "Basso Canavese", e, per porzioni minori, negli AdP 28 "Eporediese" e 31 "Valchiusella".

Riguardo all'AdP 30 il PPR sottolinea la densa urbanizzazione degli insediamenti principali associata ad ampie aree sfrangiate e individua obiettivi e linee d'azione, allegati alle NdA, finalizzati a garantire:

- la riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia;
- la ricucitura di margini sfrangiati soprattutto in corrispondenza degli insediamenti maggiori;
- il contenimento e la mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali;
- la promozione di misure per preservare i varchi non costruiti e il rapporto tra insediamenti e contesto ambientale;
- la riconnessione ecologica delle aree di maggior pregio naturalistico, anche mediante la formazione di corridoi per il superamento dei principali fattori di frammentazione lineare;
- la tutela e l'incentivazione delle attività agricole attraverso la conservazione del suolo e dei caratteri paesaggistici rurali (siepi, filari, ...);
- il recupero delle borgate in via di abbandono e dei percorsi storici, con la sistemazione dei contesti, la difesa del bosco e la mitigazione degli impatti antropici;
- la mitigazione degli impatti prodotti dalle infrastrutture, la sistemazione delle aree "irrisolte" (cantieri, parcheggi, ...) e il recupero dei siti dismessi dall'attività produttiva.

³ Sul sito web della Regione Piemonte è possibile visualizzare e scaricare gli elaborati del PPR riadottato il 18/05/2015 in formato pdf al seguente link: <http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/ppr.htm>

E' disponibile un servizio webgis al link http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp

Al seguente link è inoltre possibile reperire i dati del PPR in formato shapefile e file wms:

<http://www.geoportale2.piemonte.it/geocatalogo/?search=catalogo>

(istruzioni per il download:

http://www.geoportale.piemonte.it/cms/www.geoportale.piemonte.it/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=62)



Sempre il PPR assegna all'Unità di Paesaggio cui afferisce Castellamonte la tipologia normativa VII "naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità", caratterizzata dalla "compresenza e consolidata interazione tra i sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi" (NdA, art. 11).

La Tavola P4 "Componenti paesaggistiche" del PPR evidenzia per la maggior parte delle aree di intervento citate alla "Tabella di sintesi delle criticità" al precedente paragrafo 3.1 e per il loro contesto immediato la presenza di:

- territori coperti da foreste e da boschi (art. 16 NdA);
- praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19 NdA);
- aree non montane a presenza di siepi e filari (art. 19 NdA);
- aree di elevato interesse agronomico (art. 20 NdA);
- relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31 NdA);
- morfologie insediative n. 6 "Aree di dispersione insediativa" (art. 38 NdA).

Rispetto al sistema paesaggistico del territorio comunale, la Variante Generale al PRGC in esame, pur ponendosi l'obiettivo di perseguire uno sviluppo urbano sostenibile dal punto di vista paesaggistico-ambientale, propone alcune previsioni che complessivamente sollevano criticità, sia in termini di localizzazione che di dimensione degli interventi.

Come sottolineato in più punti della presente relazione e nella "Tabella di sintesi delle criticità" al precedente paragrafo 3.1, si evidenzia che l'attuazione di alcune nuove previsioni non pare del tutto coerente con gli orientamenti e gli articoli normativi del PPR sopra richiamati, in quanto introdurrà nuove barriere antropiche su suoli in buona parte a elevata potenzialità produttiva, determinando significative ricadute anche sul piano più propriamente paesaggistico, in particolare sulla funzionalità della struttura ecologica locale e sull'immagine scenico-percettiva dei luoghi.

In particolare, l'insieme delle aree connesse alla previsione della "nuova spina" (RN9, RN20, RN5, RN32, ASP1) sul sedime dell'asse ferroviario dismesso, per quanto sia apprezzabile l'intento di ricreare una porta urbana, comporta un consistente avanzamento del fronte edificato verso ambiti ancora sufficientemente integri. Si suggerisce pertanto di ridimensionare tale proposta.

Sollevano perplessità anche le espansioni residenziali nelle frazioni Spineto Superiore e S. Anna, in quanto, anche se finalizzate a mantenere e/o ripristinare il presidio umano sul territorio, nel loro insieme, paiono fuori scala rispetto all'esistente e rischiano di compromettere la leggibilità del tessuto delle borgate consolidate. Dal momento che le borgate sono perlopiù concentrate e di consistenza limitata, la loro leggibilità è salvaguardabile evitando il più possibile di modificarne la struttura e traslarne i margini con la progressiva, per quanto poco densa e con spazi verdi, diffusione territoriale del costruito.

Tra le previsioni produttive si ritiene che l'ampia area di espansione IN1, prevista lungo la circonvallazione di futura realizzazione a est dell'abitato, determini un ulteriore accrescimento dei livelli di frammentazione ecologico-ambientale e paesaggistica che connotano il territorio, compromettendo una vasta porzione di superfici agricole libere esistenti. La sua attuazione prefigura il rischio che le aree periurbane integre che rimarranno intercluse tra l'asse viabilistico, il nuovo polo produttivo e il nucleo edificato consolidato o quelle esterne alla circonvallazione acquisiscano in futuro una vocazione edificatoria.

La motivazione alla base di tale previsione, ossia la volontà di allontanare il traffico pesante dal concentrico, è condivisibile, tuttavia si suggerisce di ripensare il tracciato della



circonvallazione, sfruttando il più possibile gli assi viari esistenti e/o valutando un'eventuale riconversione a destinazione produttiva dell'area RN6, al fine di eliminare o ridimensionare l'area IN1.

Infine, non paiono giustificate le vaste aree a servizi pubblici SPt e SPvp48, nonché la viabilità ad esse connessa, presso il confine orientale del Comune, in quanto la loro attuazione potrebbe rappresentare lo spunto per la crescita di nuove appendici edificate, tali da incrementare i processi di dispersione insediativa in atto.

Con esclusivo riferimento alle previsioni per le quali la presente relazione non ha evidenziato criticità specifiche, si precisa che, in merito alla compatibilità delle proposte di Piano rispetto ai caratteri del paesaggio locale, si ritengono condivisibili le indicazioni contenute nelle NdA.

Al fine di garantire la qualità della progettazione, individuando un'edilizia coerente ed integrata con i caratteri fisici, morfologici e funzionali del contesto territoriale e delle preesistenze di pregio, si ritiene opportuno integrare le prescrizioni delle NdA per le aree RN (art. 34), LCC (art. 36) e ASP1 (art. 37) con la richiesta di subordinare gli interventi alla predisposizione di progetti edilizi corredati da studi di inserimento paesaggistico-ambientale con elaborati grafici mirati - quali simulazioni, fotoinserimenti, restituzioni tridimensionali, ...- relativi a possibili modalità di sistemazione delle aree articolando i volumi di futura realizzazione e inserendo le previste misure mitigative.

Tale prescrizione potrebbe integrarsi alla richiesta degli studi di dettaglio sulle caratteristiche ecosistemiche delle aree, già previsti nelle schede normative di numerosi ambiti di intervento.

Si suggerisce altresì di inserire all'art. 23bis, comma 5, delle NdA un esplicito riferimento agli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e agli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale", approvati con DGR n. 30-13616 del 22.03.2010. Tali documenti contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, a supporto dei professionisti e degli Enti Locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

Si reputa infine necessario che anche i contenuti conoscitivi e prescrittivi del PPR recentemente riadottato trovino riscontro negli elaborati cartografici (Tavole B.2 di analisi dei valori ambientali del centro storico e dei centri minori) e normativi (artt. 14, 23bis, ...) della Variante al PRGC di Castellamonte.

3.3 Biodiversità e rete ecologica

Nel complesso si ritengono abbastanza condivisibili le elaborazioni e le valutazioni fatte dal proponente sulla rete ecologica, sulla sua struttura nel territorio comunale, sugli ambiti di interesse e sulle misure di implementazione che si intendono realizzare.

Si evidenziano di seguito alcune criticità legate agli interventi previsti dalla Variante.

Fascia di rispetto Torrente Malesina e opere previste

Si propone la creazione di una fascia di rispetto per il Torrente Malesina, che è stato individuato come potenziale corridoio ecologico che può mettere in comunicazione le aree collinari a nord di Castellamonte con le aree agricole più a sud del concentrico urbano. Si concorda con tale obiettivo di tutela del suddetto torrente anche perché i dati forniti dal proponente riguardo la frequenza di incidenti stradali con ungulati sulle principali strade del



Comune, evidenziano che uno dei punti di maggior criticità è rappresentato dalla SP 565 proprio nella zona del Torrente Malesina. Si evidenzia tuttavia che proprio nell'area di tutela del Torrente Malesina sono previsti interventi significativi e critici per la connettività ecologica (peduncolo circonvallazione est e aree produttive di nuovo impianto IN1) che andrebbero a ridurre ulteriormente la possibilità di passaggio per gli animali in un'area già intensamente urbanizzata in cui il fiume rappresenta l'ultimo elemento seminaturale di transito per la fauna. Si ritiene pertanto opportuno ripensare l'intervento IN1 e di valutare l'alternativa di potenziamento della viabilità esistente al posto del nuovo peduncolo della circonvallazione.

Area di Tutela Ambientale

Si concorda sull'importanza di istituire un'area di Tutela Ambientale prevista a ovest del centro urbano, in quanto presenta aspetti di pregio per la biodiversità e per il paesaggio. Si ritiene tuttavia che i numerosi interventi di completamento residenziale (RC1.22, RC1.24, RC2.14), residenziali di nuovo impianto (RN40, RN18 e RN16) e lotti di completamento collinare (LCC1 e LCC9) previsti sul perimetro a Nord e Nord Est di tale area andrebbero a chiudere diversi potenziali varchi residuali per la fauna determinando un maggiore isolamento dell'area di Tutela Ambientale di nuova istituzione. Si ritiene pertanto che andrebbe ridotto il numero dei suddetti interventi andando ad intervenire solo dove la realizzazione dei nuovi edifici non vada a chiudere varchi importanti per la fauna che presentano ancora caratteristiche di naturalità e/o seminaturalità e che potrebbero essere potenzialmente utilizzati dalla fauna stessa.

Per quanto concerne le reti naturali, il territorio del Comune di Castellamonte è interessato dalla Riserva naturale a gestione provinciale dei Monti Pelati, così come ridefinita dalla l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

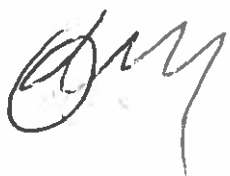
Il territorio è anche interessato dal SIC IT1110047 (Scarmagno - Torre Canavese, morena destra d'Ivrea), localizzato in un Comune confinante e dal SIC IT1110013 (Monti Pelati e Torre Cives), che interessa parzialmente a nord il territorio comunale, nell'ambito della rete Natura 2000. Dall'analisi della documentazione risulta che le nuove infrastrutture e i nuovi insediamenti previsti sono localizzati all'esterno dell'area protetta e dei siti della Rete Natura 2000. Nella relazione d'incidenza è specificato che la Variante Generale non contiene previsioni che abbiano incidenza sui SIC; sono previste in ogni caso alcune misure di mitigazione e compensazione a tutela delle componenti naturalistiche presenti nel territorio comunale, in relazione agli interventi previsti.

Si segnala che la Giunta regionale ha approvato con DGR n. 5474-09 del 07.04.2014 le "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" in applicazione dell'art. 40 della l.r. 19/2009.

Le misure di conservazione sono costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i Siti della Rete Natura 2000, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito.

Sarebbe pertanto opportuno integrare l'art. 14 delle NdA richiamando le suddette misure di conservazione, le quali prevedono, fra l'altro, i casi di esclusione dalla procedura della Valutazione d'Incidenza per alcune tipologie d'intervento.

Tenuto conto delle previsioni di localizzazione della Variante in oggetto, si ritiene che essa possa essere compatibile con i vincoli relativi alle aree protette e con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico ambientali dei siti della rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009.



Mitigazioni e compensazioni ambientali in materia di biodiversità e rete ecologica

Anche sulla base di quanto osservato nel precedente paragrafo "Suolo" e nel successivo paragrafo "Risorse idriche", si segnala quanto segue:

- per tutte le aree di nuova edificazione (sia per le aree di nuova approvazione che per le aree che hanno già cambiato destinazione d'uso, ma sulle quali non si sono ancora attuati interventi edificatori) le NdA dovranno essere prescrivere concreti ed efficaci interventi di mascheramento con opere a verde che prevedano la messa a dimora di piante ad alto fusto, arbusti, siepi e filari riconducibili ai caratteri vegetazionali tipici dell'area d'intervento (come già previsto, ad esempio, per le aree IN14, IN16 e IN17 - art 40 delle NdA);
- dovrà essere specificato nelle norme che, prima della realizzazione degli impianti arborei, in particolare per quanto riguarda le piantumazioni in ambiente urbano (crf. intervento della "nuova spina"), dovrà essere effettuata un'analisi agronomica per individuare specie arboree che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui verranno inserite;
- integrare le prescrizioni dell'art. 23bis, comma 6, delle NdA in merito alla fascia di rispetto del Torrente Malesina, tenuto conto che interessa un territorio antropizzato in cui l'uso del suolo è principalmente agricolo ed insediativo.

Il RA prevede infatti una fascia di rispetto di 30 metri dal Torrente Malesina, lungo entrambe le sponde, all'interno della quale non sono ammessi interventi di disboscamento o tagli della vegetazione arbustiva, al fine di creare un elemento di connessione tra la porzione sud del territorio comunale e le core area a nord. Tale fascia deve essere descritta con maggiore approfondimento.

Si segnala a tal proposito che con DGR n. 52-1979 del 31.07.2015 è stata approvata la metodologia tecnico-scientifica di riferimento per l'individuazione degli elementi della rete ecologica regionale e per la sua implementazione su tutto il territorio piemontese, in attuazione della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". Come precisato nel testo della delibera, le attività di definizione delle reti ecologiche di livello comunale e provinciale e quindi, di identificazione delle aree dotate di un grado significativo di biodiversità, di connessione e di permeabilità biologica, dovranno essere coerenti e conformi agli indirizzi metodologici approvati.

dovranno essere individuate misure per ridurre il potenziale impatto causato sull'avifauna a seguito della realizzazione di edifici con facciate a vetrate trasparenti, in particolare rispetto alla previsione relativa alle aree produttive-terziarie. Tale modalità costruttiva, infatti, risulta essere la prima causa di mortalità sull'avifauna, in quanto gli uccelli non sono in grado di percepire le superfici vetrate come ostacolo. Le NdA dovranno quindi contenere specifiche norme per la progettazione degli edifici che prescrivano l'utilizzo di punti, reticoli e linee che, se collocati sulle vetrate nel modo corretto, rappresentano una soluzione molto efficace per evitare gli impatti; oltre alla marcatura delle vetrate, è possibile il ricorso a superfici inclinate e bombate (lucernari, tettoie, piastrelle) e a superfici traslucide o mattonelle in vetro. Può costituire utile riferimento la pubblicazione "Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli" (Stazione ornitologica svizzera Sempach, 2008), scaricabile dal sito http://www.windowcollisions.info/public/leitfaden-voegel-und-glas_it.pdf.

3.4 Risorse idriche e captazioni

Acque superficiali

Il Comune è localizzato nell'area idrografica del Torrente Orco, che scorre nella



[Handwritten signature]

porzione sud-occidentale del territorio comunale, ed è marginalmente interessato dal torrente Malesina, affluente dello stesso Orco.

Al seguito del recepimento in Italia della Direttiva 2000/60/CE, avvenuto con d.lgs 152/2006, il documento pianificatorio di riferimento è rappresentato dal Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, adottato il 24.02.2010 ed approvato con DPCM in data 08.02.2013. Ciò ha comportato una profonda revisione dei corpi idrici superficiali e sotterranei significativi delle regioni afferenti al bacino del Po, dei relativi obiettivi di qualità ambientale e delle misure per il loro raggiungimento. Lo stato attuale del contesto ambientale deve pertanto riferirsi a questo strumento pianificatorio di più recente redazione rispetto al Piano regionale di tutela delle acque (PTA) ed in linea con la normativa attuale. Resta vigente comunque il PTA, approvato il 13.03.2007 dal Consiglio Regionale del Piemonte, per quanto riguardano le disposizioni normative.

Nella Variante al PRGC in esame, si rileva, in merito alla tutela delle acque superficiali, la volontà di delimitare una fascia periluviale che avrà le caratteristiche di area di tutela dell'ambiente ripariale (art. 47 delle NdA).

In merito si richiama la necessità di prendere atto anche dei contenuti del Programma generale di gestione dei sedimenti – stralcio Torrente Orco, nel tratto tra Cuorgnè e Chivasso, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 49-1306 del 23.12.2010. Il Programma individua interventi necessari al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica, nonché al conseguimento di un assetto morfologico di maggior equilibrio e di condizioni ambientali di maggior valore, conformemente agli obiettivi, criteri e indirizzi contenuti nella "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", allegata alla Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 9/2006.

Nel RA non si sono rinvenute indicazioni precise in merito all'adeguatezza dei servizi idrici di approvvigionamento potabile e di fognatura alle previsioni di sviluppo ipotizzate nel PRGC, argomento che merita di essere ampiamente sviluppato. La realizzazione di interventi residenziali comporta, infatti, un incremento rispetto allo stato di fatto degli scarichi fognari: si ritiene pertanto necessario che valutare la compatibilità con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti di approvvigionamento idrico ed energetico, di smaltimento e depurazione dei rifiuti liquidi, così come di quelli per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi attualmente presenti nel territorio comunale.

Si osserva che sono state introdotte, con l'articolo 23 bis "Sviluppo sostenibile" delle NdA del PRGC, norme strategiche sul fronte del risparmio idrico nel settore residenziale e il ricorso alle reti duali per la raccolta delle acque piovane scolanti dalle coperture.

L'introduzione di disposizioni finalizzate all'uso razionale delle risorse idriche è peraltro specificatamente prevista all'articolo 42 "Misure per il risparmio idrico" delle NdA del PTA, Il Consiglio regionale è ancora intervenuto sul tema con l'Ordine del giorno n. 379 del 29.09.2011 di approvazione della Relazione al Consiglio sullo stato di attuazione del PTA dove si legge che è necessario "incrementare le iniziative di risparmio idrico in capo ai diversi utilizzatori come contributo irrimandabile al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria".

Acque sotterranee

In merito alle acque sotterranee sono possibili interferenze che potrebbero innescarsi tra queste e la realizzazione di opere ipogee (scantinati, parcheggi sotterranei, sottopassigallerie), essendo le aree in trasformazione principalmente di espansione abitativa.

Sulla scorta della carta redatta dalla Regione sulla soggiacenza di falda (distanza in



metri tra il piano campagna e la superficie libera della falda) del luglio 2002, suddivisa per classi di soggiacenza (0-5 m, 5-10 m, 10-20 m) si evidenzia che vi sono aree di nuovo insediamento ricadenti in classe di soggiacenza compresa tra 0 e 5 m, quindi con falda da affiorante a molto superficiale.

I quattro ambiti in questione sono:

- località Vivario (RI 10, RI 43, RC 1.14);
- località Case della Chiesa (RC 1.27, RC 1.50, RN 24, IN 13);
- località San Rocco (RC 1.52, RN 41, RC 1.16, RN 18, RN 16);
- ai margini del centro storico e ai piedi della collina (RN 40).

In questi contesti le NdA dovrebbero prevedere:

- il totale divieto di realizzazione di locali posti al di sotto del piano di campagna;
- precise indicazioni tecniche in merito:
 - alla realizzazione delle opere di impermeabilizzazione, per evitare allagamenti, dei locali sotterranei (cantine, box, magazzini);
 - alla disposizione costruttiva planimetrica degli edifici (dovrebbe essere parallela al deflusso della falda freatica), per evitare fenomeni di rigurgito con impaludamento dei terreni o allagamenti dei sotterranei posti a monte idrogeologico (quello che si definisce "effetto diga" dell'opera in sotterraneo che viene ad ostacolare il naturale deflusso della falda).

Dai dati puntuali, a partire dal 2007-2008 si rileva che i livelli di falda in molte aree della nostra Regione sono in risalita (1-2 m) e anche i dati più recenti del 2014 confermano questo trend. Sarebbe opportuno quindi impedire interventi di realizzazione ad esempio di scantinati in aree che ricadono in classi di soggiacenza così bassa.

Captazioni idropotabili

Si segnala che il Sistema Informativo Risorse Idriche (SIRI - www.ruparpiemonte.it) ne rileva un certo numero e, pertanto, si chiede di verificare ed aggiornare la relativa cartografia e di ridefinire la prescrizione delle Norme Tecniche di Attuazione (art. 13 comma 4 - impianti di captazione idrica) conformemente a quanto dettagliato di seguito.

Ai sensi del Piano di Tutela delle Acque (PTA, art. 25), si ricorda che le aree di salvaguardia delle captazioni rilevate sul territorio del Comune di Castellamonte devono essere ridefinite ai sensi del regolamento regionale n. 15/R dell'11.12.2006 recante la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (l.r. n. 61 del 29.12.2000) in funzione delle effettive condizioni locali di vulnerabilità e di rischio.

In assenza dell'individuazione delle aree di salvaguardia con specifico provvedimento da parte della Regione, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale. A tal proposito si evidenzia che l'articolo 11, comma 2 del succitato Regolamento regionale prevede che "Per le captazioni esistenti prive del provvedimento di definizione dell'autorità competente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico definito dalla normativa statale vigente. Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa".

La revisione delle aree di salvaguardia può essere predisposta solo successivamente



all'approvazione dell'Autorità Regionale competente; pertanto le modificazioni delle suddette aree di salvaguardia potranno essere applicabili esclusivamente al termine dell'istruttoria regionale come previsto dal Regolamento 15/R.

Nel caso in esame, non essendo ancora ridefinite le captazioni idropotabili che interessano il territorio comunale, le relative aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico (200 m dal pozzo) ai sensi della normativa statale, in attesa che si esplichino la sopra citata procedura di ridefinizione delle stesse.

Il provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia comporta per i Comuni, nel cui territorio ricadono le aree di salvaguardia, l'obbligo di:

- a) recepire nello strumento urbanistico generale e nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;
- b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
- c) notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

3.5 Elettromagnetismo

Nel territorio comunale sono presenti due elettrodotti, rispettivamente da 132 kvolt e da 320 kvolt, il cui tracciato parrebbe non interessare direttamente le aree d'intervento in trasformazione con la presente Variante, tuttavia è necessario riportare negli elaborati di piano le fasce di rispetto calcolate con la metodologia di cui al DM 29.05.2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

3.6 Aree a RIR

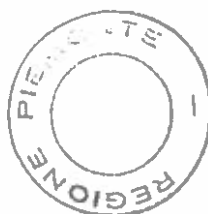
Sebbene sul territorio comunale non risultino aziende a rischio ai sensi dei d.lgs. nn. 334/1999 e 238/2005, considerata la previsione di nuove aree produttivo-artigianali, al fine di considerare in modo adeguato il rischio per la salute delle persone, è opportuno che l'Amministrazione comunale verifichi se è necessario un aggiornamento dei contenuti delle NdA (art. 40 "Aree produttive di nuovo impianto) con ulteriori indicazioni a tutela della compatibilità tra le nuove attività produttive e le vulnerabilità esistenti sul territorio.

Le NdA dovranno essere coerenti rispetto alle "Linee guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale", approvate con DGR n. 17-377 del 26.07.2010, nonché con la Variante Seveso al PTCP2, che prescrive l'elaborazione da parte del Comune di uno studio del rischio industriale su tutto il territorio, ed in particolar modo un'indagine delle aziende sottosoglia con le relative aree d'influenza.

3.7 Siti contaminati/Bonifiche e riqualificazione dell'ex sedime ferroviario

Nella sezione del RA riferita alle criticità esistenti viene citato l'intervento della "nuova spina", che prevede la riqualificazione del sedime ferroviario dismesso omettendo eventuali problematiche che potrebbero sorgere per la bonifica da amianto del pietrischetto e delle traversine della linea ferroviaria da tempo inutilizzata.

E' opportuno pertanto segnalare di prevedere, nelle schede d'area (RN - ambito "nuova spina") ed in fase esecutiva, la necessità di prelevare ed analizzare qualche



campione per verificare l'eventuale presenza di amianto nel materiale che costituisce la massicciata ferroviaria. Qualora dovesse essere riscontrata la presenza di amianto, occorrerà, nella fase progettuale, seguire le procedure previste dal d.lgs. 81/2008.

Si richiede quindi di integrare le Norme tecniche d'attuazione con la normativa sopra citata.

3.8 Rifiuti

Per quanto riguarda la tematica rifiuti, si evidenzia che, in base a quanto riportato nella banca dati regionale sulla raccolta dei rifiuti per il 2013, per il Comune di Castellamonte la raccolta differenziata risulta pari al 40,5%, dato che si discosta abbastanza da quanto previsto dall'art. 205 del d.lgs. 152/2006, il quale stabilisce che, al 31 dicembre 2012, avrebbe dovuto essere assicurata in ogni Ambito Territoriale Ottimale una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%, nonché dall'art. 13 della l.r. 24/2002 che prevede che tale percentuale debba essere raggiunta presso ciascun Comune. A fronte di questo dato negativo, considerate le previsioni di Piano, è necessario adeguare il sistema integrato di raccolta differenziata al fine di renderlo idoneo sia a soddisfare le nuove esigenze delle utenze servite, sia ad ottemperare agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di gestione rifiuti, nonché dagli atti di programmazione regionale (d.g.r. 1 marzo 2010 n. 32-13426) e provinciale.

Si prende atto positivamente della previsione ampliamento dell'area IN15 per i rifiuti urbani ad uso dell'azienda municipalizzata.

4. CONCLUSIONI

Visti i contenuti del Piano e le analisi e valutazioni ambientali a supporto dello stesso, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio del Comune di Castellamonte, al fine di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione della Variante Generale al PRGC potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale e paesaggistico, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare modifiche ed integrazioni allo strumento urbanistico alla luce delle osservazioni esposte ai precedenti paragrafi.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, c. 2, del d.lgs. n. 152/2006 che dispone che "l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e [...], alle opportune revisioni del piano o programma".

Tale fase di revisione, come sopra specificato, dovrà avvenire in costruttiva collaborazione tra l'autorità procedente e l'autorità competente, preferibilmente mediante incontri tecnici finalizzati a garantire l'inserimento degli elementi di revisione ambientale e paesaggistica nella rielaborazione del Piano.





1 Regione Piemonte - Provincia di Torino

ALLEGATO C

COMUNE DI CASTELLAMONTE

4110--16000

VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C.

ai sensi della L. n. 1150 del 17.8.1942 e della L.R. n. 56/77 e della L.R. 3/13

PROGETTO DEFINITIVO

parziale rielaborazione - definitivo
(ai sensi dell'Art. 15 comma 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.)

allegato alla D.C.C. n. 66 del 12.12.2012

integrato con D.C.C. n. 30 del 29.11.2013 e D.G.C. n. 153 del 17.10.2013

dicembre 2016 ALLEGATO A DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 3 DEL 11/01/2017

MONITORAGGIO AMBIENTALE

ex art. 13 e Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - art. 20 L.R. 40/1998 e s.m.i. - Allegato 2 alla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008

Progettisti

arch. Francesco Diemoz
arch. Anna Caretto Buffo

Studi specialistici

Rapporto Ambientale
ing. Stefano Bonino
arch. Alessandro Marino

Geologico

dott. Dario Fontan
dott. Carlo Dellarole

Acustica

dott. Stefano Roletti

Sindaco

~~Paolo Mascheroni~~

Assessore all'Urbanistica
Giovanni Maddio

Segretario

dott. ~~Giuseppe~~ Costantino

Responsabile del Procedimento
arch. Aldo Maggiotti

Ufficio tecnico
geom. Luciana Valenzano
geom. Gianluca Ossola



Sommario

1	PREMESSA.....	4
2	CONTESTO PROCEDIMENTALE E FASE DI SCOPING.....	5
3	I CONTENUTI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE	7
3.1	ILLUSTRAZIONE DEGLI INDICATORI	8
4	RISORSE E RESPONSABILITÀ PER IL MONITORAGGIO	18
5	MODALITÀ E TEMPISTICHE PER LA RACCOLTA DEI DATI.....	18
6	Conclusioni	19



am

1 PREMESSA

Il presente Piano di monitoraggio corrisponde alla proposta delineata al cap.12.2 del Rapporto Ambientale della Variante Generale del PRGC del Comune di Castellamonte, redatto ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'art. 20 L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

Esso tiene conto, inoltre, delle considerazioni degli enti sovra-ordinati di cui alla fase di scoping:

- incontro tenutosi in data 07/05/2013 con i servizi DB0826 e DB0805 della Regione Piemonte
- parere ARPA redatto in data 25/05/2012
- relazione di verifica della Regione Piemonte del 20/05/2013

In relazione all'attuale fase di definizione, da parte della Regione e di Arpa Piemonte, di un sistema comune e condiviso di indicatori e di modalità di monitoraggio dei processi di pianificazione mediante 'Linee guida'- fase attualmente in itinere i cui sviluppi definitivi non sono ancora disponibili - si è valutato di proporre il presente Piano di monitoraggio, e di demandare alla fase del parere di compatibilità ambientale e alla seguente fase post-approvazione del PRG, la concertazione ed il perfezionamento del Piano stesso, quando cioè le decisioni sullo strumento urbanistico e quindi il processo di VAS siano giunti ad un momento conclusivo.

Il presente documento, è da considerarsi come documento autonomo rispetto al capitolo 12.2 del Rapporto ambientale, del quale peraltro riprende alcuni dei contenuti trattati, al fine di rendere pienamente comprensibile il processo di valutazione e di monitoraggio del PRG.

Il set di indicatori che verrà concordato in via definitiva, partendo dalle proposte del presente Piano di monitoraggio, rappresenta lo strumento che permetterà al Comune di verificare l'andamento dell'attuazione del PRG in relazione agli obiettivi di tipo ambientale e strategico che lo stesso si è posto in sede redazionale. Mediante il monitoraggio potranno emergere eventuali criticità o disfunzionalità attuative del PRG che potranno indurre, ove strettamente necessarie, a ricorrere a successive Varianti correttive e/o migliorative o più semplicemente una più corretta applicazione del Piano stesso.

L'elenco degli indicatori proposti opportunamente concordati, costituisce la base dati per il controllo degli effetti sullo stato dell'ambiente e per la valutazione *in progress* dello stato delle risorse disponibili ai fini delle azioni previste dal Piano.

In tal senso il Comune si rende disponibile a perfezionare ed adattare le modalità di raccolta e di divulgazione dei dati del monitoraggio (tramite gli organi di informazione e attraverso il proprio sito internet istituzionale) in base a cadenze temporali che verranno definite in concertazione con gli enti con competenze ambientali e con la Regione Piemonte, mediante il perfezionamento del presente Piano di monitoraggio, in una fase successiva all'approvazione del PRG.

Il presente elaborato è stato infine modificato ed integrato a seguito delle indicazioni inserite nel parere dell'OTR VAS della Regione Piemonte, così come allegato al parere prot. 9065 del 18/03/2016.



2 CONTESTO PROCEDIMENTALE E FASE DI SCOPING

Il processo di *valutazione ambientale* è definito come l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

Tali definizioni appartengono alla Direttiva 2001/42/CE, che riguarda la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, si prefigge come *'obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*, assicurando che, ai sensi della direttiva stessa, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

La Direttiva europea 2001/42 è stata recepita in Italia con il D.lgs. 152/2006 - Testo unico dell'ambiente – ed è entrata in vigore il 31.7.2007. Il 13 febbraio 2008 è peraltro entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 152/2006", il cui articolo 1, comma 3 sostituisce integralmente la Parte Seconda del d.lgs. 152/2006.

La Regione Piemonte prevede, ad oggi, una verifica di compatibilità ambientale dello strumento urbanistico, ai sensi della Circ. PGR n. 1/PET del 13 1 2003, esplicativa della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" - Linee guida per l'analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 20 (B.U. n. 4 del 23 gennaio 2003).

La Regione ha recentemente recepito normativamente il D.lgs.152/06 ed il successivo Dlgs 04/2008 e ha quindi raccordato le procedure della VAS a quelle della pianificazione urbanistica regionale regolate in base alla L.R.56/77, così come modificata dalla L.R. 3/2013. Tuttavia in precedenza la Regione aveva già deliberato la DGR 9 giugno 2008, n. 12-8931 definita D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi" con la quale opera un primo raccordo procedurale con la normativa urbanistica, cui aveva fatto seguito una prima comunicazione risalente al dicembre 2008 ('Comunicato del 18/12/2008 BUR n.51 dell'assessorato Politiche territoriali- Direzione Programmazione strategica , politiche territoriali ed edilizia), con carattere di maggiore esplicitazione ed una seconda comunicazione della Regione Piemonte (BUR 24/12/2009).

L'indice del Rapporto ambientale è stato quindi organizzato in modo da soddisfare nei contenuti sia quelli previsti per la VAS di cui all'allegato 1 del D.lgs.3 aprile 2006, n. 152 e del successivo D.Lgs. 04/2008, sia quelli inerenti la previgente Relazione di compatibilità ambientale ex L.R. 40/98.

Tale parallela esplicitazione, oltretutto permettere di sintonizzare i contenuti delle valutazioni ambientali fino ad oggi considerati, risponde anche all'esigenza di raccordare, ove necessario, le due procedure valutative, tenendo conto in particolare che quella della L.R.40/98 non è stata ancora ridefinita dalla Regione in base alla nuova legislazione nazionale.

Anche nella redazione del Piano si è fatto sin dall'inizio riferimento ad una sequenza logica analoga a quella richiesta per la Valutazione strategica: dalla definizione di scelte strategiche - operanti attraverso obiettivi e azioni, alla considerazione dei loro effetti in relazione alla struttura territoriale e alle matrici ambientali. La relazione del PRG è quindi organizzata in modo da consentire di rileggere in modo organico il parallelismo tra scelte di piano e sequenza logica della valutazione .

Tenendo conto del doppio regime qui delineato e di come la Regione ne abbia semplificato le ricadute, l'iter della presente Variante di Piano si organizza sulle seguenti quattro fasi principali definibili come segue:

- fase di scoping con redazione del *Documento tecnico preliminare*, precedente la redazione del progetto Preliminare,
- fase di valutazione con redazione del *Rapporto ambientale* che accompagna il Progetto Preliminare,



- fase relativa al *Parere di compatibilità ambientale* che segue la trasmissione in Regione del Progetto Definitivo sul quale gli enti con competenza ambientale esprimeranno il citato parere,
- fase di monitoraggio, sulla base della condivisione e concertazione del Piano di monitoraggio, seguente l'entrata in vigore della Variante, come visualizzato nello schema che segue.



Qm

3 I CONTENUTI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il monitoraggio ambientale prevede che gli effetti del programma siano controllati in relazione al contesto ambientale in cui il programma stesso opera e che, per sua stessa natura, è soggetto a variazioni.

Il monitoraggio di contesto tiene sotto osservazione la situazione ambientale ed eventuali scostamenti, sia positivi che negativi, rispetto allo scenario di riferimento descritto nel Rapporto Ambientale.

Il monitoraggio degli effetti verifica la prestazione ambientale del programma.

Il confronto fra la variazione nel contesto ambientale e le informazioni elaborate relativamente alle prestazioni del programma viene utilizzato per la valutazione dell'efficacia ed efficienza del Piano in campo ambientale.

Queste due attività di monitoraggio richiedono due diverse tipologie di indicatori:

- indicatori "di stato": espressi come grandezze assolute o relative, descrivono le condizioni di qualità delle varie componenti ambientali.

- indicatori "prestazionali": indicatori che permettono di verificare il raggiungimento degli obiettivi in termini di efficacia, anche in rapporto alle risorse impiegate (efficienza).

Gli indicatori di stato, da utilizzare per l'aggiornamento del contesto ambientale, saranno essenzialmente quelli già usati nel rapporto ambientale, rivisti alla luce delle indicazioni fornite dal parere motivato della VAS. Potranno, però, essere ulteriormente integrati nel momento in cui, ai fini del monitoraggio ambientale, si presenti la necessità di ridefinire le tematiche connesse ad ambiti territoriali di particolare interesse per il programma.

Gli indicatori prestazionali vengono individuati alla luce della valutazione degli effetti ambientali descritti nel Rapporto Ambientale ed in coerenza con quanto indicato dal parere motivato di compatibilità ambientale.

Alcuni degli indicatori utilizzati, riprendono quelli condivisi dalla Regione Piemonte all'interno dei propri documenti di programmazione e dalla Provincia di Torino all'interno del PTC2. La scelta di utilizzare alcuni indicatori comuni risiede nel fatto di poter confrontare direttamente i risultati a livello transcalare, verificando la validità dell'indicatore a scala territoriale differente. Altri invece sono stati riferiti direttamente agli obiettivi e agli interventi specifici contenuti all'interno del PRG di Castellamonte.

Il numero degli indicatori è dimensionato rispetto alle possibilità di monitoraggio e di aggiornamento dei dati che sono proprie del Comune. L'amministrazione ha preferito focalizzare le proprie risorse umane e finanziarie su aspetti che potessero avere un effettivo riscontro e che fossero misurabili e aggiornabili in base ai risultati ricevuti.

all



3.1 ILLUSTRAZIONE DEGLI INDICATORI

Indicatore 1 - Indice di consumo di suolo da superficie urbanizzata

Tipo di indicatore	Stato
$CSU = (Su/Str) \times 100$	Su = Superficie urbanizzata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Obiettivo	Contenimento del consumo di suolo
Definizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata data dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento moltiplicato per 100.
Sistema di rilevazione	Bilancio annuale dell'attività edilizia cantierata. Cadenza annuale
Unità di misura	Percentuale
Fonte	Ufficio Tecnico (UT)
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

Indicatore: 2 - Indice di consumo di suolo da superficie infrastrutturata

Tipo di indicatore	Stato
$CSI = (Si/Str) \times 100$	Si = Superficie infrastrutturata ¹⁰⁸ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Definizione	Consumo dovuto alla superfici infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento moltiplicato per 100.
Sistema di rilevazione:	Registrazione annuale effettuata dall'UT delle aree interessate da nuova infrastrutturazione, totale e/o parziale. Cadenza annuale.
Unità di misura:	Percentuale
Fonte	Ufficio Tecnico
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture in un dato territorio



Indicatore: 3 - Indice di consumo di suolo ad elevata potenzialità produttiva (CSP)109

Tipo di indicatore	Stato
$CSP = (SP/Str) \times 100$	SP = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Definizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Sistema di rilevazione:	Bilancio annuale dell'attività edilizia di nuovo impianto cantierata e ripartita per classi di capacità d'uso dei suoli trasformati. Cadenza annuale.
Unità di misura:	Percentuale
Fonte	Ufficio Tecnico
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva. Tale indice può essere applicato distintamente per la classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici: CSP I, CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle 3 classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)

Indicatore: 4 Indice di dispersione dell'urbanizzato

Tipo di indicatore	Stato
$Dsp = [(Sud+Sur)/Su] \times 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ¹¹⁰ (mq) Sur = Superficie urbanizzata rada ¹¹¹ (mq) Su = Superficie urbanizzata totale (mq)
Definizione	Rapporto tra: sup. urbanizzata discontinua più superficie urbanizzata rada superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Sistema di rilevazione:	Aggiornamento cartografico di stato di fatto per il nuovo Piano Regolatore; uso del "Grid" individuato dal PTC2 opportunamente adattato.
Unità di misura:	Valori assoluti (ha) e Percentuali
Fonte	Ufficio Tecnico con consulenza informatica
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato. Consente inoltre di classificare i tessuti

am



componenti del modello urbano di riferimento.

Indicatore: 5 - Indice di frammentazione da infrastrutturazione (IFI)

Tipo di indicatore	Stato
$IFI = (Li/Str) \times 100$	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) in (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Sistema di rilevazione:	Aggiornamento cartografico di stato di fatto per il nuovo Piano Regolatore. Cadenza annuale.
Unità di misura:	m/mq
Fonte	Ufficio Tecnico
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione, maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

Indicatore: 6 - Indice di compensazione ambientale

Tipo di indicatore	Stato
Obiettivo:	Mantenimento degli equilibri ecosistemici delle aree di trasformazione urbana
Definizione	Rappresenta la capacità biologica dei neo-ecosistemi di riequilibrio
Sistema di rilevazione:	Si provvederà alla verifica dei dati parametrici sia all'atto del rilascio dei titoli abilitativi (UT) sia a conclusione dell'intervento autorizzato (UA). Cadenza annuale.
Unità di misura:	n°/ha
Fonte	Ufficio Tecnico



am

Indicatore: 7 - Indice di diffusione delle reti ecologiche - aree verdi in ambiente urbano

Tipo di indicatore	Stato
$ISV = (Sv/Svr) \times 100$	Sv = Superficie verde aggiuntiva prevista (ha) Svr = Superficie a verde complessiva di riferimento ¹¹² (ha)
Definizione	Rappresenta l'incremento delle aree riservate al verde pubblico rispetto alla dotazione complessiva
Sistema di rilevazione:	Incremento % dello standard di aree a verde rispetto al totale delle aree per standard. Cadenza annuale.
Unità di misura:	m ² /ab; m ²
Fonte	Ufficio Tecnico

Indicatore: 8 - Apparati protettivi del paesaggio urbano

Tipo di indicatore	Prestazione
Obiettivo:	Tutela del sistema del verde urbano ed extraurbano attraverso la valorizzazione di elementi di pregio e potenzialmente tali
Definizione	A) Superficie di aree verdi naturalizzate (boscate e di pregio/estensione territoriale totale) B) Indice di frammentazione delle aree verdi naturalizzate (Perimetro/Superficie) C) Interventi volti alla valorizzazione del paesaggio
Sistema di rilevazione:	Definizione dello stato attuale e monitoraggio periodico a cadenza annuale
Unità di misura:	A) %; B) m/m ² ; C) num.
Fonte	Ufficio Tecnico

am



Indicatore: 9 - Realizzazione delle piste ciclabili

Tipo di indicatore	Prestazione
Obiettivo:	Favorire la mobilità sostenibile alternativa al trasporto su gomma
Definizione	Lunghezza delle piste ciclabili esistenti e di nuova realizzazione
Sistema di rilevazione:	Verifica realizzazione di piste per tipologia di ambiente attraversato. Cadenza annuale.
Unità di misura:	km/anno
Fonte	Ufficio Tecnico

Indicatore: 10 - Superfici drenanti

Tipo di indicatore	Stato
Obiettivo:	Ridurre la mineralizzazione dei suoli negli interventi di trasformazione residenziale e produttiva.
Definizione	Rappresenta la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie complessiva dell'area di intervento.
Sistema di rilevazione:	Si provvederà alla verifica dei dati parametrici sia all'atto del rilascio dei titoli abilitativi sia a conclusione dell'intervento autorizzato, a cadenza annuale.
Unità di misura:	m2
Fonte	Ufficio Tecnico



AM

Indicatore: 11 - Superficie impermeabilizzata

Tipo di indicatore	Stato
Obiettivo:	Indirizzare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo verso i tracciati della rete primaria
Definizione	Valuta il fenomeno del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo dovuto all'urbanizzazione e alla costruzione di infrastrutture di trasporto, noto anche con il termine inglese di "soil sealing".
Sistema di rilevazione:	Valutare l'incidenza % della viabilità locale e di quella della rete primaria in progetto rispetto alla rete attuale in complesso. Cadenza annuale
Unità di misura:	ha
Fonte	Ufficio Tecnico

Indicatore: 12 - Efficienza energetica degli edifici

Tipo di indicatore	Prestazione
Obiettivo:	Contenere il consumo delle risorse rinnovabili e non
Definizione	Privilegiare la costruzione di edifici ad alta efficienza energetica con la regolamentazione di materiali costruttivi, l'isolamento termico, l'esposizione solare ecc.
Sistema di rilevazione:	Numero degli edifici in classe energetica A, B, C. Cadenza annuale. A cura UT e/o UA
Unità di misura:	n°
Fonte	Ufficio Tecnico

am



Indicatore n. 13 - Superficie di edilizia sociale disponibile

Tipo di indicatore	Stato/prestazionale (esistenti ed in progetto dopo l'entrata in vigore del PTC2)
Metrica	Superficie (mq) Sul
Definizione	Superficie complessiva degli alloggi (Sul) di edilizia sociale e convenzionata presenti sul territorio provinciale e in progetto
Obiettivi di riferimento	Miglioramento della qualità della vita; nello specifico soddisfare il fabbisogno di edilizia sociale residenziale. I PRG formulano e motivano le scelte insediative riservando significative quote del dimensionamento globale di nuovi insediamenti all'edilizia residenziale sociale.
Sistema di rilevazione	La superficie in progetto è un dato fornito dai comuni tramite <i>checklist</i> e trattato dall'Osservatorio Provinciale sul fabbisogno abitativo. Cadenza annuale.
Specifiche tecniche e info. aggiuntive	Per edilizia sociale si fa riferimento alla definizione utilizzata dall'Osservatorio Provinciale "fabbisogno abitativo". Per superficie disponibile si intende quella effettivamente realizzata, mentre quella in progetto comprende quella prevista dai PRG come nuovo impianto e l'esistente recuperato.
Fonte	Ufficio Tecnico

Indicatore n. 14 - Emissioni inquinanti in atmosfera

Tipo di indicatore	Stato
Metrica	massa /tempo (tonnellate/anno)
Definizione	Emissioni complessive da fonti localizzate sul territorio provinciale dei seguenti inquinanti: metano (CH ₄), ossido di carbonio (CO), composti organici non volatili (NMVOC), ossidi di azoto (NO _x), anidride carbonica (CO ₂), ammoniacale (NH ₃), polveri sottili (PM ₁₀) e anidride solforosa (SO ₂). Indicatore derivato: quota parte delle emissioni generate da trasporto
Obiettivi di riferimento	L'Obiettivo generale di riferimento è la riduzione delle pressioni ambientali e miglioramento della qualità della vita. L'obiettivo specifico per quanto maggiormente di competenza del PTC2 è il contenimento delle pressioni sull'ambiente generate dalla mobilità.
Sistema di rilevazione	Dato ricavato dall'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA) del Piemonte
Specifiche tecniche e info. aggiuntive	Per specifiche tecniche e modalità di raccolta del dato si rimanda al www.sistemapiemonte.it/ambiente/irea/ Il sistema consente di suddividere e misurare le emissioni per ciascuna attività.
Fonte	Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA)- Regione Piemonte



Indicatore n. 15 - Estensione dei territori coperti da foreste

Tipo di indicatore	Stato
Metrica	Superficie
Definizione	Superficie con copertura classificabile come "area boscata" come definita dall'art. 26 delle NTA
Obiettivi di riferimento	di L'obiettivo generale è la tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversità.
Sistema di rilevazione	Per definizione e modalità di rilevamento del dato si rimanda all'art. 26 c. 2 delle NTA: <i>"Attraverso gli atti di pianificazione forestale di cui alla l.r. 4/09, o con altre idonee attività, la Provincia individua e aggiorna periodicamente dati e le categorie relative ai territori coperti da foreste e da boschi ai sensi ed in conformità ai disposti dell'articolo 3 della legge regionale n. 4/2009"</i>
Fonte	Città metropolitana di Torino

Indicatore n. 16 - Risorse economiche impiegate per compensazioni ecologiche e numero di compensazioni attuate a seguito della realizzazione di impianti/infrastrutture

Tipo di indicatore	Prestazione
Metrica	Euro/anno; numero/anno
Definizione	L'indicatore si articola in: risorse economiche impegnate direttamente dalla Provincia o altri enti che agiscono unitamente ad essa per compensazioni derivanti dalla realizzazione di infrastrutture/impianti di competenza provinciale, o attuati in concorso con la Provincia; N. di interventi di compensazione programmati per le suddette fattispecie
Obiettivi di riferimento	L'obiettivo generale è la tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversità. L'obiettivo specifico è la e compensazione dei suoli impermeabilizzati dall'infrastruttura con realizzazione di idonee strutture verdi e mitigazione con realizzazione di strutture vegetali lineari e barriere naturali; (art 41)
Sistema di rilevazione	Dato raccolto da Osservatorio Infrastrutture e Osservatorio sistema del verde
Specifiche tecniche e info aggiuntive	Dato è ricavato dai preventivi di spesa per la realizzazione di infrastrutture/impianti di competenza provinciale, attuati direttamente o da altri soggetti in concorso con l'Ente.
Fonte	Osservatorio Infrastrutture e Osservatorio sistema del verde- Regione Piemonte

Am



Indicatore n. 17 - Compensazioni forestali

Tipo di indicatore	Stato
Metrica	Superficie
Definizione	Superficie complessiva delle aree sulle quali sono stati attuati o sono in corso interventi di riforestazione compensativa ai sensi della legge regionale n. 4/2009, art. 19
Obiettivi di riferimento	L'obiettivo generale è la tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversità. L'obiettivo specifico è il contenimento del depauperamento delle aree boscate (art. 26)
Sistema di rilevazione	Dato raccolto dalla Provincia attraverso l'Osservatorio risorse agricole e forestali
Specifiche tecniche e info aggiuntive	Il PTC2 ha come indirizzo che le trasformazioni di aree boscate montane siano compensate con rimboschimenti con specie autoctone da effettuarsi in aree della rete ecologica, in pianura, nel medesimo bacino idrografico interessato dal progetto con una priorità per le fasce perfluviali e per i corridoi ecologici di pianura. Per trasformazioni di aree boscate ricadenti nelle aree della rete Natura 2000 il PTC2 prescrive interventi di rimboschimenti con specie autoctone, anche per disboscamenti inferiori ai 500 mq.
Fonte	Città metropolitana di Torino

Indicatore n. 18 - Incidentalità sulle strade provinciali

Tipo di indicatore	Prestazione
Metrica	Numero/anno
Definizione	Numero di incidenti rilevati sulle strade provinciali, suddivisi in numero totale e numero di incidenti causati da scontri con fauna.
Obiettivi di riferimento	"Completamento ed innovazione del sistema delle connessioni materiali ed immateriali" e il "miglioramento della qualità della vita"
Sistema di rilevazione	L'indicatore è alimentato dalla Provincia, Osservatorio progetti infrastrutture.
Fonte	Città metropolitana di Torino

Indicatore: 19 - I Indice di consumo di suolo reversibile (CSR)

Tipo di indicatore	Stato
Obiettivo	L'applicazione dell'indice dovrà costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio, riferito all'intero territorio comunale, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione degli strumenti urbanistici successivi.
CSR= (scr/str)*100	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)



Definizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Sistema di rilevazione:	Registrazione annuale effettuata dall'UT delle aree consumate con destinazioni considerate reversibili. Cadenza annuale.
Unità di misura:	Percentuale
Fonte	Ufficio Tecnico
Commento	Consente di valutare l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, impianti fotovoltaici etc.) all'interno di un dato territorio

Indicatore: 20 - Indice funzionale alla valutazione delle ricadute generate dall'attuazione della Variante sulla componente scenico-percettiva

Tipo di indicatore	Stato/Prestazione
Obiettivo:	Valutazione delle ricadute generate dall'attuazione della Variante sulla qualità complessiva del Paesaggio comunale mediante la considerazione dei suoi valori scenico-percettivi, al fine di controllare con confronto visivo l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.
Definizione	L'indicatore pesa il valore delle ricadute della Variante sulla componente scenico-percettiva del paesaggio mediante il confronto tra osservazioni successive da un numero sufficiente di punti di osservazione particolarmente significativi, uniformemente distribuiti sul territorio di Castellamonte, che il Comune provvederà a definire. Si assegna un giudizio qualitativo espresso in termini di trasformazione/invarianza delle condizioni percepite
Sistema di rilevazione:	Rilievi fotografici realizzati dai punti prescelti. Il giudizio è qualitativo ed è espresso mediante una scala di valore articolata in tre classi (prevalenza di trasformazioni negative, prevalenza di situazioni di invarianza, prevalenza di trasformazioni positive). Cadenza annuale.
Unità di misura:	/
Fonte	Ufficio Tecnico
Commenti	Il giudizio di tipo qualitativo dovrà fondarsi sulla verifica di parametri sufficientemente oggettivabili e di facile lettura, quali l'ampiezza e la profondità del campo visivo, la varietà e la ricchezza dell'immagine percepita, l'interferenza con elementi di ostruzione visiva, ...

Am



RISORSE E RESPONSABILITÀ PER IL MONITORAGGIO

Il Comune di Castellamonte quale autorità procedente per la redazione del nuovo PRG è il soggetto chiamato alla predisposizione ed all'aggiornamento del Piano di Monitoraggio.

In tal senso, come già detto in premessa, il Comune si rende disponibile a perfezionare ed adattare in concertazione con gli enti con competenze ambientali e con la Regione Piemonte, il presente Piano di monitoraggio successivamente all'approvazione del PRG da parte della regione stessa.

Le risorse finanziarie per l'attuazione del Piano di monitoraggio saranno previste nel Bilancio dell'Ente ed aggiornate annualmente in funzione dell'attuazione del Piano stesso.

La struttura competente è individuata nei Servizi Tecnici (ambiente, edilizia e urbanistica). Il responsabile del monitoraggio è individuato nel Responsabile del settore citato.

Il responsabile delle attività di monitoraggio del PRG si occuperà di:

- raccogliere i dati e le informazioni relative agli indicatori di base, indicatori derivati, indicatori generali, reperendoli dalle specifiche fonti individuate, come indicati nel precedente capitolo 3;
- conservare e organizzare i dati sulla base della cadenza prefissata nel programma e nelle seguenti tempistiche di cui al capitolo 5;
- garantire le condizioni tecniche ed organizzative per lo svolgimento del monitoraggio ambientale;
- operare ai fini della corretta pubblicazione dei dati e degli esiti del monitoraggio nonché della eventuale adozione di misure correttive, le quali saranno definite in collaborazione con l'Amministrazione comunale, in relazione alla valutazione degli esiti del monitoraggio ambientale stesso.

4 MODALITÀ E TEMPISTICHE PER LA RACCOLTA DEI DATI

Il set di indicatori che verrà concordato in via definitiva, partendo dalle proposte del presente Piano di monitoraggio, rappresentano lo strumento che permetterà al Comune di monitorare l'andamento dell'attuazione del PRG in relazione agli obiettivi di tipo ambientale e strategico che si è posto in sede redazionale. Mediante il monitoraggio potranno emergere eventuali criticità o disfunzionalità attuative che potranno indurre, ove strettamente necessarie, delle successive Varianti correttive e/o migliorative o più semplicemente una più corretta applicazione del Piano stesso.

L'elenco degli indicatori proposti al capitolo precedente, opportunamente concordati, costituisce la base dati per il controllo degli effetti sullo stato dell'ambiente e per la valutazione in progress dello stato delle risorse disponibili ai fini delle azioni previste dal Piano.

Le tabelle precedenti relative agli indicatori potranno essere compilate con i dati raccolti, estrapolati dalle banche dati degli enti sovra-ordinati citati o dai loro rapporti temporalmente cadenzati.

Visto comunque lo slittamento temporale della fase di attuazione del Piano rispetto alla fase redazionale, si rende necessario rendere confrontabili rispetto ad un unico momento di partenza – "punto zero dell'orizzonte temporale di riferimento" - i diversi dati, utilizzati per la fase di analisi del Piano.

L'utilizzo infatti di dati confrontabili nella fase attuativa rispetto ad un orizzonte temporale iniziale consente di condurre valutazioni comparative e di evidenziare fattibilità ed impatti sia rispetto all'attuazione stessa del PRG, che anche in relazione a futuri diversi interventi o esigenze che insorgessero durante la vigenza dello stesso.

E' quindi pensabile che venga operato un primo step in concomitanza della definizione definitiva del Piano di monitoraggio post-approvazione del PRG.



Si precisa come il primo rapporto di monitoraggio 'zero' abbia necessariamente una struttura differente rispetto ai futuri rapporti di monitoraggio in quanto può occuparsi esclusivamente dello stato dell'ambiente allo stato attuale senza poter chiaramente prendere in considerazione gli effetti derivanti dall'attuazione del piano. Quindi alcuni indicatori non potranno allo stato attuale essere popolati e molte delle considerazioni dovranno essere obbligatoriamente svolte all'interno dei successivi rapporti di monitoraggio.

A seguire un orizzonte di piano significativo nel PRG sono i successivi 5 anni che permettono una prima lettura dei processi attivati e attuati auspicabilmente in base al nuovo strumento.

Obiettivo primo è quello di valutare gli effetti che il piano induce sull'ambiente tenendo comunque presente che lo stato del territorio tende ad evolvere a prescindere dall'applicazione di azioni su di esso e quindi le caratteristiche ambientali possono mutare a prescindere dal piano così come possono mutare le esigenze espresse dalla popolazione a cui il piano deve fornire risposta, da cui discende la necessità, per poter attuare un efficace monitoraggio del piano, di conoscere lo stato dell'ambiente all'orizzonte temporale zero. La scala valutativa riferita ai singoli indicatori potrà consentire un giudizio sulla base degli incrementi/decrementi percentuali come individuati dalle tabelle del capitolo precedente, applicando lo schema seguente, già utilizzato in situazioni simili:

Per quanto riguarda invece la tempistica si propone la cadenza temporale espressa per ogni singolo che potrà subire variazioni in relazione sia alla concertazione post-approvazione del Piano di monitoraggio che all'evolvere della fase attuativa del PRG.

Gli strumenti utilizzati prevedono l'uso di procedure informatizzate di tipologia corrente, che potrebbero combinarsi, come è già avvenuto per la stesura del Piano, con lettura di banche dati sovra-ordinate legate a dati georiferiti ed con la gestione di database, da operarsi mediante scambi ed interrelazioni con gli enti competenti.

I dati raccolti nelle diverse fasi di verifica e le conseguenti valutazioni saranno adeguatamente pubblicizzati con le modalità che l'Amministrazione riterrà opportune nel momento in cui verrà effettuata la fase di verifica, in relazione alle modalità di diffusione sui siti web di cui disporranno l'autorità competente, l'autorità procedente nonché gli enti con competenze ambientali interessati.

Il rapporto periodico dovrà presentare caratteristiche di brevità e sintesi ed essere formulato con linguaggio non tecnico e si articolerà a partire dalle precedenti tabelle (cap. 2) contenendo quindi obiettivi, azioni, indicatori, valori di riferimento (punto zero) e valori di rilevazione.

Esso conterrà inoltre una sintesi sullo stato attuativo del PRG nonché una sintesi delle valutazioni sugli andamenti complessivi (vedi tabella di valutazione precedente) comprendente eventuali argomentazioni relative al sistema di indicatori (reperibilità, modifiche) ed al sistema degli obiettivi/azioni in relazione all'attuazione del PRG. Verranno sempre riportati i dati relativi alle verifiche precedenti.

5 Conclusioni

Gli indicatori sono stati predisposti per rilevazioni che interessano l'intero territorio comunale ma possono essere utilizzati per analisi di dettaglio su specifiche aree o per specifici interventi da esaminare.

Le relazioni conclusive che accompagnano i monitoraggi consentiranno di proporre eventuali misure correttive o di confermare gli indirizzi e le norme attuative che il Piano ha previsto.

Le relazioni di monitoraggio dovranno essere rese note e trasmesse ai soggetti con competenza ambientale nonché al pubblico.





REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio

Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

ALLEGATO D.

**Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale
relativa alla Variante Generale al PRGC del Comune di Castellamonte (TO)**

DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. 152/2006

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi che, secondo quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 152/2006 e dalla d.g.r. n. 12-8931 del 09.06.2008, accompagna l'approvazione del Piano, illustrando: "in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate".

La dichiarazione di sintesi è redatta sulla base delle informazioni, fornite dal Comune di Castellamonte negli elaborati *Rapporto ambientale, Monitoraggio ambientale, Sintesi non tecnica, Relazione preliminare alla Dichiarazione di sintesi, Valutazione di Incidenza, Norme tecniche di attuazione* (elaborato D) e *Controdeduzioni alle osservazioni regionali* (elaborato G4) e inerenti le criticità emerse in fase di istruttoria del Progetto definitivo e le scelte conseguentemente effettuate dall'Amministrazione comunale, tenendo conto delle osservazioni ambientali e paesaggistiche formulate dall'organo tecnico regionale nel corso del processo di valutazione ambientale strategica (VAS) e recepite nella relazione di controdeduzione redatta dal Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest per la predisposizione del provvedimento di approvazione di competenza della Giunta Regionale.

In relazione al processo di VAS, si evidenzia che la fase di Specificazione è stata attivata mediante la trasmissione del Documento tecnico preliminare, adottato con d.g.c. n. 46 del 13.03.2009, e la consultazione dei soggetti con competenza in materia ambientale (Provincia di Torino – Servizio Valutazione impatto ambientale, Arpa Piemonte – Dipartimento provinciale di Torino).

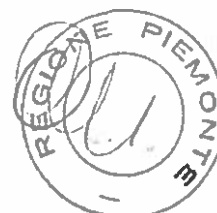
Il Comune di Castellamonte ha adottato la Variante nella versione preliminare con d.c.c. n. 66 del 12.12.2011; in tale fase si sono espressi con proprio contributo la Provincia di Torino – Servizio Valutazione impatto ambientale e Arpa Piemonte – Dipartimento provinciale di Torino.

Il Progetto definitivo della Variante è stato adottato con d.c.c. n. 66 del 12.12.2012.

A seguito di formale verifica della completezza degli atti da parte dell'allora Settore regionale competente e di un tavolo tecnico volto a definire le specifiche integrazioni da apportare al Rapporto Ambientale, svoltosi in data 30.07.2013 tra il Comune di Castellamonte e gli allora Settori regionali Valutazione di Piani e Programmi e Compatibilità ambientale e Procedure integrate, il Progetto definitivo è stato integrato e riadottato con d.c.c. n. 30 del 29.11.2013.

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011.4321410
Fax 011.4323771

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321448
Fax 011.4325870



Alla luce della trasmissione da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, il Progetto definitivo di Piano è stato ritenuto procedibile per l'istruttoria da parte dell'allora Settore regionale competente in data 17.03.2014.

L'organo tecnico regionale, nella fase di Valutazione del Progetto definitivo, ha espresso il Parere Motivato con Determina Dirigenziale n. 7 del 11.01.2016, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al BUR n. 3 del 21.01.2016.

Tale contributo ha posto l'attenzione su aspetti inerenti le ricadute del nuovo strumento di pianificazione sullo stato qualitativo di diverse componenti del sistema ambientale locale (suolo, paesaggio, biodiversità e rete ecologica, risorse idriche, ...), con particolare attenzione alle criticità potenzialmente determinate dalle aree RN9, RN20, RN5, RN32, ASP1, RC1.22, RC1.24, RC1.25, RC2.14, RN40, RN18, RN16, RN42, RN43, RN44, RN45, RC27, RN24, RN10, RN11, IN1 e relativa viabilità, Spt e Spv48.

Nel Parere Motivato l'organo tecnico regionale ha, inoltre, indicato la necessità di approfondire alcuni aspetti normativi, recependo disposizioni settoriali vigenti e definendo adeguate misure di mitigazione e compensazione, orientate a minimizzare gli impatti e a garantire una maggiore coerenza delle azioni previste rispetto al contesto ambientale e paesaggistico.

Sono state fornite indicazioni anche per la modifica ed integrazione del Piano di monitoraggio.

A seguito delle osservazioni regionali in materia di VAS ed urbanistica, nonché degli esiti della Commissione tecnica urbanistica, riunitasi nelle sedute del 08.02.2016 e del 22.02.2016, l'Amministrazione comunale ha adottato, con d.c.c. n. 33 del 25.08.2016, e ripubblicato una versione parziale di rielaborazione del Progetto definitivo della Variante.

Al termine del periodo di pubblicazione sono pervenute sia le osservazioni del pubblico, sia quelle del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, espresse con parere prot. n. 8840-34.19.04/66, espresso in data 21.12.2016.

Preso atto di tutte le ulteriori osservazioni e rivista la Variante alla luce dei loro contenuti, l'Amministrazione comunale ha adottato le controdeduzioni con d.c.c. n. 3 del 11.01.2017, d.c.c. n. 23 del 13.04.2017 e d.c.c. n. 25 del 16.03.2018.

Nella fase di definitiva revisione della Variante generale al PRGC, il Comune ha dato parziale riscontro a quanto richiesto nel Parere Motivato dell'organo tecnico regionale, in merito agli approfondimenti finalizzati a garantire una più efficace integrazione delle nuove previsioni con il sistema territoriale locale.

Più nel dettaglio, l'analisi della documentazione predisposta dall'Amministrazione comunale ha evidenziato quanto segue:

- le osservazioni dell'organo tecnico regionale in merito alle criticità potenzialmente determinate dalle aree sopra citate sono state accolte attraverso una complessiva riduzione delle proposte insediative previste dalla Variante (stralcio delle aree RC1.22, LCC1, LCC9, RC1.27, RN24 e relativa viabilità, Spt, Sptv48 e RN41; ridimensionamento delle aree RN42, RN43, RN44 e RN45, RN9, RN18 e IN13);
- nelle *Norme tecniche di attuazione* (elaborato D), sono state recepite le disposizioni settoriali vigenti segnalate nell'ambito del Parere Motivato e sono

state introdotte specifiche misure di mitigazione e compensazione (disposizioni volte ad evitare possibili interferenze tra le acque sotterranee ed eventuali opere ipogee negli ambiti caratterizzati da una soggiacenza della falda compresa tra 0 e 5 metri, riferimenti normativi vigenti in tema di elettromagnetismo e captazioni idropotabili);

- le modifiche apportate al Piano di Monitoraggio (elaborato "Monitoraggio ambientale") hanno incluso le integrazioni suggerite nel Parere Motivato (indice funzionale a valutare le ricadute generate sulla componente scenico-percettiva e indicatore relativo al consumo di suolo reversibile).

Nella fase di approvazione della Variante, sono state ribadite le criticità evidenziate dall'organo tecnico regionale, in sede di Parere Motivato, relativamente alle aree connesse alla proposta della "nuova spina" sul sedime dell'asse ferroviario dismesso (RN9, RN20 e RN5) e alle espansioni residenziali nella frazione S. Anna (RN42, RN43, RN44, RN45).

Sono state, inoltre, confermate le considerazioni espresse nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino in merito all'accostamento critico delle previsioni edificatorie RN2, RN28, RN29 e RI14 alla Cascina di Campagna – Cascina dei Conti di Castellamonte, classificata tra gli "edifici vincolati ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/2004 e s.m.i (DPR n. 90 del 03.04.2013)" e tra le "area a rischio archeologico".

E' stata sottolineata anche l'incoerenza dell'attuazione delle aree sopra richiamate rispetto alle disposizioni del Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con d.c.r. n. 233-35836 del 03.10.2017, che individua tali ambiti tra le "aree rurali di elevata biopermeabilità" (art. 19 NdA) e tra le "aree di elevato interesse agronomico" (art. 20 NdA).

Stante il permanere della necessità di specificazioni e integrazioni normative, sono state, infine, introdotte d'ufficio alcune modifiche, puntualmente descritte nell'Allegato "A" alla deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico.

In sintesi, tali modifiche comportano:

- l'integrazione dell'art. 14 "Vincoli per la tutela dei beni culturali ambientali e paesaggistici" delle Norme tecniche di attuazione con un nuovo comma 15, denominato "Disposizioni immediatamente prevalenti del Piano Paesaggistico regionale", che richiama le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del Ppr sul territorio comunale (art. 14 "Sistema idrografico", art. 16 "Territori coperti da foreste e da boschi" e art. 18 "Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità");
- l'integrazione delle prescrizioni normative dell'art. 23ter "Qualità paesaggistica e ambientale" con un nuovo comma 8 "Inserimento paesaggistico" che subordini l'attuazione degli interventi alla predisposizione di progetti edilizi corredati da studi di inserimento paesaggistico-ambientale che mettano in luce sia l'articolazione delle volumetrie di futura realizzazione, sia le previste misure mitigative;
- l'aggiornamento del comma 10 "SIC-ZSC" dell'articolo 14 "Vincoli per la tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici", alla luce sia della d.g.r. n. 26-3013 del 07.03.2016 e della d.g.r. n. 29-3572 del 04.07.2016, che hanno approvato Misure Sito Specifiche per il Sito IT 1110013 - Monti Pelati e Torre Cives e per il sito IT1110047 Scarmagno – Torre Canavese morena destra d'Ivrea, sia dei decreti

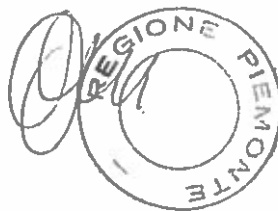
ministeriali del 27.07.2016 e 03.02.2017, con cui il MATTM ha trasformato i due Siti in Zone speciali di conservazione (ZSC);

- l'integrazione del capo 1 dell'articolo 13bis "Rischio di incidente rilevante (RIR)", al fine di aggiornare le norme di attuazione del Piano e il documento "Elaborato Tecnico RIR 1R-REV" e relativi allegati alle sopravvenute disposizioni normative in tema di rischio industriale (Nota esplicativa n. 5 inerente la Variante Seveso al Ptc della Città metropolitana di Torino, approvata con deliberazione di Consiglio metropolitano di Torino n. 39516/2015 del 15.12.2015);
- la specificazione, in calce al comma 1 "Principi di mitigazione e compensazione ambientale" dell'art. 23ter "Qualità paesaggistica e ambientale" delle NdA, del fatto che l'individuazione delle aree ove realizzare gli interventi compensativi e le modalità di attuazione degli stessi saranno demandati a un apposito Regolamento comunale.

Il Dirigente del Settore
(ing. Aldo LEONARDI)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
i sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il Funzionario istruttore:
arch. R. Delmastro
tel. 011.4325228



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it

Data

Protocollo (*) /A1606A

Classificazione 11.60.10 PRGC B70102
(*) riportato nei metadati DOQUI

Protocolli di ingresso in regione della pratica di controdeduzioni e delle successive integrazioni:

- prot. gen. 4110 del 15 febbraio 2017
- prot. gen. 5113 del 28 febbraio 2017
- prot. gen. 11581 del 16 maggio 2017
- prot. gen. 16381 del 10 luglio 2017
- prot. gen. 24613 del 20 ottobre 2017
- prot. gen. 13141 del 11 maggio 2018

Comune di **CASTELLAMONTE**

Provincia di Torino

Variante generale n. 3 al PRGC – Controdeduzioni

LR 56/77, art. 15, c. 15, (testo vigente fino all'11 aprile 2013)

DCC n. 3 del 11 gennaio 2017

DCC n. 23 del 13 aprile 2017

DCC n. 53 del 29 settembre 2017

DCC n. 25 del 16 marzo 2018

Pratica n. B70102 - CD n. B30202

L'Amministrazione Comunale di Castellamonte aveva adottato con Deliberazione Consiliare n. 66 del 12.12.2012 il Progetto definitivo della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale, che ha successivamente trasmesso a questi uffici, con note Prot. gen. n. 9564 del 4 aprile 2013, e Prot. Gen. n. 1404 del 16 gennaio 2014.

Questo Settore aveva provveduto ad analizzare gli elaborati che compongono lo strumento urbanistico indicato in oggetto, operando le necessarie verifiche

In data 8 febbraio e 22 febbraio 2016, si è svolta la seduta della Commissione Tecnico Urbanistica a seguito della quale, con nota assessorile del 18 marzo 2016, è stata inviata

al Comune la relazione regionale ai sensi del 15° comma dell'art. 15 della LR 56/77 precedente la LR 3/2013, contenente le osservazioni ed i rilievi.

Con DCC n. 33 del 25 agosto 2016 il Comune di Castellamonte ha adottato la variante n. 3 al PRGC, modificata sulla base delle osservazioni regionali; il progetto definitivo è stato pubblicato sull'Albo pretorio e sulla Stampa in data 7 settembre 2016, nonché sul BUR n. 37 del 15 settembre 2016, mentre gli atti sono stati in visione presso l'Ufficio tecnico per 30 giorni (fino al 6 ottobre 2016 più 30 giorni successivi per le osservazioni);

Con la DCC n. 3 del 11 gennaio 2017 è stato adottato il Progetto definitivo a seguito delle osservazioni regionali, pervenuto in Regione con prot. gen. n. 4110 del 15 febbraio 2017, in seguito integrato con DCC n. 23 del 13 aprile 2017, e n. 2 del 11 gennaio 2017 (Dichiarazione di pubblica utilità delle aree localizzate entro la fascia cimiteriale).

L'elenco degli elaborati è stato definitivamente chiarito con la Certificazione sugli adempimenti espletati di cui alla DCC n. 3 del 13 aprile 2017, e con elenco coordinato degli elaborati della terza variante strutturale del PRGC e adeguamento al PAI (prot. gen. 16381 del 10 luglio 2017).

La variante è stata infine integrata con la sostituzione per errori materiali di 3 tavole geologiche (n. 2, n. 6 e n. 7), adottate con DCC n. 25 del 16 marzo 2018.

La pratica in oggetto è stata ritenuta completa e procedibile a far data dal 2 agosto 2017. La presente Relazione si riferisce alle controdeduzioni che il Comune di Castellamonte ha adottato con DCC n. 3 del 11 gennaio 2017 a seguito della seconda pubblicazione, così come richiesto dalla C.T.U. nella seduta citata.

Il Settore Copianificazione urbanistica Area nord-ovest, incaricato dell'esame della pratica, ha provveduto ad analizzare e verificare gli elaborati che la compongono.

A seguito dell'istruttoria effettuata è stata predisposta la seguente Relazione per la definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale (previa introduzione delle necessarie modifiche e/o integrazioni da apportare "ex officio" agli elaborati).

1. PREMESSA. CONTENUTI E MODIFICHE IN SEDE CONTRODEDUTTIVA

Con la variante il Comune intende adeguarsi ai principali strumenti di pianificazione ed alle normative vigenti in relazione a:

- pianificazione territoriale regionale e provinciale
- norme del settore commerciale
- problematiche idrogeologiche ed adeguamento al PAI
- normativa industrie a rischio di incidente rilevante
- nuove norme urbanistiche (perequazione)

Nel progetto definitivo del PRGC era prevista una quantità di abitanti pari a 13.109, con un incremento di 2.520 abitanti (calcolato rispetto a 10.590 residenti).

A seguito delle osservazioni regionali e delle controdeduzioni, l'incremento abitativo previsto è pari a 2.157. **Complessivamente si prevedono quindi 12.747 abitanti** poco maggiore al numero di abitanti previsto dal PRGC attualmente vigente (12.638 ab.).

Come sopra evidenziato, l'A.C. ha apportato diversi stralci e riduzioni alle previsioni residenziali, riducendo il consumo di suolo.

Al riguardo si rileva che è stata positivamente effettuata la verifica della norma di cui all'art. 31 del Piano Territoriale regionale.

Risultano **positivamente verificate le Superfici a servizi residenziali ex art. 21 della LUR**, pari a circa 45 mq/ab, molto al di sopra di quanto richiesto. Il calcolo del fabbisogno dà infatti il seguente valore: $12.747 \text{ abitanti} \times 25 \text{ mq/ab} = 318.675 \text{ mq.}$, mentre le superfici a servizi esistenti sono pari a mq 598.350 mq.

L'Amministrazione Comunale ha scelto di conservare i principali obiettivi della variante: l'incremento delle aree industriali e il nuovo anello viabilistico al loro servizio ad est dell'abitato, nonché la riqualificazione dell'area detta Nuova Spina, finalizzata alla realizzazione di una viabilità locale di gronda mediante il recupero della sede del tracciato ferroviario dismesso.

Non sono state modificate sostanzialmente le superfici a destinazione **produttiva**:

Insedimenti produttivi esistenti di riordino Sup fondiaria mq 419.441

Insedimenti produttivi esistenti in aree improprie Sup fondiaria mq 36.157

Aree produttive di nuovo impianto Superficie territoriale mq 94.798

Superficie di nuova antropizzazione mq. 43.832

La variante individua 57.719 mq di aree a servizi, di cui 17.740 già esistenti e 39.937 in progetto.

A fronte di circa 140.438 mq di nuove Superfici Fondiarie e Territoriali che ingenerano un fabbisogno pari al 10%, pari a 14.000 mq, nonché a fronte della totalità delle aree produttive pari a circa 560.000mq, si desume il soddisfacimento del fabbisogno.

Per quanto riguarda le **previsioni commerciali**, l'Amministrazione Comunale aveva inserito negli elaborati urbanistici (cartografie in scala 1:2.000, Norme di Attuazione e relazione illustrativa) le specifiche destinazioni commerciali e le relative norme e prescrizioni. Il Settore Regionale si era espresso positivamente con nota prot. n. 930 del 23 gennaio 2015.

Complessivamente le aree a destinazione commerciale sono rimaste invariate:

- aree per attività terziarie commerciali esistenti superficie fondiaria mq. 44.856

- aree per attività terziarie commerciali nuove superficie territoriale mq. 93.8135

Poiché la loro attuazione avviene mediante Piano Esecutivo, le superfici a servizi, sono definite in tale sede.

2 OSSERVAZIONI

2.1 Pianificazione sovraordinata

Piano territoriale regionale

In riferimento al consumo di suolo l'Amministrazione Comunale ha positivamente verificato la corrispondenza con quanto stabilito all'articolo 31 del PTR. Il consumo previsto risulta inferiore a quanto richiesto dalla norma.

Gli approfondimenti progettuali messi a punto e gli stralci di aree operati anche in quest'ultima fase, rispondono in parte alle impostazioni generali del PTR relative alla complessiva tutela del territorio.

La riduzione delle Superfici Territoriali precedentemente a destinazione residenziale, è pari a circa mq 15.000. Sono state stralciate o ridotte alcune aree,



per la cui individuazione si rimanda al seguito della presente relazione. Sono altresì state ridotte alcune delle nuove previsioni viabilistiche.

Piano Paesaggistico regionale

Per quanto riguarda il **Piano paesaggistico regionale** (approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017), sono state inserite le cartografie che riportano sul PRGC comunale le indicazioni della Tavola P4 del PPR

Rilevato che il Progetto Definitivo della presente Variante è stato adottato con DCC 66 del 12.12.2012, e le controdeduzioni sono state adottate con DCC n. 3 del 11 gennaio 2017 ai fini dell'approvazione del presente nuovo PRGC, in questa fase conclusiva dell'iter procedurale, si riconosce all'Amministrazione Comunale la positiva verifica rispetto al Ppr adottato nel 2015, così come era stato richiesto.

Si evidenzia tuttavia che, in accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact), con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 è stato approvato ed è immediatamente vigente il Piano paesaggistico regionale.

Considerato che le **previsioni della variante in oggetto non risultano, in generale, in contrasto con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Piano paesaggistico regionale approvato e con i contenuti delle norme del Ppr stesso, si ricorda che resta fermo l'obbligo di adeguamento del PRGC secondo le modalità previste dall'art. 46 comma 2 delle NdA dello stesso Ppr, in attuazione dell'art. 145 comma 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.**

Si evidenzia che l'adeguamento del PRG allo strumento sovraordinato può avvenire mediante variante ai sensi dell'articolo 17 della LR 56/77 e s. m. e i., configurandosi come una variante o una revisione generale del PRGC.

Per ulteriori approfondimenti in relazione all'adeguamento al Ppr, si rimanda al parere del Settore Regionale OTR VAS (che si allega alla presente relazione).

Si richiama inoltre il comma 9 dello stesso articolo 46 del Ppr che sottolinea la necessità, nelle more dell'adeguamento, che "... ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del Ppr stesso.". In particolar modo tale attenzione dovrà essere esercitata nei confronti delle estese superfici a prato-pascolo che caratterizzano il territorio comunale.

Al fine di coordinare al meglio, per quanto possibile, le norme Tecniche di Attuazione del presente PRG con il recente dettato del Ppr, si inserisce nell'Articolo 14 – Vincoli per la tutela dei beni culturali e ambientali, un comma 15 intitolato Disposizioni immediatamente prevalenti del Piano Paesaggistico regionale, in cui vengono indicate le prescrizioni immediatamente cogenti e prevalenti contenute nelle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale relative all'art. 14 - Sistema idrografico, all'art. 16 - Territori coperti da foreste e da boschi, e all'art. 18 – Aree naturali protette e di conservazione della biodiversità.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Si prende positivamente atto delle ulteriori riduzioni effettuate dalla A.C. nonché di quanto già ottemperato rispetto alle richieste formulate, rispetto al Progetto preliminare di variante, dalla Provincia di Torino.

In particolare sono state stralciate e ricondotte alla destinazione agricola le aree: **LCC1**, **LCC8**, **LCC9**. Restano in previsione **LCC6**, **LCC11** e **LCC12**.

2.2 Valutazione Ambientale Strategica

Si elencano i principali contenuti del contributo fornito dall'Organo Tecnico Regionale per la VAS (prot. 715 del 12 gennaio 2016) in relazione alla presente variante.

In esso vengono date specifiche indicazioni per la tutela ambientale e per il monitoraggio, per la corretta applicazione delle norme dei Piani Paesaggistico e Territoriale della Regione, nonché delle normative concernenti le industrie a Rischio di Incidente Rilevante, ed infine per quanto riguarda la compatibilità delle previsioni con le normative acustiche. In considerazione di quanto evidenziato nel parere citato, nonché per l'adeguamento alle normative vigenti, sono da modificare gli articoli 13bis, 14, 23bis e 23ter delle Norme di Attuazione della presente variante, come indicato nell'Allegato A alla delibera di approvazione della variante.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al parere inviato il 18 luglio 2018, allegato alla presente relazione.

2.3 Osservazioni urbanistiche

Si prende atto di quanto espresso dalla Amministrazione Comunale in risposta alle osservazioni inviate nonché a seguito del dibattito che ha avuto luogo nel corso delle sedute della Commissione Tecnico Urbanistica, finalizzate a ridurre le superfici di territorio impegnate da previsioni di aree edificabili e dalle viabilità talvolta non sufficientemente motivate rispetto alle reali necessità.

In particolare, per quanto riguarda le previsioni residenziali:

2.3.1 Per la frazione di **Spineto Superiore** (tav. C3.3) era stata richiesta la riduzione delle aree **RC 1.24**, **RC 1.22**, **RC 2.14** e **LCC 1**, in quanto tali previsioni occupavano gli ultimi lotti liberi di territorio agricolo riducendo il corridoio ecologico sino a vanificarne la funzionalità. Complessivamente le aree citate occupavano 21.430 mq di ST. E' stata effettuata una significativa riduzione stralciando le aree **RC1.22**, **LCC1**, pari a circa 15.609 mq di ST, e riducendo così il consumo di suolo a 5.821 mq..

2.3.2 Era stata richiesta una più attenta valutazione rispetto al fabbisogno comunale delle aree a **Servizi privati SPt e SPvp48** (Tav. C2.1 e C3.1, ad est dell'abitato), e possibilmente lo stralcio stante la loro notevole estensione.

Entrambe le aree sono state correttamente stralciate (insieme alla previsione viabilistica al loro interno) e ricondotte alla destinazione agricola normale.

Esaminando le controdeduzioni comunali alle osservazioni formulate si rileva che:

2.3.3 - Per la zona in cui era prevista la **riqualificazione del tracciato della sede ferroviaria dismessa e la sua trasformazione in viabilità** (tav. C3.1, C3.7, e C2.1), era stata evidenziata la necessità di ridurre l'occupazione di suolo nelle aree **RN 9**, **RN 20**, **RN 5**, **ASP 1** e **RN 4**.

L'Amministrazione Comunale ha ridotto l'area **RN9** e le aree a servizi vicine. Non sono state

modificate le aree RN 5 e RN 4 né la previsione ASP1. Parte dell'area **RN20** è stata considerata quale Area di riordino e integrazione **RI62**, comprendendo al suo interno anche gli edifici già esistenti del lotto esaurito **RE132**.

Si rileva che le aree di cui si tratta sono classificate prato-pascolo ai sensi dell'art. 33 del PPR; esse ricadono quindi nella direttiva del comma 10 di tale articolo, che prevede che i piani locali possano individuare nuovi impegni di suolo a fini insediativi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sull'effettiva domanda, nonché sulla valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato o sotto-utilizzato da recuperare.

Poiché tale previsione edificatoria non pare supportata da un'efficace analisi delle esigenze locali, pur apprezzando l'obiettivo di bonifica e di recupero della sede ferroviaria dismessa, non si ritengono per il momento condivisibili le previsioni residenziali formulate, che potranno essere riproposte in una specifica variante dotata delle opportune indicazioni analitiche e progettuali.

Si richiede quindi lo **stralcio delle aree RN 5, RN 9, RN 20 che dovranno essere ricondotte alla destinazione Agricola di Salvaguardia ambientale**. Dovranno inoltre essere coerentemente **stralciate e trasformate in AS** anche le aree **SPv31 e SPv32**.

Per quanto riguarda l'area **RI62**, essa deve essere annullata e ricondotta alla precedente delimitazione data dal progetto definitivo antecedente alle presenti controdeduzioni adottato con DCC n. 30 del 29.11.2013, vale a dire che deve essere denominata e delimitata come la precedente area **RE132**, di cui deve altresì avere le stesse caratteristiche di superficie, delimitazione e modalità attuative, limitando la possibilità edificatoria a quanto previsto dalle aree RE – Aree a edificabilità esaurita. La restante parte della **RI62** deve essere riportata alla destinazione Agricola di Salvaguardia ambientale.

Per coerenza le aree stralciate **RN5, RN9, RN20, RI62, SPv31 e SPv32**, devono essere eliminate anche dall'elaborato "**Schede quantitative dei dati di piano**". In esso deve essere reinserita l'area **RE132**.

In considerazione dell'obiettivo manifestato dalla Amministrazione Comunale, si ritiene di poter conservare la previsione della viabilità localizzata lungo la sede ferroviaria, che potrà essere attuata almeno per la parte prossima alle aree **ASP 1 (commerciale)** e **RN 4 (residenziale nuova)**, con particolare riferimento alla previsione della rotonda, in funzione dell'attuazione delle aree **ASP1 e RN4**.

2.3.4 Per la località Case Catocchio (Frazione sant'Anna Boschi, tav. C3.4) era stata richiesta una significativa riduzione delle aree **RN42, RN43, RN44 e RN45**, la cui attuazione era sovradimensionata rispetto alla frazione. Le aree indicate sono state leggermente ridotte e modificate nella loro denominazione: esse vengono ora considerate quali aree residenziali di completamento **RC1.71 e RC1.72**.

Mentre la precedenti aree **RN42, 43, 44, e 45**, avevano superficie pari a mq. 15.388, le aree ora riproposte **RC1.71 e RC1.72** hanno superfici pari complessivamente a 11.896, con una riduzione del consumo di suolo di soli 3.492 mq.

Per tali aree, si rileva una richiesta di riduzione già presente nel parere idrogeologico precedente; si sottolinea inoltre che permane, dal punto di vista urbanistico l'esigenza di

limitare in modo significativo la previsione, evitando il protendersi dell'edificazione su terreni definiti dal PRG stesso come Agricoli di salvaguardia ambientale, e localizzati al limite di aree boscate.

In considerazione del valore ambientale dell'intero ambito in cui è immersa la frazione, nonché al fine di operare la riduzione significativa richiesta nella fase di osservazioni precedente, l'intera area denominata **RC 1.71** si ritiene inoltre stralciata e ricondotta alla destinazione Agricola di Salvaguardia ambientale AS.

Per quanto riguarda l'area **RC 1.72**, essa potrà essere conservata per la sola parte nord (pianeggiante), corrispondente alla precedente denominazione **RN42**, di **ST** pari a **mq 3.799**, che risulta anche ben inserita nel tessuto abitativo della frazione. La parte sud (ex **RN43**, con **ST** pari a **5.461 mq**), caratterizzata da presenza di alberi e da criticità idrogeologiche, dovrà essere stralciata e ricondotta alla destinazione agricola AS di salvaguardia ambientale.

Nell'elaborato "**Schede quantitative dei dati di piano**" i valori attuali dell'area **RC1.72** devono essere stralciati e sostituiti dai valori corrispondenti all'area **RN42** così come adottata con DCC n. 30 del 29.11.2013 (**ST** di **mq 3.799** e **SF 3.302 mq**, **SUL** realizzabile **mq 760**), rimandando il rilievo e la definizione più precisa delle superfici e dei dati dell'area per l'attivazione della fase attuativa.

2.3.5 Era stato richiesto lo stralcio delle aree **RN10** e **RN11** (tav. C3.2 e C2.1) in quanto terreni agricoli di particolare pregio ambientale. L'A.C. non ha condiviso la richiesta, in quanto considera l'area **RN11** quale ricucitura dei tessuti residenziali, e la **RN10** in quanto contribuisce alla realizzazione della rotonda di collegamento tra la SP per Ivrea e la viabilità proveniente dall'ambito produttivo.

Per quanto riguarda in particolare l'area **RN11** (di superficie territoriale pari a **9.467 mq**) si rileva che tale area, localizzata a nord della SP61 per Ivrea e lungo la provinciale n. 60, immersa in un ambito a caratterizzazione agricola, è totalmente compresa nella fascia ambientale di 150 mt del torrente Malesina, né può essere considerata, per la sua estensione, quale mera ricucitura dei tessuti esistenti. Se ne richiede quindi lo stralcio e la riconduzione alla destinazione Agricola di Salvaguardia ambientale.

Per l'area **RN 10**, si ritiene possibile procedere alla sua attuazione purché la realizzazione degli edifici sia limitata alla parte meridionale verso la Strada provinciale **61**, al fine di evitare consumo di suolo non adeguatamente motivato. Il prolungamento del profilo nord della vicina area consolidata **RE 95**, deve essere considerato quale limite estremo dell'area di concentrazione dell'edificato verso la campagna. La parte restante dell'area, pur contribuendo con la capacità edificatoria che le compete, è da conservarsi quale verde in piena terra.

Coerentemente dovranno essere eliminati e/o modificati dall'elaborato "**Schede quantitative dei dati di piano**" le indicazioni e i valori inerenti l'area **RN11**.

2.3.6 Aree circostanti la Cascina di Campagna (o Cascina dei Conti di Castellamonte)

Al fine di salvaguardare i con i visivi che riguardano Cascina di campagna (Cascina dei Conti di Castellamonte), per il suo valore di testimonianza storica del territorio rurale, si richiede di evitare la realizzazione di edifici vicini alla cascina stessa.



A tale scopo le aree **RN 2, RN 28, RN 29 e RI 14** possono essere considerate con un unico ambito da attuarsi mediante SUE, la cui area di concentrazione dell'edificato ricade nell'area **RN2**.

L'altezza degli edifici non dovrà essere superiore ai tre piani fuori terra.

Le superfici libere, attualmente delimitate come **RN28, RN29, SVp24 e SVp25**, devono essere considerate quale verde privato in piena terra, delimitato anch'esso quale area a rischio archeologico.

2.3.7 Era stato richiesto di adeguare la **fascia di rispetto cimiteriale** in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 166 del 01.08.2002 e dall'art. 27 della L.R. 56/77, modificato dalla L.R. 3/2013, eliminando di conseguenza gli interventi edilizi previsti entro la nuova delimitazione della zona di rispetto.

Come richiesto è stata inserita in cartografia e nelle norme di Attuazione la **fascia di rispetto cimiteriale del cimitero del Centro abitato** (tav. C3.1). La sua estensione di 200 mt comprendeva le aree residenziali **RN 31, RN 1, RC2.17, RN 14, RN 15, RI 18, RI 48, IR 10** e le relative viabilità.

A chiarimento ed integrazione degli elaborati ed atti controdeduttivi, l'Amministrazione Comunale ha fornito altresì le convenzioni delle aree **RN 1** ed **RN 15**.

Ai fini controdeduttivi le aree sopra indicate sono state così trasformate:

- Le aree **RI18, RI48 e RC2.2**, sono state modificate in **RE** - Aree residenziali a capacità insediativa esaurita, le prime due **RE 317**, la terza **RE 33**;
- l'area **RC2.17** è stata modificata e destinata a verde privato **VP** e a servizi **SPv19 e VP**;
- **RN14** è stata stralciata e ricondotta alla destinazione agricola;
- l'area **IR10** (Industriale di riordino) è stata trasformata in **II11** Produttivo in area impropria.

Sono state conservate le aree **RN1 e RN15**. Si evidenzia che esse erano già presenti nel PRGC vigente (modificato con DCC n. 72 del 29 novembre 2010 e DCC n. 8 del 21 marzo 2011) con la denominazione **RC1** e **RC5** rispettivamente; la loro localizzazione era conforme alla fascia di rispetto cimiteriale definita dallo stesso strumento urbanistico generale alla data della sua adozione.

- l'area **RN1** (denominata **RC1** nel PRGC vigente) è rimasta invariata in quanto sottoposta a convenzione in data 8 novembre 2013;
- l'area **RN15** (denominata **RC5** nel PRGC vigente) è rimasta invariata in quanto sottoposta a convenzione in data 11 febbraio 2014.

Alla luce di quanto sopra si ritiene quindi di non procedere allo stralcio delle aree **RN1 e RN15**.

Per quanto riguarda l'area **RN31**, essa è stata individuata e delimitata con la presente variante e non è stata sottoposta a specifiche convenzioni né a provvedimenti autorizzatori da parte dell'A.C..

Al riguardo si richiama la sentenza riportata nel parere legale sugli interventi urbanistici in fascia cimiteriale, parere richiesto dalla Amministrazione Comunale.

Si ritiene quindi che la previsione edificatoria non possa essere attuata in quanto, come già evidenziato nella relazione di osservazioni consegnata all'A.C. nel febbraio 2016, in contrasto con le norme vigenti. Si richiede lo stralcio dell'area **RN31** e la sua riconduzione all'area Agricola di Salvaguardia ambientale.

Coerentemente dovranno essere stralciati anche le definizioni e i valori contenuti nell'elaborato "Schede quantitative dei dati di piano" relativamente all'area RN31.

La fascia di rispetto cimiteriale ai sensi di legge è stata definita anche per i cimiteri di:

- S. Anna Boschi (tav. C.3.4)
- Muriaglio, (tav. C.3.5)
- Giannetta, stralciando l'area RC1.41, (tav. C.3.5)
- San Giovanni, eliminando l'area RN41.

2.3.8 Centro storico, centri storici minori, (nuclei rurali)

Con la relazione di osservazioni urbanistiche erano stati richiesti ulteriori approfondimenti e tutele rispetto ad ambiti specifici ed elementi edilizi, che il Comune ha positivamente recepito e inserito nelle Norme di Attuazione.

Si evidenzia che, per quanto riguarda il Centro storico e i nuclei storici minori, il progetto preliminare di PRGC non era stato sottoposto alla Sovrintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio, che si è espressa con parere n. 8840 – 34.19.04/66 del 21 dicembre 2016 (che si allega alla presente relazione), richiedendo quanto riportato, in estrema sintesi, nel seguito:

- 1 – inserimento di tutti beni vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004, nell'elenco dei beni vincolati contenuto nelle Norme di Attuazione
- 2 – indicazione delle aree di espansione previste e di quelle stralciate
- 3 – inserimento dell'area Castelletto dei Boschi quale geosito di specifico interesse geologico e naturalistico
- 4 – conformazione delle disposizioni urbanistiche delle borgate (Nuclei minori, art. 28 delle NdiA) con le prescrizioni del PPR (artt. 24 e 25 delle NdiA del PPR)

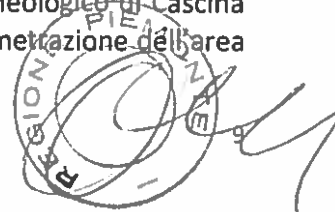
Per quanto riguarda più specificamente la tutela archeologica è stato richiesto l'inserimento in cartografia di PRGC delle zone di rischio archeologico relative ai seguenti siti:

- Torbiera San Giovanni dei Boschi, anche in relazione al campo da golf (art. 54 NdiA)
- Centro storico e Castello in corrispondenza di Piazza Martiri della Libertà, e di via Educ
- Area circostante la cascina Rantano
- Area circostante la cascina di Campagna (cascina dei Conti di Castellamonte)
- Area di via Ghione
- Bric Filia

I siti elencati, da considerarsi aree a rischio archeologico, richiedono, per gli interventi riguardanti il sottosuolo, la presentazione degli elaborati di progetto alla Sovrintendenza per l'emissione di parere vincolante di competenza, finalizzato alla tutela degli elementi di interesse archeologico eventualmente ritrovati.

D'intesa con i rappresentanti della sovrintendenza ai beni archeologici, si ritiene quindi di apportare alcune modifiche e integrazioni a chiarimento di quanto già indicato dalla A.C. all'articolo 14 - Vincoli per la tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, comma 8.1.

Sono state apportate ulteriori specificazioni anche al comma 8.3 dello stesso articolo, nonché all'art. 28 – Nuclei rurali, relativamente all'area a rischio archeologico di Cascina Rantano, e all'art. 54 – Campo Golf, sempre riguardo alla perimetrazione dell'area a rischio archeologico.



2.3.9 - Aree Produttive

Per quanto riguarda le aree produttive, la richiesta di riduzione ha avuto una risposta sostanzialmente negativa da parte della Amministrazione Comunale, in quanto pur essendo stata ridotta la superficie territoriale dell'area IN1, le aree a destinazione produttiva hanno avuto un incremento di circa 5.000 mq. a seguito della trasformazione dell'area RN6, per cui era stata criticata la vicinanza con le zone industriali, in IN19 (di ST pari a 16.776 mq).

Prendendo atto di tale scelta, nonché a sostegno della possibilità di sviluppo sociale che dette aree possono produrre, non si ritiene di proporre eliminazione di aree.

Sulla base di quanto inserito nelle schede d'area si è redatta la seguente tabella che dà conto sia delle aree già inserite sia di quelle proposte con la fase controdeduttiva:

L'analisi delle controdeduzioni riferite alle singole aree permette di evidenziare quanto segue.

In considerazione del consumo di territorio, della possibilità di individuare fabbricati industriali dismessi, nonché della necessità di dimostrare l'effettiva utilità delle nuove aree industriali, si era richiesto di reconsiderarle e possibilmente ridurle. La richiesta riguardava in particolare l'area IN1, per la quale è stato evidenziato il permanere della necessità di ampliamento di attività e fabbricati produttivi nelle zone limitrofe. L'Amministrazione ha quindi scelto di ridurre la Superficie territoriale ma di conservare tale previsione, anche in considerazione dell'importanza, per tutta l'area industriale, dell'intervento infrastrutturale previsto.

E' stata conservata senza alcuna modifica l'area IN16, la cui superficie risulta necessaria alla limitrofa attività di falegnameria per l'accatastamento della legna (ed è già utilizzata a tale scopo).

E' stata conservata anche l'area IN17, anch'essa per esigenze di ampliamento di una ditta già residente.

Per entrambe è stato inserito un paragrafo nelle Norme di Attuazione richiedendo di non realizzare nuova edificazione e di predisporre specifici interventi di rinaturalizzazione.

E' stata inserita l'area produttiva di nuovo impianto IN19, precedentemente denominata RN6, per cui era stata richiesta una valutazione alla luce della vocazione produttiva dell'ambito circostante. L'A. C. ha quindi scelto di trasformare l'area da residenziale a industriale, con la denominazione IN19.

In frazione Spineto inferiore l'area IN13 è stata ridotta come richiesto.

2.3.10 - Viabilità

Era stata evidenziata la rilevante quantità di nuove **strutture viarie o di ampliamento di quelle esistenti**, ed era stato richiesto all'Amministrazione Comunale una complessiva valutazione delle previsioni infrastrutturali.

Si prende atto che l'A.C. ha provveduto ad una complessiva rivalutazione ed alla eliminazione di alcuni tratti viari, in particolare :

- collegamento tra Strada della Pellizzina e Strada provinciale per Bairo;
- collegamento tra Strada provinciale per Bairo e Strada provinciale per Ivrea. In tal modo è stata ridotta la presenza antropica lungo il corridoio del Malesina;
- viabilità a nord della strada per Muriaglio, per quanto non già realizzato;

Viene confermata la "circonvallazione est" a servizio delle nuove aree industriali, tranne che per il primo tratto a nord (collegamento tra la Strada provinciale per Bairo e la Strada Provinciale per Ivrea).

Viene anche riconfermata la previsione viabilistica di recupero del vecchio sedime ferroviario.

2.3.11 - Usi civici

Si prende atto di quanto dichiarato dal Comune di Castellamonte con DCC n. 153 del 17 ottobre 2013 in ordine alla mancanza di riscontro di aree adibite ad uso civico sul suo territorio.

Si ricorda tuttavia la segnalazione nel PPR di tale elemento. Ai fini di un futuro adeguamento al Piano Paesaggistico, si ribadisce la necessità di verificare la presenza di usi civici sul territorio comunale.

2.3.12 - Reiterazione dei vincoli

A fronte di quanto richiesto all'Amministrazione relativamente alla necessità di definire e delimitare anche planimetricamente i vincoli preordinati all'esproprio previsti sul territorio comunale, si prende atto di quanto ribadito nel fascicolo di Controdeduzioni alle osservazioni regionali. In esso l'A.C. dichiara che provvederà ad istituire un capitolo di bilancio al fine far fronte alla richiesta di indennizzo da parte dei proprietari dei terreni interessati da vincolo espropriativi reiterato.

2.3.13 - Regolamento edilizio

Si prende atto della scelta perseguita dall'Amministrazione Comunale di rimandare l'adeguamento ad una variante urbanistica successiva all'approvazione della presente Variante generale.

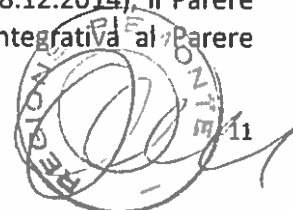
Si evidenzia che con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio Tipo regionale (RET), che sostituisce integralmente quello approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29 luglio 1999.

Si ricorda che i comuni dovranno, entro 180 gg. dalla pubblicazione ulteriormente prorogati di altri 180 gg. con D.C.R. n. 289-25906 del 21 giugno 2018, adeguare i propri regolamenti edilizi al Regolamento Edilizio Tipo regionale secondo le procedure di cui all'articolo 3 della l.r. 19/1999, dotandosi di una norma transitoria che consenta di utilizzare gli articoli dal 13 al 27 del RE approvato con DCC n. 42/2007, fino alla approvazione della variante al PRGC di adeguamento al RET.

Il mancato adeguamento da parte dei comuni nei termini previsti comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi del Regolamento Edilizio Tipo regionale vigente, prevalendo sulle disposizioni comunali, regolamenti edilizi o piani regolatori, con esse incompatibili.

2.3.14 - Adeguamento al Piano per l'Assetto idrogeologico

Ai fini dell'adeguamento al PAI gli elaborati aventi tale scopo erano stati esaminati nella fase precedente dai Settori Regionali competenti in materia. La relazione era quindi stata completata con il Parere unico Direzione OOPP (prot. n. 3225 del 18.12.2014), il Parere Direzione OOPP (prot. n. 14384 del 13.3.2015), la Nota integrativa al Parere Direzione OOPP (prot. n. 15223 del 17.3.2015).



Con le presenti controdeduzioni le indicazioni date nei pareri citati sono state puntualmente esaminate e controdedotte dalla A.C., ed inviate a questi uffici con DCC n. 3 del 11 gennaio 2017, successivamente integrate come esplicitato nel seguito.

Ad un primo esame degli elaborati pervenuti erano infatti emerse alcune carenze relative alle seguenti cartografie:

- Tav. 2 – Carta geomorfologica e dei dissesti
- Tav. 6 – Carta delle opere idrauliche
- Tav. 7 – Carta di sintesi all'idoneità urbanistica.

Effettuati due incontri con il geologo dott. Fontan, poiché le criticità riscontrate erano riconducibili a meri errori materiali (perdita dei riferimenti numerici di geolocalizzazione), e le cartografie risultavano coerenti con quelle precedentemente adottate e pubblicate, si è richiesto alla Amministrazione comunale di produrre e adottare le cartografie corrette con l'inserimento delle indicazioni necessarie a procedere all'esame istruttorio delle stesse.

Con DCC n. 25 del 16 marzo 2018, l'A.C. ha quindi adottato gli elaborati citati, unitamente alla dichiarazione del geologo di esplicitazione delle criticità riscontrate e delle correzioni effettuate. Tali elaborati sono pervenuti in regione Piemonte in data 11 maggio 2018 con prot. gen. n. 13141. Ai fini della composizione cartografica della variante al PRGC, essi sono da considerarsi sostitutivi delle precedenti tavole aventi stessa denominazione (ma adottate con DCC n. 25 del 16 marzo 2018); l'istruttoria regionale si è svolta tenendo conto di tali elaborati.

Per quanto riguarda l'adeguamento al PAI del PRGC del Comune di Castellamonte, il parere formulato dai settori regionali competenti in materia (prot. n. 14364/2018 del 24/05/2018, allegato alla presente relazione), evidenzia che sono state in gran parte recepite le indicazioni precedentemente fornite, fatte salve le prescrizioni indicate nel parere finale ed inserite nell'allegato A alla presente relazione.

A seguito del recepimento delle prescrizioni suddette, si ritiene quindi che gli elaborati a corredo del PRGC possano essere considerati adeguati al PAI.

Si ricorda la necessità di inviare su supporto digitale (formati .cdr, .dwg, .dxf, .shp, .sqlite, ecc.) copia conforme degli elaborati geologici approvati in via definitiva al Settore Difesa del Suolo^[1] della Regione Piemonte ai fini della trasposizione del quadro del dissesto e per l'aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI - "Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici".

2.3.15 - Perimetrazione

L'A.C. ha positivamente recepito la richiesta di definire la perimetrazione ai sensi dell'art. 12, comma 2, punto 5bis, e articolo 81 della LR56/77.

Si ritiene opportuno perfezionarla laddove non pare sufficientemente motivata, con le seguenti modifiche ex officio. A questo fine si indicano le correzioni cartografiche da inserire nelle tavole C.9.1, C.9.2, C.9.3, C.9.4.

In particolare:

- **strada comunale Castelnuovo, cascina Salto** (tav. C9.1.1 e tav C3.2 di azionamento); la cascina si consideri esclusa dalla perimetrazione;
- **frazione Sant'Antonio**, (tav. C9.1.1 e tav C3.7 di azionamento) lungo la SP 222 (Strada per Castellamonte); la perimetrazione si intende **limitata alle aree RE188 e RE173**.

Restano quindi escluse in quanto aree di frangia le aree RC1.12, RI17, RE174, RE29, RE185.

Lungo lo stesso asse viario sono escluse dalla perimetrazione le aree Stazione di servizio, II1, RE30, RI15, NR12;

- **frazione Sant'Anna**, (tav. C9.1.2 e tav C3.4 di azionamento): considerata la scarsa densità abitativa e la presenza preponderante della fascia inedificabile di rispetto cimiteriale, l'area si ritiene di frangia. La frazione non è quindi da considerarsi perimetrata;
- **frazione Massoglia**, la perimetrazione proposta comprende anche un'ampia zona attraversata dalla via Pranzalito con destinazione agricola a salvaguardia ambientale (tav. C9.1.4 e tav C3.6 di azionamento). Devono quindi essere considerate escluse dalla perimetrazione le aree classificate quali AS – Aree di salvaguardia ambientale, localizzate a sud est della frazione Massoglia, comprese tra le zone di PRG denominate RE166, RE200, RE201, RE215.

2.3.16 - Commercio

Si ritiene opportuno inserire ex officio nelle Norme di Attuazione uno specifico rimando di aggiornamento della normativa vigente. In particolare all'art. 21 – Commercio al dettaglio in sede fissa e attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, al termine del comma 1 si aggiunga la seguente dizione "...nonché alle prescrizioni derivanti dalla DCR n. 191-43016 del 20 novembre 2012."

Al comma 3 dopo la dizione "... dell'art. 25, c. 1 e 2 della DCR n. 563-13414 del 29 ottobre 1999" si aggiunga " come modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20 novembre 2012".

All'art. 41 e 42 delle stesse NdiA, al paragrafo Descrizione dell'area, deve essere aggiunta la seguente dizione: "..., nonché alle prescrizioni derivanti dalla DCR n. 191-43016 del 20 novembre 2012."

2.3.17 – Osservazioni pervenute

Si dà atto che sono irrualmente pervenute osservazioni e documenti amministrativi, da parte di soggetti privati e dalla Amministrazione Comunale di Castellamonte.

2.3.18 - OSSERVAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE

Art. 2 – Elaborati della variante

Il comma 2 è opportuno sia modificato inserendo, dopo le parole "L'elenco dei documenti" la seguente dizione: " così come in ultimo adottati dalla A.C."

Articolo 13 – Vincoli sopraordinati al PRGC; si riconosce che sono stati aggiunti i commi 3.2 e 3.3 relativi all'estensione della fascia di rispetto cimiteriale ed alla possibilità di edificare.

E' opportuno tuttavia eliminare dalla norma generale il riferimento alle edificazioni specifiche. Al comma 3.2 si stralci quindi da ", fatti salvi gli ambiti ..." fino a " ...di rilevante interesse pubblico".

Al comma 3.4 deve essere eliminata la dizione "sono pure ammessi aumenti di volume non superiori al 10% del volume preesistente" e sostituita con "purché gli aumenti di volume non superino il 10% del volume preesistente".

E' stato aggiunto l'intero **Articolo 13bis – Rischio di incidente Rilevante e Art. 14 – Vincoli per la tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici**. Per le integrazioni si rimanda al parere dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS.

L'articolo 14 è stato integrato aggiungendo all'Elenco dei Beni architettonici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04, la Cascina di Campagna (Cascina dei Conti di Castellamonte) e la ex Caserma dei Carabinieri di vicolo Barcellona.

E' stato inoltre inserito il **paragrafo 8 – Aree a rischio archeologico**, in cui si evidenzia la definizione e la perimetrazione effettuata nelle cartografie del PRGC. Oltre alla Frazione San Giovanni è stata riconosciuta in tal senso anche l'area di via Ghione, Cascina di Campagna, Cascina Rantano.

Per quanto riguarda il Centro storico, il riconoscimento del Rischio archeologico (norma che non comporta limiti alla possibilità edificatoria) viene fatto solo normativamente, evidenziando la necessità di particolari cautele per la Piazza Martiri della Libertà e per la via Educ. Poiché a tale raccomandazione non corrisponde una perimetrazione cartografica delle aree interessate, al fine di consentire una delimitazione chiaramente riconoscibile ai fini dell'applicazione della norma, si ritiene opportuno indicare tutta l'area delimitata come Centro Storico come zona da sottoporre alla normativa delle zone a Rischio archeologico. (cfr paragrafo 2.3.8 della presente relazione).

E' stato eliminato il **paragrafo 8.2**. E' stato aggiunto il **paragrafo 8.3** che norma la necessità, in caso di interventi, di informare la Soprintendenza competente.

Il **paragrafo 10** viene integrato con l'inserimento delle indicazioni e delle norme relative ai siti di interesse ZPS e SIC.

Sono stati inoltre aggiunti il **paragrafo 13 – Aree tutelate di relazione visiva tra insediamenti e contesto**, e il **paragrafo 14 – Aree di specifico interesse geomorfologico e naturalistico Castelletti dei boschi (Geosito di Castelletti dei Boschi)**

Articolo 15 – Prescrizioni idrogeologiche.

E' stato integrato il paragrafo 3.3 relativo alle classi di pericolosità geomorfologica, nonché i sottoparagrafi 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, e 3.3.6.

E' stato integrato anche il paragrafo 4.8 - Distanze dai corsi d'acqua, e sono stati aggiunti il paragrafo 5 – Criteri indicativi per la determinazione dell'aumento del carico antropico, il paragrafo 6 – Incrementi edilizi ammessi per classi di sintesi, il paragrafo 7 – Ulteriori norme generali, e il paragrafo 8 – Zone a vincolo idrogeologico.

Art. 26 – Centro storico

Anche per il Centro storico, così come già fatto per gli artt 27 – Centri storici minori, e 28 – Nuclei rurali, si ritiene debbano essere applicate le indicazioni date dall'art. 25 del PPR. Al paragrafo NOTE si aggiunga quindi la seguente Nota n. 6: a tutti gli interventi si applicano le direttive di cui all'art. 25 del PPR.”.

Alle NOTE si aggiunga inoltre la seguente: “Per i fabbricati di pregio e/o storicamente significativi (antecedenti il 1930), devono essere evitate modificazioni radicali alla tipologia dell'edificio quali la chiusura dei loggiati, le sopraelevazioni e gli ampliamenti. I piani interrati sono ammessi solo se già esistenti ed entro i limiti del fabbricato sovrastante. Devono essere usati materiali e colori coerenti con il contesto circostante.”.

Art. 27 – Centri storici minori

Alle NOTE si aggiunga la seguente: “Per i fabbricati di pregio e/o storicamente significativi (antecedenti il 1930), devono essere evitate modificazioni radicali alla tipologia dell’edificio quali la chiusura dei loggiati, le sopraelevazioni e gli ampliamenti. I piani interrati sono ammessi solo se già esistenti ed entro i limiti del fabbricato sovrastante. Devono essere usati materiali e colori coerenti con il contesto circostante.”.

Art. 28 – Aree NR – Nuclei Rurali

Considerato il possibile interesse storico e/o tipologico degli edifici, è opportuno che l’A.C. applichi norme finalizzate alla tutela dei fabbricati storicamente esistenti, evitando modificazioni significative della tipologia quali la chiusura dei loggiati e gli ampliamenti, ... Si ritiene quindi necessario aggiungere alle NOTE, la seguente: “Per i fabbricati di pregio e/o storicamente significativi (antecedenti il 1930), devono essere evitate modificazioni radicali alla tipologia dell’edificio quali la chiusura dei loggiati, le sopraelevazioni e gli ampliamenti. I piani interrati sono ammessi solo se già esistenti ed entro i limiti del fabbricato sovrastante. Devono essere usati materiali e colori coerenti con il contesto circostante.”.

Art. 29 - Aree RE – Residenziali a capacità esaurita

Al punto 3 delle NOTE, la dizione “ – fabbricati interrati senza limiti dimensionali” è stata integrata con la richiesta di sistemare a verde l’estradosso del solaio. A tale dizione si aggiunga la seguente: “La realizzazione dei piani interrati deve garantire una percentuale del lotto come verde in piena terra, possibilmente pari al 20% della superficie a verde complessivamente prevista.”.

Art. 30 – Aree REA – Residenziali a capacità esaurita in area agricola

Al punto 3 delle NOTE, la dizione “ – fabbricati interrati senza limiti dimensionali” è stata integrata con la richiesta di sistemare a verde l’estradosso del solaio. A tale dizione si aggiunga la seguente: “La realizzazione dei piani interrati deve garantire una percentuale del lotto come verde in piena terra, possibilmente pari al 20% della superficie a verde complessivamente prevista.”.

In particolare al punto 3 delle Note si aggiunga inoltre

“- i piani interrati devono essere coerenti con la destinazione d’uso del lotto, e devono rispettare i vincoli idrogeologici e/o ambientali;”.

Art. 31 – Aree TU – Trasformazione urbanistica

In coerenza con quanto già richiesto, è necessario aggiungere alle NOTE le seguenti indicazioni:

“La realizzazione dei piani interrati deve garantire una percentuale del lotto come verde in piena terra, possibilmente pari al 20% della superficie a verde complessivamente prevista.

- i piani interrati devono essere coerenti con la destinazione d’uso del lotto, e devono rispettare i vincoli idrogeologici e/o ambientali;

- l’altezza non deve essere superiore a quella degli edifici di interesse storico limitrofi.”

Art. 34 – Aree residenziali di nuovo impianto

In considerazione delle eliminazioni richieste, al paragrafo Prescrizioni particolari, si inserisca la seguente dizione: "Si considerino nulli i riferimenti alle aree RN31, RN5, RN9, RN20, RN11."

Art. 38 – Aree II – Insediamenti produttivi esistenti in aree improprie

Probabilmente per mero errore materiale l'osservazione non è stata recepita. Si richiede quindi di ridurre come richiesto la quantità di ampliamento. I commi : "Ampliamento del 10% della SUL esistente con un massimo consentito di 100 mq di SUL, alla quale si somma l'eventuale ampliamento o nuova edificazione di cui al capoverso Pertinenze Residenziali. Per motivate esigenze, non altrimenti localizzabili, e purché vengano condotti adeguati studi di clima acustico e poste in atto proporzionate mitigazioni ambientali, l'ampliamento produttivo potrà essere pari al 20% della SUL esistente." Devono essere stralciati e così riscritti: "Ampliamento del 10% della SUL esistente con un **massimo consentito di 50 mq di SUL ad uso produttivo**, alla quale si somma l'eventuale ampliamento di cui al capoverso Pertinenze Residenziali.

Per motivate esigenze, non altrimenti localizzabili, e purché vengano condotti adeguati studi di clima acustico e poste in atto proporzionate mitigazioni e **compensazioni** ambientali, l'ampliamento produttivo potrà essere pari al 20% della SUL esistente, **comunque non superiore a 100 mq.**"

Art. 47 – Area AT - Tutela Ripariale

Si chiede di integrare l'articolo con la seguente dizione: "Eventuali strutture edilizie, possibilmente non permanenti, devono essere coerenti con l'assetto ambientale e infrastrutturale del territorio, nonché consentite dalla classificazione idrogeologica. La possibilità edificatoria potrà essere ricavata applicando un indice territoriale pari a quello agricolo."

Art. 47 bis – Area T - Tutela

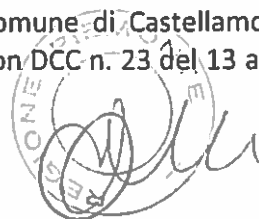
Si chiede di integrare l'articolo con la seguente dizione: "Eventuali strutture edilizie, possibilmente non permanenti, devono essere coerenti con l'assetto ambientale e infrastrutturale del territorio, nonché consentite dalla classificazione idrogeologica. La possibilità edificatoria potrà essere ricavata applicando un indice territoriale pari a quello agricolo."

Art. 53 – Area Campo Volo

Al paragrafo NOTE è opportuno specificare che "Il cambio di destinazione d'uso deve rimanere nell'ambito delle attività aeroportuali."

3. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto riportato nei precedenti punti della presente relazione, questa Direzione Regionale è del parere che il P.R.G.C. del Comune di Castellamonte, adottato con DCC n. 3 del 11 gennaio 2017, e integrato con DCC n. 23 del 13 aprile



2017, n. 2 del 11 gennaio 2017 e n. 25 del 16 marzo 2018, sia meritevole di approvazione ai sensi del 11° comma dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s. m. e i., a condizione che vengano apportate "ex officio" agli elaborati di progetto le modificazioni e le integrazioni illustrate ai punti precedenti e puntualmente elencate nell'"Allegato A" facente parte del presente parere.

Si segnala che con l'approvazione della presente variante al PRG vigente, il Comune di Castellamonte risulterà dotato di **strumento urbanistico adeguato alla normativa del settore commerciale, nonché alle indicazioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI)** approvato con DPCM del 24.5.2001.

Si segnala altresì che il **presente PRGC non risulta adeguato al Piano paesaggistico regionale.**

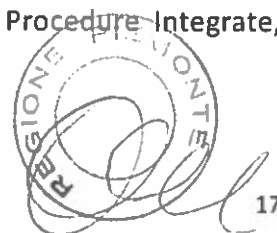
Si fa inoltre presente che, come previsto con DGR n. 31-3749 del 6.8.2001, a seguito dell'approvazione della Variante in oggetto, l'Amministrazione dovrà trasmettere tutti gli elaborati geologici redatti a supporto dello strumento urbanistico, completi ed aggiornati, al fine della trasposizione del quadro del dissesto e della pericolosità del territorio del Comune di Borgiallo nell'ambito del PAI.

Il funzionario istruttore
arch. Paola BISIO

Il Dirigente del Settore
arch. Leonello SAMBUGARO
(Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

Si allegano i pareri pervenuti:

- Parere Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, prot. n. 14364/2018 del 24/05/2018
- Parere Sovrintendenza Archeologica, Belle arti Paesaggio, n. 8840 – 34.19.04/66 del 21 dicembre 2016
- Contributo del Settore Regionale Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, pervenuto in data luglio 2018.



17

